

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	64
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	67
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	89
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	132
AGRICOLTURA (XIII)	»	176
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	208
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	210
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	211

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza
del presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1807 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 51 articoli e 201 commi, contiene disposizioni

di varia natura che appaiono ricondotte ad una cornice unitaria dalle due finalità, in vero assai ampie, indicate dal preambolo: stabilire misure per la crescita economica e prevedere misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; il decreto-legge appare così riconducibile alla categoria dei “provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo”, da ritenere ciononostante, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), rispondenti al requisito dell'omogeneità allorquando “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; alcune disposizioni suscitano comunque perplessità per quel che concerne la loro coerenza con questo pur ampio perimetro: si tratta dell'articolo 35, che interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche; dell'articolo 43 che reca semplificazioni negli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici e dell'articolo 45 che proroga il termine per la ridefinizione dei vitalizi regionali;

per il provvedimento sono state necessarie due distinte deliberazioni in Consiglio dei ministri il 4 e il 23 aprile, oltre

ad un esame preliminare avvenuto nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 marzo; la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” è avvenuta a distanza di 26 giorni dalla prima deliberazione e di 7 giorni dalla seconda;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 201 commi 32 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista nel complesso l'adozione di 34 provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 3 DPCM, 25 decreti ministeriali e 6 provvedimenti di altra natura; per ben 19 provvedimenti non è previsto alcun termine per l'adozione; 4 necessitano di intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni e per uno è richiesto l'assenso della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe modificata, per esigenze di chiarezza e di coerenza interna del testo, la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 28 fa riferimento alla data di emanazione della “predetta direttiva” laddove si deve fare riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal secondo periodo del medesimo comma; la lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 29, indica tra i requisiti per l'accesso agli incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale “l'operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere”; al riguardo, si segnala che va evitato l'utilizzo del segno grafico “/” e dell'espressione “e/o” chiarendo in entrambi i casi il valore congiuntivo o disgiuntivo dell'espressione (per l'esigenza di evitare l'utilizzo dell'espressione “e/o” si richiama il paragrafo 4, lettera *f* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001); il comma 8 dell'articolo 32 indica che il “voucher 3I” può

essere utilizzato dalle imprese di cui al “comma 10” laddove correttamente si dovrebbe fare riferimento alle imprese di cui al comma 7; il comma 9 dell'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 37 esplicitano la natura “non regolamentare” del decreto ministeriale e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle medesime disposizioni, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha qualificato i decreti di natura non regolamentare come atti dall'indefinibile natura giuridica (si veda in particolare la sentenza n. 116 del 2006); la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 50 contiene infine alcuni evidenti refusi: al comma 1, le parole “111 euro” andrebbero sostituite con: “111 milioni di euro”; al comma 2, alinea, le parole “314,091 euro”, “317,891 euro” e “307,791 euro” andrebbero sostituite, rispettivamente, con le parole: “314,091 milioni di euro”, “317,891 milioni di euro” e “307,791 milioni di euro”; al comma 2, lettera *a*), le parole: “292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032” andrebbero sostituite con le seguenti: “292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032”; alla successiva lettera *b*) le parole: “30 milioni di euro 2020” andrebbero sostituite con le seguenti: “30 milioni di euro per l'anno 2020”; alla successiva lettera *g*) le parole “20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021” andrebbero sostituite con le seguenti: “20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021”;

andrebbe approfondita la formulazione di alcune ulteriori disposizioni; in particolare, l'articolo 16 opera una modifica solo implicita dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 145 del 2018, laddove il paragrafo 3 lettera *a*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive di privilegiare la tecnica della novella; al comma 1 dell'articolo 26 è prevista una “intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di

intesa si faccia riferimento; andrebbero chiarite le ragioni dell'inserimento nel testo della tabella di riparto presente in coda all'articolo 30, dal momento che tale tabella appare solo esplicativa di quanto già previsto dal testo e priva di un autonomo contenuto normativo (la stessa tabella inoltre non è mai richiamata nel testo dell'articolo); i commi 1 e 2 dell'articolo 33 prevedono, rispettivamente, per le regioni e per i comuni, nell'ambito di agevolazioni per le assunzioni, un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025; la rubrica dell'articolo 43 andrebbe adeguata al contenuto dell'articolo che fa riferimento agli obblighi di trasparenza posti in capo, oltre che agli enti del terzo settore (i soli citati nella rubrica), anche ai partiti e ai movimenti politici; al medesimo articolo, alla lettera *b*) del comma 3, andrebbe meglio esplicitato cosa si intenda per "piena conoscenza" da parte del partito o movimento politico della mancata iscrizione nelle liste elettorali del soggetto erogatore di un finanziamento, fattispecie che la commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici è chiamata a valutare ai fini dell'applicazione di una sanzione pecuniaria;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il comma 7 dell'articolo 2 prevede che l'agevolazione in materia di IRES disposta dall'articolo non sia cumulabile con la riduzione di imposta per gli enti del terzo settore prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973; tuttavia tale disposizione risulta abrogata, con un rinvio "mobile" in vero suscettibile di determinare incertezze, a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 52-*bis*, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018);

ulteriori disposizioni del provvedimento andrebbero approfondite con riferimento al corretto utilizzo dei diversi strumenti normativi previsti dal sistema delle fonti; in particolare, il comma 3 dell'articolo 40 prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-*bis* Tiberina E45 siano concesse con "decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria", utilizzando un'espressione che non definisce bene la natura dei provvedimenti richiamati; il comma 1 dell'articolo 42 sembra intervenire, sia pure transitoriamente, su una materia disciplinata da fonte secondaria, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, in contrasto con il paragrafo 3, lettera *e*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

il provvedimento non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate la seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire, all'articolo 28, comma 1, quarto periodo, le parole: "della predetta direttiva" con le seguenti: "del decreto di cui al secondo periodo";

evitare, all'articolo 29, comma 7, lettera *b*), l'utilizzo del segno grafico " / "

e dell'espressione "e/o", chiarendo in entrambi i casi il valore congiuntivo o disgiuntivo dell'espressione;

sostituire, all'articolo 32, comma 8, le parole: "di cui al comma 10" con le seguenti "di cui al comma 7";

sopprimere, all'articolo 32, comma 9, le parole: "di natura non regolamentare";

sopprimere all'articolo 37, comma 1, le parole: "di natura non regolamentare";

sostituire, all'articolo 50, comma 1, le parole: "111 euro" con le seguenti: "111 milioni di euro";

sostituire all'articolo 50, comma 2, alinea, le parole: "314,091 euro" con le seguenti: "314,091 milioni di euro", le parole: "317,891 euro" con le seguenti: "317,891 milioni di euro" e le parole: "307,791 euro" con le seguenti. "307,791 milioni di euro";

sostituire all'articolo 50, comma 2, lettera a), le parole: "292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032" con le seguenti: "292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032";

sostituire all'articolo 50, comma 2, lettera b), le parole: "30 milioni di euro 2020" con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2020";

sostituire, all'articolo 50, comma 2, lettera g) le parole "20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021" con le seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021";

formula, altresì, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 16; 26, comma 1; 30, con riferimento alla tabella di riparto inserita in coda all'articolo; 33; 43, con riferimento al comma 3, lettera b) e alla rubrica;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire il contenuto degli articoli 2, comma 7; 40, comma 3; 42, comma 1. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	7
Sulla pubblicità dei lavori	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Intervengono la vice-ministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re, e il sottosegretario alla difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.50.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019.
(Doc. XXV, n. 2).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019.
(Doc. XXVI, n. 2).

(Esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione di impianti audio

visivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore per la III Commissione*, ricorda che la presentazione della Deliberazione governativa circa la partecipazione italiana a missioni internazionali costituisce un importante momento di verifica e di approfondimento degli indirizzi della nostra politica estera, permettendo alla rappresentanza parlamentare di acquisire una visione più completa ed articolata dei nessi che legano sicurezza interna ed esterna a fronte di minacce sempre più multidimensionali e pervasive.

Rileva che le missioni internazionali costituiscono il presupposto per il conseguimento di una maggiore centralità dell'Italia nelle relazioni internazionali, in considerazione della nostra proiezione di Paese cerniera tra Europa e Mediterraneo. Si tratta di un impegno, assai gravoso in termini di risorse umane e finanziarie, che deve confrontarsi con una situazione internazionale scossa dalla fine di consolidati paradigmi geopolitici, che sta riscrivendo gli assetti economici, sociali e demografici in prossimità dei confini nazionali e i cui effetti ricadono direttamente sul nostro Paese.

Osserva che ciò rende necessario intervenire su un arco di crisi particolarmente ampio – il quale, estendendosi dall'Africa occidentale sino all'Afghanistan, attraversa l'intero Medio Oriente – nell'ambito di un approccio orientato a favorire i processi di dialogo e porsi, ove possibile, mediatore tra le parti in conflitto.

Evidenzia che le sfide che ci circondano – terrorismo, traffico di esseri umani, proliferazione di armi di distruzioni di massa, instabilità regionali, criminalità organizzata – rendono necessario un approccio innovativo che consenta di unire le più tradizionali esigenze di sicurezza con il rafforzamento delle istituzioni locali, coniugando la stabilizzazione con lo sviluppo.

Segnala la situazione in Libia, i flussi migratori dall'Africa, i massicci arrivi di rifugiati dalla Siria, la diffusione di *Daesh*, sono stati *shock* che le classi di governo europee hanno sottovalutato, alimentando

la pericolosa illusione che il destino dell'Europa fosse separato da queste sfide e dal futuro del Mediterraneo.

Sottolinea che ciò ha condotto le istituzioni statali e sovranazionali a inseguire gli eventi, a una rincorsa in cui è mancata un'iniziativa politica forte, adeguata rispetto all'enormità delle sfide da affrontare. La risposta italiana è nelle azioni della nostra diplomazia e dei nostri militari sul campo, che ci ha distinti per capacità d'intervento, prevenzione di attacchi terroristici, salvataggio di vite umane nelle acque del Mediterraneo, identificazione ed espulsione dal nostro territorio degli estremisti violenti e per azioni diplomatiche.

Evidenzia che le missioni internazionali hanno un ruolo fondamentale in questa strategia, tesa, nel lungo periodo, a contribuire alla stabilizzazione dei Paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est del Mediterraneo, rendendoli più sicuri.

Con riferimento alla crisi libica, rileva che la fine del lungo periodo di transizione politica e la stabilizzazione sostenibile e duratura del Paese continuano a rappresentare una priorità strategica per l'Italia, elementi imprescindibili per la stabilità, lo sviluppo e prosperità dell'intera regione mediterranea e per il contrasto alla diffusione del terrorismo e delle reti criminali di trafficanti di esseri umani.

Segnala che un ulteriore terreno d'impegno nell'area mediterranea è rappresentato dall'avvio di una nuova missione bilaterale italo-tunisina per la gestione delle attività di controllo del territorio che risponde alle intese intercorse con Tunisi nell'ambito delle attività di cooperazione bilaterale per la sicurezza.

Osserva che l'Italia – come ha confermato il vertice intergovernativo bilaterale del 30 aprile scorso – considera la Tunisia un fattore di grande stabilità per il Mediterraneo e segue, quindi, con grande interesse il processo di transizione democratica in atto in quel Paese.

Rileva che i recenti sviluppi in Libano, con la denuncia israeliana circa l'esistenza di tunnel che si estendono dal Libano sul proprio territorio, confermano l'importanza della missione UNIFIL quale ele-

mento centrale per la stabilizzazione della regione e l'unanime apprezzamento per il ruolo guida svolto dall'Italia nell'ambito della missione stessa.

Sottolinea che, nella convinzione del legame indissolubile tra pace e sicurezza, crescita, sviluppo e diritti umani e del carattere multidimensionale delle crisi e dei conflitti, l'Italia adotta un approccio onnicomprensivo e pone un'enfasi particolare sulla prevenzione dei conflitti, anche mediante un ricorso sistematico alla mediazione, e sulle attività di stabilizzazione post-conflitto, al fine di contrastare il riemergere delle crisi.

Evidenzia che in tale quadro si inserisce l'azione dell'Italia a favore dell'incremento delle iniziative e delle capacità delle Nazioni Unite in tali settori, in particolare in aree geografiche di primario interesse per il nostro Paese (Mediterraneo, Libia, Siria e Sahel), mediante contributi al Fondo Fiduciario del Dipartimento per gli affari politici e il consolidamento della pace delle Nazioni Unite, al Fondo per il consolidamento della pace e all'Ufficio per la prevenzione del genocidio e delle altre atrocità di massa.

Per quanto riguarda la cooperazione italiana, segnala che essa è strumento indispensabile della politica estera italiana. Terrorismo globale, conflitti etnico-religiosi, flussi migratori spesso disordinati e massicci sono le problematiche con le quali il nostro Paese deve confrontarsi, anche per i profili di sicurezza interna e internazionale che esse rivestono.

Rileva che i Paesi del Medio Oriente in cui è attiva la cooperazione italiana si trovano al centro delle più importanti crisi geopolitiche internazionali. Sottolinea che la guerra civile in Siria, le devastazioni provocate dal *Daesh* a cavallo fra Siria e Iraq e gli spostamenti forzati della popolazione che questi eventi hanno determinato rappresentano attualmente le sfide più drammatiche alla pace e alla stabilità dell'intera regione, con riflessi importanti, per il tramite delle attività terroristiche e dei flussi di rifugiati e migranti, sugli stessi Paesi europei.

Sul fronte umanitario, evidenzia che la cooperazione italiana intende continuare a fornire il proprio sostegno alla popolazione

civile colpita dalla crisi, non solo in Siria, ma anche nei Paesi limitrofi, con iniziative di assistenza e protezione, a cominciare da quelle rivolte alle minoranze cristiane ed alle altre minoranze religiose.

Ricorda che, nello specifico, si interviene con fondi per 115 milioni di euro a favore di iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (Scheda n. 45), soffermandosi in particolare sui Paesi in cui l'Italia interviene: Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, i Paesi ad essi limitrofi, in particolare la Giordania, interessata dai flussi provenienti dalla Siria, ed altri Paesi destinatari di iniziative internazionali ed europee in materia di migrazione e sviluppo.

Segnala che i progetti comprendono la ricostruzione civile in situazioni di conflitto o post-conflitto; la sicurezza alimentare; la prevenzione e contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine; lo sminamento umanitario.

Sottolinea che il miglioramento delle opportunità lavorative *in loco* è fra gli obiettivi prioritari perché aiuta le persone a costruirsi una vita senza dover rinunciare a stare nel proprio Paese.

Evidenzia che la Scheda n. 46 concerne il sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Nord Africa e Medio Oriente (in particolare Libia, Tunisia, Giordania, Yemen e Libano), Afghanistan, Africa sub-sahariana, Corno d'Africa e America latina e caraibica, compresi Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Messico, Honduras, Venezuela, Paraguay e Perù, Paesi della Comunità caraibica (CARICOM), Cuba e Repubblica Dominicana.

Osserva che gli 8 milioni di euro stanziati serviranno a proseguire gli interventi a sostegno alla transizione democratica in Libia e ai processi di pace e stabilizzazione in Nord Africa e Medio Oriente, nonché al sostegno alla stabilità del Libano e a rafforzare il processo di pacificazione politica in Siria.

Rileva che saranno, inoltre, oggetto di cooperazione: iniziative che coinvolgono la

società civile nei vari Paesi, la salvaguardia del patrimonio archeologico, il sostegno alle iniziative di pace in Africa, l'assistenza ai Paesi latinoamericani per il contrasto al crimine organizzato e il sostegno al processo di pace e ricostruzione in Colombia. Segnala inoltre, l'impegno al contrasto alle violenze inter-confessionali.

Sottolinea che la Scheda n. 47 riporta lo stanziamento di 18 milioni di euro per contributi a fondi e organizzazioni internazionali, tra cui anche l'Unione per il mediterraneo, l'Iniziativa Centro-europea e l'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché per la partecipazione italiana alle iniziative UE in ambito PESC-PSDC e ad eventi organizzati dal SEAE, partecipazione di personale civile alle missioni NATO e sostegno dell'Italia alle iniziative di pace e sicurezza dell'OSCE.

Ricorda che i fondi sono inoltre finalizzati, nell'anno della presidenza italiana dell'InCE, ad organizzare il Vertice dei Capi di Stato e di Governo ed il Vertice dei ministri degli esteri.

Segnala che la Scheda n. 48 fa riferimento al contributo di 120 milioni di euro, che l'Italia si è impegnata a stanziare al Vertice NATO di Chicago nel 2012 e ha ribadito in occasione dei successivi vertici, al fine di sostenere la sicurezza e la stabilità dell'Afghanistan a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di Polizia.

Infine, rileva che per interventi operativi di emergenza e di sicurezza si stanziavano 35 milioni di euro, di cui alla Scheda n. 49, al fine di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, anche mediante l'utilizzo di militari dell'Arma dei Carabinieri, e il trasferimento del personale in edifici più sicuri, ove non vi sia il tempo per garantirne l'incolumità.

Conclusivamente, evidenzia che la Deliberazione del Consiglio dei ministri – che fa riferimento a tutto l'arco temporale del 2019 – stima il fabbisogno complessivo finanziario per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in 296 milioni di

euro per il 2019, con un aumento sostanziale di 10 milioni di euro rispetto ai 286 milioni di euro previsti nel 2018.

Luigi IOVINO, *relatore per la IV Commissione*, con riferimento alle parti di competenza della Commissione difesa, segnala, innanzitutto, che per l'anno 2019 il Governo intende avviare una missione bilaterale di cooperazione in Tunisia, intesa a fornire supporto per la costituzione di tre comandi regionali (CCPCO), a guida dell'Esercito, per la gestione delle attività di controllo del territorio, concludendo, al contempo, la partecipazione italiana alla missione NATO di supporto in Tunisia (Doc. XXV, n. 2).

I tre comandi regionali saranno posti alle dipendenze di un Comando centrale sovraordinato, a Tunisi, da realizzare in una fase successiva.

Osserva, poi, che il contingente nazionale impiegato nella missione, la cui consistenza massima è di 15 unità di personale, è formato da personale istruttore, nonché da personale per il supporto alla realizzazione dell'infra/info-struttura del Comando regionale Nord che avrà sede a Jendouba. La durata prevista della missione è di 9 mesi, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, e il relativo fabbisogno stimato è di 2.072.880 euro.

Passando alle missioni che il Governo intende prorogare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, evidenzia che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi relativamente a questo periodo sarà pari a 7.343 unità, con una riduzione rispetto al precedente periodo di 624 unità, mentre la consistenza media sarà pari a 6.290 unità, con una riduzione rispetto al precedente periodo di 19 unità, per un fabbisogno finanziario complessivo per la durata programmata di circa 1 miliardo e 130 milioni di euro.

Rileva, quindi, che il maggior numero di missioni è presente nel continente africano, ma con riferimento alla consistenza numerica delle unità impiegate nei diversi teatri operativi il maggior numero di militari autorizzato è in Asia e, a seguire, in Europa e Africa.

Entrando nel merito, sottolinea come nella Relazione analitica sia precisato che l'Italia intende mantenere un ruolo attivo e di primo piano fuori dal contesto nazionale e nelle operazioni per il ripristino della stabilità internazionale, definendo una missione complessiva per la difesa nei contesti di maggiore rilevanza per il Paese. I nostri contingenti verranno, pertanto, schierati nei teatri di quelle missioni che il Governo valuta rispondenti agli interessi vitali nazionali e che sono ritenute idonee a garantire anche la sicurezza nazionale.

Per questi obiettivi rimane centrale il ruolo del nostro Paese nella regione euro-mediterranea, a partire dalle aree a noi più prossime, come quella dei Balcani occidentali, di rinnovata attualità strategica sia per monitorarne le criticità correlate ai flussi migratori che attraversano tale area, non ultima la minaccia terroristica, sia per consentire la completa integrazione euro-atlantica.

Sempre nel quadro di sicurezza dell'area euro-mediterranea, passando all'area africana, risultano prorogate per tutto il 2019 le attività della missione dell'Unione europea *EUNAVFOR MED* operazione *Sophia* (scheda 9/2019).

Fa presente, in particolare, che l'Italia partecipa a questa missione con un contingente di 520 unità, un mezzo navale e tre mezzi aerei e che, rispetto alla precedente deliberazione del 28 novembre 2018, l'operazione *Sophia* è stata potenziata per quanto concerne gli assetti aerei da inviare in quanto è stata aggiunta una unità aerea alle due già autorizzate.

Tale incremento è da porre in relazione alle più recenti decisioni che a livello europeo sono state assunte in relazione a questa missione. In particolare il Consiglio dell'Unione europea del 29 marzo 2019 ha prorogato il mandato della missione fino al 30 settembre 2019. Contestualmente il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione, che esercita il controllo e la direzione strategica della missione, ha dato mandato al suo Comandante di sospendere temporaneamente, per sei mesi, il dispiego degli assetti navali. La missione continuerà pertanto ad attuare il suo man-

dato rafforzando la sorveglianza aerea e proseguendo il sostegno alla Guardia costiera e alla Marina libica nelle attività di applicazione della legge in mare attraverso un monitoraggio rafforzato, anche a terra, e il proseguimento della formazione.

Per quanto riguarda più direttamente la Libia, la stabilità di questo Paese resta una nostra priorità strategica, essendo necessario continuare a seguire l'evoluzione della situazione politica interna libica, anche alla luce del recente deterioramento generale del quadro della sicurezza, e sostenere le autorità locali nella pacificazione e stabilizzazione del Paese.

La presenza italiana più consistente è nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 22/2019) con 400 unità di personale militare, 130 mezzi terrestri e mezzi navali e aerei tratti dal dispositivo « Mare sicuro ».

L'obiettivo della missione è quello di assistere il Governo di Accordo nazionale libico attraverso lo svolgimento di una serie di compiti tra cui sono confluiti i compiti della precedente missione denominata operazione *Ippocrate*, terminata come missione autonoma il 31 dicembre 2017, il cui obiettivo era fornire supporto sanitario al Governo di Accordo nazionale libico, mediante l'installazione di un ospedale da campo presso l'aeroporto di Misurata.

Per quanto attiene poi alla partecipazione italiana alla missione bilaterale in Niger (scheda 29/2019) il cui obiettivo è focalizzato sull'incremento di capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, è previsto un impiego di personale massimo di 290 unità comprensive di 2 unità in Mauritania (consistenza media annuale pari a 250 unità), oltre all'impiego di 5 mezzi aerei e 160 mezzi terrestri.

Anche in questo teatro i nostri militari si dedicheranno alle attività formative concordate a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni locali, al fine di accrescerne le capacità nell'ambito delle richiamate attività di contrasto.

Sempre nell'area africana, con riferimento poi alla rilevanza strategica che il Corno d'Africa mantiene per gli interessi

nazionali, l'Italia intende rinnovare il contributo alle varie iniziative europee nei settori del contrasto alla pirateria (missione ATALANTA – scheda 33/2019).

Passando all'Asia, la Relazione analitica evidenzia che la sicurezza della regione medio-orientale non beneficia ancora di una risoluzione pacifica e definitiva del conflitto civile in Siria, ove continuano a operare sia formazioni dell'estremismo jihadista.

Pertanto, in Iraq, nell'ambito della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 17/2019), proseguirà la rimodulazione sia capacitativa sia quantitativa del nostro contingente militare.

Evidenzia, quindi, che è prevista, per il 2019, una partecipazione di 1.100 unità, 305 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei con un decremento rispetto al precedente anno sia con riferimento alle unità sia con riferimento agli assetti.

Sottolinea, poi, che la Relazione analitica evidenzia il nostro ruolo fondamentale in Libano nell'ambito della missione UNIFIL (scheda 11/2019) di cui abbiamo il comando, nonché nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libano (scheda 12/2019), con cui sviluppiamo, sulla base delle richieste pervenuti dalle autorità libanesi, programmi di formazione e addestramento a favore delle Forze armate e di sicurezza locali.

L'Italia è il maggiore contributore di truppe di UNIFIL. Dall'inizio della seconda fase di questa missione (agosto 2006), per quattro volte è stato scelto quale Comandante della missione stessa un Generale italiano. Dal 7 agosto 2018 il nostro Paese ha assunto nuovamente l'incarico di Comandante con il generale di divisione Stefano Del Col.

Il contributo italiano all'azione di contrasto al terrorismo svolta dalla Comunità internazionale prevede anche la prosecuzione della nostra partecipazione alla missione NATO in Afghanistan (*Resolute Support*).

In relazione alla configurazione degli assetti per l'anno 2019 il Governo (scheda 10/2019) precisa che per il 2019 il con-

tributo nazionale sarà progressivamente ridotto, comunque non prima della conclusione del processo elettorale per la nomina del nuovo Presidente, fino ad un numero massimo di personale in Teatro Operativo pari a 700 unità entro la fine del mese di luglio 2019.

Più in generale, nella Relazione il Governo specifica che continuerà a seguire costantemente l'evoluzione della situazione in Afghanistan, sia in relazione agli sviluppi del processo di pace intra-afghano, sia con riferimento ad un possibile ritiro dal Paese di forze militari statunitensi e ai riflessi che tale ritiro potrebbe avere sulla postura generale della missione e sulla sicurezza dei nostri militari. In relazione a tali sviluppi, il Governo fa presente di essere pronto ad esaminare eventuali ulteriori rimodulazioni della nostra presenza in questa missione.

Conclude ricordando anche la proroga del nostro contributo, sempre in chiave di solidarietà alleata, al potenziamento dei dispositivi della NATO nel quadro della rafforzata deterrenza e difesa. In particolare, prosegue la partecipazione alle attività di sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (*Air Policing NATO* – scheda 43/2019) e al rafforzamento della presenza alleata nell'ambito delle misure di rassicurazione sia lungo il suo confine orientale (*Enhanced Forward Presence* in Lettonia – scheda 42/2019), sia per la sorveglianza aerea a sud-est e navale a sud.

Si riserva, quindi, di presentare, unitamente al collega Formentini, una proposta di relazione da sottoporre alle Commissioni che terrà conto anche di quanto emergerà nel corso del dibattito.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE ed il sottosegretario Raffaele VOLPI si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri erano state poste dagli intervenuti talune richieste di chiarimento al Governo in ordine a singole questioni specifiche.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, replicando alle richieste di chiarimento formulate da taluni deputati nella seduta

di ieri, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici fa presente quanto segue.

In merito alle osservazioni espresse dall'onorevole Fragomeli sull'articolo 3, volte a segnalare l'opportunità di unificare l'IMU e la TASI, che gravano sulla medesima base imponibile, rinvia a valutazioni di carattere politico, facendo tuttavia presente che in effetti, dopo l'eliminazione dall'imposizione TASI dell'abitazione principale, i due tributi sono sostanzialmente identici e la loro permanenza crea solamente difficoltà applicative. Evidenzia che, sul piano tecnico, eventuali valutazioni finanziarie potranno essere formulate al momento della definizione normativa della disposizione di « unificazione ». Con riferimento invece alle osservazioni formulate sempre dall'onorevole Fragomeli sull'articolo 10, volte a segnalare la gravosità della posizione dei fornitori che devono anticipare attraverso uno sconto sul corrispettivo il credito di imposta riconosciuto ai soggetti che effettuano interventi di efficientamento energetico e contro il rischio sismico, evidenzia che la disposizione ha la finalità di favorire la crescita delle iniziative di efficientamento consentendo al soggetto avente diritto di optare, in luogo della detrazione, per un contributo di pari

ammontare, sotto forma di corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Rileva che tale previsione ha il fine di stimolare specificamente gli interventi nel settore edilizio mediante la semplificazione degli strumenti fiscali già esistenti e la velocizzazione nella fruizione del beneficio. Le detrazioni infatti, pur essendo una misura utile a garantire lo sviluppo di iniziative di efficientamento, risultano spesso complesse da utilizzare nel caso in cui il soggetto che realizza l'investimento non sia il proprietario dell'*asset*.

Pertanto, osserva che la misura agisce su fattispecie già esistenti, cercando di semplificarne i meccanismi operativi e quindi la diffusione delle stesse, introducendo misure a favore proprio dei fornitori che con la misura introdotta dal presente decreto-legge godranno direttamente del beneficio fiscale, senza attendere la cessione del credito da parte del soggetto proprietario dell'immobile, in un periodo di fruizione di cinque anni in luogo di dieci.

In risposta alle osservazioni formulate invece dall'onorevole Marattin sull'articolo 23, nella parte in cui lo stesso si è dichiarato colpito dal fatto che il citato articolo prevede agevolazioni connesse al passaggio di immobili alle società veicolo di cartolarizzazione, rinvia a valutazioni di ordine politico.

Rammenta tuttavia che la norma prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per gli atti e le operazioni inerenti al trasferimento di beni e diritti nel settore del mercato delle cartolarizzazioni, a condizione che l'acquirente dichiarati, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto; ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione am-

ministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico sull'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Rileva inoltre che la norma prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa per le trascrizioni nei pubblici registri e per le volture catastali relative a beni immobili nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Al riguardo, precisa che l'intervento normativo introduce disposizioni necessarie a rendere sostanzialmente neutrale, anche ai fini delle imposte indirette, l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni, tipicamente immobili, a garanzia dei crediti cartolarizzati. In assenza dell'intervento normativo in esame, infatti, il trasferimento di proprietà degli immobili dal debitore – o dal locatore, nel caso di contratti di locazione finanziaria – alla società veicolo d'appoggio sarebbe gravato dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove applicabili, in misura proporzionale, sul valore di mercato dei beni stessi. Il prelievo proporzionale, con le relative problematiche valutative, si pone in contrasto con la peculiare natura di tale trasferimento, caratterizzata dalla finalità di favorire una più rapida ed efficiente monetizzazione dei beni a garanzia dei crediti deteriorati mediante l'acquisto – in asta o a seguito di trattativa privata – degli stessi da parte della società veicolo di appoggio e la loro successiva vendita agli acquirenti finali. L'assenza di una misura di questo tipo ha finora rappresentato un ostacolo significativo, quando non totalmente ostativo, alla circolazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati e, con essa, alla circolazione di tali crediti su larga scala e secondo criteri di massima economicità. Il regime in parola rimuove, pertanto, uno dei principali impedimenti alla massimizzazione del recupero e conseguente valore dei crediti garantiti, ossia la duplice tassazione dei trasferimenti di immobili a garanzia di detti crediti nel caso di utilizzo di una società immobiliare di supporto a tale recupero. Per converso,

l'introduzione dello strumento operativo in questione, nel facilitare la monetizzazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati ceduti a società di cartolarizzazione, dovrebbe prevedibilmente portare ad un significativo incremento delle vendite immobiliari. Per quanto riguarda invece le richieste di chiarimento concernenti i profili attuativi dell'articolo 36, in materia di Fondo di indennizzo per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni od obbligazioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa, ricorda di aver già fornito agli interessati specifici elementi di risposta nella seduta di ieri.

Maria Elena BOSCHI (PD) rileva che nel suo odierno intervento il sottosegretario Bitonci non fornisce tuttavia risposta alcuna alle sue richieste di chiarimento poste nella seduta di ieri. In particolare, ricorda che le predette richieste erano volte: da un lato, a comprendere – in relazione a quanto previsto dall'articolo 25 del presente provvedimento – se sia stato già adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che la legge di bilancio 2019 stabilisce debba emanarsi entro il 30 aprile, con il quale viene approvato il piano di cessione di immobili dello Stato e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione, nonché quanti dei 950 milioni di euro per l'anno 2019 attesi, in termini di maggiori entrate, dall'attuazione del predetto piano di dismissioni risultino al momento eventualmente già introitati dallo Stato; dall'altro, a comprendere – in relazione all'articolo 46 del presente provvedimento – in base a quali motivazioni sia stata deliberata la proroga al 6 settembre 2019 dell'esonero da responsabilità penali o amministrative dei dirigenti dell'ILVA con riferimento alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale.

Ciò posto, manifesta disappunto per la mancata illustrazione, da parte del sottosegretario Bitonci, di elementi di maggior dettaglio sulle questioni richiamate anche dai colleghi, non potendosi evidentemente

considerare accettabile il rinvio a valutazioni di ordine politico effettuato dallo stesso sottosegretario in merito a talune specifiche problematiche, attesa la loro particolare rilevanza. Reputa comunque necessario acquisire gli ulteriori elementi di informazione, che il Governo sarà eventualmente in condizione di fornire, prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 18 di domani.

Il sottosegretario Massimo BITONCI fa presente che le risposte da lui rese nella seduta odierna sono il frutto degli approfondimenti istruttori sinora compiuti dai competenti uffici, ferma restando la piena disponibilità del Governo a fornire ulteriori elementi di informazione alle richieste di chiarimento formulate dai deputati, anche secondo tempistica e forme che potranno essere concordate con le presidenze.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che sulla questione degli indennizzi ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni od obbligazioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 38 del presente decreto, nella seduta di ieri il sottosegretario Bitonci si era impegnato a fornire puntuali elementi di informazione in ordine alle procedure sin qui espletate dinanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie, nonché in merito alle percentuali di rimborso effettivamente riconosciute. Ritiene in proposito che il Governo potrebbe naturalmente adempiere a tale richiesta informativa anche in forma scritta.

In merito all'articolo 38, recante misure sul debito degli enti locali, ritiene che il Governo debba precisare se, come già evidenziato nella seduta di ieri, le misure ivi previste contengano previsioni contrarie alla disciplina di bilancio degli enti locali, nel momento in cui pongono a carico del comune di Roma i buoni ordinari comunali (BOC), che sono titoli di tipo *bullet*, ossia con capitale da restituire in un'unica soluzione alla scadenza del prestito.

Ricorda altresì che il sottosegretario Bitonci non ha inoltre chiarito se l'attuale formulazione dell'articolo 39 del provvedimento in esame, relativo all'implementazione delle piattaforme informatiche per l'attuazione del reddito di cittadinanza, sia comunque tale da escludere che l'ANPAL possa ricorrere esclusivamente a procedure di affidamento diretto, ovvero senza previo espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Sul piano infine di una valutazione squisitamente politica delle scelte di merito compiute dal Governo con il provvedimento in esame, ribadisce quanto già rilevato nella seduta di ieri. In particolare osserva, da un lato, che le misure di vantaggio in favore delle banche e degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 23 in materia di cartolarizzazioni, per quanto a suo avviso auspicabili ed utili al sistema nel suo complesso, vengono tuttavia ora introdotte da una maggioranza parlamentare che, perlomeno in campagna elettorale, ha sempre apertamente assicurato di voler escludere qualsiasi intervento agevolativo in favore dei predetti soggetti, dall'altro, che il decreto-legge in esame risulta caratterizzato da una pluralità di misure, quali quelle relative alla proroga del superammortamento e alla revisione della mini-IRES, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2, che rispetto a quanto deliberato nell'ambito della legge di bilancio per il 2019, rappresentano un radicale ripensamento da parte del Governo, che sembra adesso in parte recepire diverse sollecitazioni provenienti dalle forze di opposizione.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, per quanto concerne le procedure oggetto di definizione davanti all'Arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, ribadisce l'impegno del Governo a fornire, anche in forma scritta ed in tempi ragionevolmente brevi, elementi di maggior dettaglio con riferimento tanto al numero delle pratiche istruite quanto alle percentuali dei singoli rimborsi.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto della disponibilità in tal senso espressa durante la seduta odierna dal sottosegretario Bitonci, ritiene che le risposte del Governo alle diverse richieste di chiarimento formulate nel corso della discussione e non ancora esaudite, potranno pertanto pervenire, anche in forma scritta, nella giornata di domani orientativamente intorno alle ore 13, e comunque prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, per essere immediatamente poste a conoscenza dei gruppi parlamentari.

Nel dichiarare concluso l'esame preliminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	17
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	24
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	29
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi. C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1831</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a

seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

C. 506-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Macina, impossibi-

litata a partecipare alla seduta, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 506-A, recante Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo C. 875 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Difesa, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione.

In linea generale segnala come il testo trasmesso definisca i principi generali del diritto di associazione sindacale del per-

sonale militare e le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività. Il testo reca, inoltre, norme sulla giurisdizione, in relazione alle controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 1, modifica il comma 2 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di stabilire il principio generale in forza del quale « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».

Al riguardo, ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del predetto Codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcun vuoto normativo, « vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale ».

Segnala quindi come il nuovo orientamento della Corte costituzionale in materia sia legato anche all'indirizzo assunto

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, il 2 ottobre 2014, ha emesso le sentenze « Matelly vs Francia » (ricorso n. 10609/10) e « ADEFDROMIL vs Francia » (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi. In particolare, in tali provvedimenti la Corte EDU definisce la libertà di associazione sindacale come una forma o un aspetto speciale della libertà di associazione (paragrafo 55 della sentenza Matelly; paragrafo 41 della sentenza ADefDroMil); la Corte prosegue, quindi, ricordando come il successivo paragrafo 2 dello stesso articolo non escluda alcuna categoria professionale dal proprio ambito di applicazione e che, rispetto ai membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, gli Stati possono, al più, introdurre « restrizioni legittime », ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione (*l'essence même du droit*), senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, dato che le « *droit de former un syndicat et de s'y affilier fait partie de ces éléments essentiels* ».

In adempimento delle sentenze Matelly ed ADefDroMil il legislatore francese, con la legge n. 2015-917 del 28 luglio 2015, ha modificato la previsione incompatibile con la CEDU, riconoscendo il diritto di associazione professionale secondo quanto stabilito con una specifica disciplina.

Evidenzia quindi come, in attesa di un intervento legislativo in materia, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.

Ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 1 non possono aderire alle richiamate asso-

ciazioni professionali a carattere sindacale il personale della riserva e in congedo, nonché gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Oltre a precisare, al comma 4, che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale, l'articolo, al comma 3, pone il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento.

L'articolo 2 definisce i principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari stabilendo che le associazioni devono operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e che gli statuti devono essere improntati al principio di democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche; di neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici; assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari; assenza di scopo di lucro.

L'articolo 3 definisce il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Al riguardo viene stabilito il principio generale in forza del quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro competente (Ministro della difesa/Ministro dell'economia e delle finanze) che entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo accerta la sussistenza dei requisiti.

Si specifica che l'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è, anch'essa subordinata al preventivo assenso del Ministro competente.

È inoltre contemplata la revoca dell'assenso nel caso di perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella legge. Il potere di revoca spetta al Ministro competente, che

ne informa il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

L'articolo 4 specifica le attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni sindacali (limitazioni) ponendo, in particolare, il divieto di:

assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale;

assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto quella di una o più categorie di personale che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia di appartenenza;

assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o dell'economia e delle finanze;

assumere rappresentanza a carattere interforze.

L'articolo 5 stabilisce, con riferimento alla competenza per materia delle associazioni professionali a carattere sindacale

tra i militari, che queste rappresentano e tutelano i propri iscritti sulle materie di interesse del personale rappresentato ad eccezione delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale, l'impiego del personale. Tali limitazioni sono giustificate in quanto le richiamate materie risultano connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale definendone l'ambito territoriale di operatività.

L'articolo 7 dispone che le associazioni professionali di carattere sindacale tra militari siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo, prevedendo altresì che le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma.

L'articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

Oltre a stabilire i requisiti di eleggibilità, si prevede che la durata delle cariche elettive è di quattro anni e non può essere frazionata.

Non è inoltre consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi e si stabilisce che coloro i quali hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato; si precisa altresì che nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

L'articolo 9 stabilisce i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale, prevedendo al comma 1 che i rappresentanti delle associazioni sindacali svolgano la loro attività sindacale fuori

dell'orario di servizio, salvi incontri autorizzati e le riunioni di cui all'articolo 10.

Il comma 2 indica le attività che possono svolgere le associazioni a carattere sindacale tra militari:

presentare osservazioni e proposte ai ministeri competenti;

essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari;

chiedere di essere ricevute dai ministeri competenti, dagli organi delle forze armate o delle forze di polizia a ordinamento militare e dai rappresentanti di regioni ed enti locali.

In tale contesto, ai sensi del comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il principio e criterio direttivo di conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Si prevede altresì che lo schema di decreto legislativo è sottoposto, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell'articolo 13, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 10 disciplina il diritto di assemblea delle associazioni sindacali.

Si prevede, in particolare, al comma 1, che i militari fuori dall'orario di servizio, possono:

tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso;

in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

Il comma 2 autorizza, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, riunioni che abbiano all'ordine del giorno materie di competenza delle associazioni sindacali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

In base al comma 3 le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni devono essere concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Il comma 4 stabilisce che le controversie in materia sono regolate ai sensi dell'articolo 17-*bis*.

L'articolo 11 disciplina le procedure della contrattazione, attribuendo alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute a livello nazionale, i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Mediante rinvio agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995, sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

il trattamento economico fondamentale e accessorio;

il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

le licenze;

l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

i permessi brevi per esigenze personali;

il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ai sensi dell'articolo 12 le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano, anche attraverso la pubblicazione sui portali istituzionali, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

L'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

In particolare, queste sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.

In tale ambito si prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 14, riguardante la propaganda elettorale, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

Gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive e di pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni.

In particolare, il comma 2-bis dell'articolo 16 prevede che i dirigenti dei sindacati militari nazionali possano avere rapporti con gli organi di stampa e rila-

sciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell'associazione professionale a carattere sindacale e oggetto di contrattazione nazionale di settore, mentre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari sia inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».

L'articolo 17, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del Codice dell'ordinamento militare.

Ricorda in merito che il citato decreto legislativo n. 195 del 1995 ha attuato l'articolo 2 della legge n. 216 del 1992, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 195 del 1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica – previsti dall'articolo 1 – con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.

In relazione alla delega prevista dal comma 1 sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:

abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

novella del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge;

modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Il comma 2-*bis* stabilisce che con un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione della legge.

Il comma 3 attribuisce ad un apposito decreto, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il compito di determinare il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dal richiamato articolo 13.

L'articolo 17-*bis* stabilisce, al comma 1, che le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.

Il comma 2 stabilisce altresì che le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.

Il comma 3 prevede che le predette controversie siano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

Ricorda in merito che il predetto articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministra-

zioni (comprese le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni), ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico (principalmente si tratta dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia) e delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il richiamato articolo 28 della legge n. 300 riguarda la disciplina dei ricorsi al giudice ordinario, da parte degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, contro i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero.

La norma del comma 3 dell'articolo 17-*bis* specifica che a tali giudizi si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'articolo 18 reca norme transitorie e le abrogazioni necessarie a seguito dell'approvazione della nuova disciplina.

In particolare, sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare che disciplinano i vigenti istituti della rappresentanza militare (COCER, COIR, COBAR) e si stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina i distacchi e i permessi restano in carica, esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione, i delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite rileva come il provvedimento riguardi fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare, rilevano le lettere *d*) ed *l*) del comma 2 del predetto articolo 117,

che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Alberto STEFANI, *presidente*, per quanto riguarda l'esame delle proposte di legge C. 478 e abbinate, recanti disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, attualmente all'ordine del giorno del Comitato pareri di oggi, fa presente che la VII Commissione Cultura chiederà un posticipo dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, al momento previsto per lunedì 27 maggio prossimo: pertanto il provvedimento sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno del Comitato pareri nella settimana compresa tra il 27 e il 30 maggio prossimo, alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente presso la VII Commissione.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 1816, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante

misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Il decreto-legge si compone di 16 articoli, suddivisi in III Capi; il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 10, è interamente dedicato a disposizioni speciali per la regione Calabria volte, come specificato dall'articolo 1, a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi proposti pertanto si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale limitato a 18 mesi (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto – legge), con i quali si intende traghettare la sanità calabrese verso situazioni amministrative « normali ».

A tale fine, l'articolo 2 disciplina e rafforza le procedure di verifica dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale (attualmente regolamentate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e di pertinenza delle regioni), prevedendo procedure di verifica straordinaria sui direttori generali, effettuate direttamente dal Commissario *ad acta* per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella regione Calabria.

In particolare si prevede che la verifica è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, e, successivamente, ogni sei mesi ed è diretta ad accertare se le azioni poste in essere dal direttore generale siano coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro. Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolvere il relativo contratto.

L'articolo 3 disciplina la nomina del Commissario straordinario – da parte del

Commissario *ad acta*, previa intesa con la Regione – nel caso di valutazione negativa dell'operato del direttore generale di enti del Servizio sanitario regionale a seguito di verifica straordinaria dell'attività del direttore medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge.

Il comma 1 prevede che, in presenza di valutazione negativa, qualora l'intesa sulla nomina non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. La disposizione specifica che, qualora in luogo del direttore generale sia stato nominato dalla regione Calabria un commissario che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade in ogni caso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e si applicano le disposizioni dell'articolo.

Ai sensi del comma 2 il Commissario straordinario è scelto tra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, « anche » nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

In proposito, ai fini di una valutazione della disposizione, ricorda che, da un lato, la giurisprudenza costituzionale in materia intende tutelare, per l'attivazione del potere sostitutivo, il principio della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, richiamando la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Dall'altro lato, la medesima giurisprudenza appare volta a garantire che, nel caso di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, l'azione del Commissario *ad acta* si possa svolgere al riparo di ogni interferenza da parte di organismi regionali.

Con riferimento al primo aspetto richiama la sentenza n. 165 del 2011, che ha censurato l'articolo 4, comma 2, del

decreto-legge n. 78 del 2009, il quale prevedeva un'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione non conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario. Nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata, che possono chiederne il riesame.

Con riferimento al secondo aspetto della disposizione richiamata, da ultimo, la sentenza n. 117 del 2018, la quale ha affermato che « le funzioni del Commissario devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'articolo 120, secondo comma, Cost. ». Inoltre, la Corte ha ricordato che « il ruolo della Regione non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale ».

L'articolo 4 disciplina la verifica periodica, da parte del Commissario straordinario, sull'attività dei direttori amministrativi e sanitari delle rispettive aziende, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale pronuncia di decadenza dall'incarico dei soggetti verificati e nomina dei sostituti.

L'articolo 5 estende alle aziende sanitarie della regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto.

In merito la disposizione attribuisce al Commissario straordinario il compito di effettuare una verifica, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della Guardia di Finanza, della gestione dell'ente a cui è preposto, alla quale consegue, qualora emergano irregolarità gestionali gravi e reiterate, la previsione della gestione straordinaria dell'ente verificato.

A tale gestione provvede un commissario straordinario di liquidazione, del quale viene la norma disciplina la nomina, le condizioni giuridiche del rapporto ed il compenso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VIII del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con l'espressa menzione di quelle riguardanti il blocco delle procedure esecutive. Si prevede altresì che, entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di liquidazione presenta al Commissario *ad acta*, che l'approva, il piano di rientro aziendale.

L'articolo 6 detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture degli enti del servizio sanitario della regione Calabria.

In particolare, i commi 1 e 2 concernono le procedure per gli enti e le aziende del Servizio sanitario della regione Calabria relativamente all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione.

I commi 3 e 4 riguardano gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nella regione Calabria.

Il comma 5 reca una destinazione specifica di risorse finanziarie per il 2019, in favore del suddetto ammodernamento tecnologico nella medesima regione, nell'ambito delle risorse previste in materia a livello nazionale.

L'articolo 7 modifica la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario della regione Calabria.

Le misure si applicano per diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto e

concernono, nell'ambito delle varie fattispecie contemplate dalla disciplina vigente, l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per determinati delitti, ovvero riscontri situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, nei confronti di un'impresa che eserciti, in base ad accordi contrattuali, attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 prevede lo svolgimento di un'attività di supporto tecnico e operativo da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in favore del Commissario *ad acta* della regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari nominati (ai sensi dei precedenti articoli del decreto – legge) per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della medesima regione. Anche in questo caso le norme si applicano per diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 9 prevede una collaborazione da parte del Corpo della Guardia di Finanza in favore del Commissario *ad acta* della regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione nominati (ai sensi dei precedenti articoli), rispettivamente, per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della stessa regione e per l'eventuale gestione straordinaria del medesimo ente o azienda (gestione relativa alla definizione di entrate ed obbligazioni pregresse).

L'articolo 10 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli precedenti del decreto-legge.

Il Capo II, che si compone degli articoli da 11 a 13, reca misure urgenti su specifiche tematiche del settore sanitario.

L'articolo 11 intende arginare la ormai cronica carenza di personale del servizio sanitario regionale nazionale (SNN), determinatasi a seguito di diversi fattori, fra

i quali il limite di spesa per il personale (riferito alla spesa 2004 diminuita dell'1,4 per cento) previsto a legislazione vigente.

A tale proposito la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione e Provincia autonoma non potrà superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori potranno essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale. Dal 2021, l'incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.

In tale ambito il comma 5, con una norma derogatoria temporanea, intende invece superare le criticità emerse nel procedimento di nomina dei direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali a seguito dell'istituzione dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. I requisiti di ammissione all'elenco non sono stati infatti ritenuti del tutto congrui con la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti dall'ordinamento a tali istituti. Pertanto, in deroga alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 171 del 2016, che ha istituito l'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, e nelle more di una revisione dei requisiti per l'iscrizione in tale elenco, per un periodo limitato a 18 mesi, il comma 5 permette che le nomine dei direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali siano effettuate con le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2012, riguardante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.

L'articolo 12 proroga al 2021 l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9

maggio 2018, n. 58, al fine di consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato.

Per i medici veterinari viene estesa la specifica disciplina già prevista a legislazione vigente ai fini dell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.

Inoltre, per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia idonei all'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti.

L'articolo 13 al comma 1 interviene in tema di carenza di medicinali, estendendo da due a quattro mesi il termine temporale entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute a informare l'Agenzia italiana del farmaco dell'interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Inoltre, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale.

Il comma 2 estende al 2019, in via transitoria ed eccezionale, la possibilità di ripartire le risorse finanziarie (a valere sul Fondo sanitario nazionale) accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. L'urgenza dell'intervento, peraltro richiesto dalle regioni come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità di garantire il riparto delle predette risorse in modo da evitare l'insorgere di criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio regionali.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 14 a 16, reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

L'articolo 14 reca la copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 15 stabilisce una durata di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I, in relazione alla specifica disciplina prevista per il Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo comunque la cessazione delle funzioni dei direttori generali degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale, eventualmente nominati nei 30 giorni precedenti alla predetta data.

Sono inoltre revocate, in ogni caso, le procedure selettive dei direttori generali eventualmente in corso alla medesima data.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, in particolare al Capo I, intervenga sulla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con la finalità di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Per quanto attiene poi alle disposizioni dei Capi II e III, vengono in rilievo (all'articolo 13) le materie « professioni », « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e per taluni aspetti, la materia « formazione professionale », di competenza legislativa regionale, nonché (agli articoli 11 e 12) la materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Al riguardo segnala come la giurisprudenza costituzionale abbia in proposito evidenziato, in più occasioni, come il necessario intreccio e sovrapposizione di ma-

terie, quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 187 del 2012, n. 330 del 2011 e n. 200 del 2009) fa sì che la disciplina della materia sia interamente improntata al principio di leale cooperazione.

Su tale tematica occorre anche richiamare l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il quale consente al Governo di sostituirsi a organi della regione nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La disposizione costituzionale richiamata prevede che la legge definisca le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Emanuele PRISCO (FdI) esprime alcuni dubbi circa il contenuto del provvedimento in esame, in particolare per quanto riguarda la compatibilità con le previsioni costituzionali delle norme circa le modalità di nomina dei vertici degli enti del servizio sanitario regionale nonché circa il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e il rispetto delle autonomie regionali.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), nell'esprimere condivisione per un intervento teso a riportare alla normalità i livelli di assistenza sanitaria in Calabria, rilevando piuttosto una certa debolezza delle disposizioni del Capo I del provvedimento, che, a suo avviso, avrebbero potuto essere più incisive, si dichiara tuttavia sorpreso che la relatrice nella sua proposta di parere non faccia alcuna menzione in ordine al

rispetto delle competenze regionali in materia, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Nel ricordare che vi sono già ricorsi pendenti presso la Corte costituzionale per quanto concerne la nomina del Commissario *ad acta*, fa notare, infatti, che il provvedimento entra proprio nel merito della gestione sanitaria commissariale.

Non ritiene dignitoso, dunque, che la Commissione non si esprima sugli aspetti del provvedimento che riguardano il riparto di tali competenze legislative, in relazione ai quali è presumibile aspettarsi anche la presentazione di un ricorso alla Corte costituzionale da parte della regione Calabria.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, conferma la sua proposta di parere, rilevando come, rispetto alle tematiche affrontate dal decreto – legge, il vero profilo di incostituzionalità sia costituito dalla pessima gestione della sanità calabrese, che l'ha trasformata in una sorta di vero e proprio «bancomat», perpetrando giganteschi sprechi e violando il diritto dei cittadini residenti in quell'area di godere dei livelli essenziali di assistenza loro spettanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente e il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, cessa di fare

parte della Commissione il deputato Giorgio Silli.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, delle abbinare proposte di legge costituzionale C. 1511 Bruno Bossio, C. 1647 Ceccanti e C. 1826 Brescia, recanti modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

Le proposte di legge costituzionale in esame intervengono in materia di elettorato del Senato, con la finalità di ridurre i limiti di età previsti dalla Carta costituzionale; in particolare, le proposte di legge C. 1511 e C. 1647 intervengono sia sull'elettorato attivo sia su quello passivo, mentre la proposta di legge C. 1826 interviene solo sull'elettorato attivo.

Al riguardo ricorda, in via preliminare, che la disciplina attualmente vigente, in relazione all'elettorato attivo, prevede che votino per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:

la maggiore età (18 anni) per l'elezione dei deputati, secondo quanto previsto dall'articolo 48, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967;

il compimento del 25° anno di età per l'elezione dei senatori, secondo quanto previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, della Costituzione il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. In base a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente n. 223 del 1967, la legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo.

Per quanto concerne invece l'elettorato passivo, rammenta che, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, e dell'articolo 58, secondo comma, della Costituzione, possono essere eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo) i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

Passando al contenuto dei provvedimenti, rileva come tutte le proposte di legge costituzionali (C. 1511, C. 1647 e C. 1826) – attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione – intervengano sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni.

A tale fine, la proposta di legge C. 1511 interviene sull'articolo 58, primo comma, sostituendo le parole « che hanno superato il venticinquesimo anno di età », con le parole « che hanno compiuto la maggiore età », mentre le proposte di legge C. 1647 e C. 1826 si limitano a sopprimere le parole « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età », proponendo una formulazione peraltro già contenuta nell'articolo 56, primo comma, per la Camera dei deputati.

Le proposte di legge costituzionali C. 1511 e C. 1647 modificano altresì le previsioni sull'elettorato passivo del Senato, di cui all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione, riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni, realizzando in tal modo una piena uniformità dei requisiti di elettorato attivo

e passivo per il Senato della Repubblica a quelli già previsti per la Camera dei deputati.

In tale contesto segnala come negli anni passati l'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo e passivo è stata spesso incluso nelle diverse ipotesi di riforma costituzionale discusse in Parlamento. Nel corso della XVI legislatura è stata presentata e discussa una proposta di riforma *ad hoc*.

In particolare, nel corso della XVII legislatura il testo di riforma costituzionale approvato dal Parlamento, sul quale l'esito del *referendum* svolto ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione non è stato favorevole, prevedeva una Camera inalterata nella sua composizione di 630 deputati e un Senato di 95 senatori elettivi di secondo grado.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, il testo prevedeva che i senatori fossero eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano fra i loro componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Veniva al contempo disposta la soppressione dell'articolo 58 della Costituzione. Di conseguenza non era più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per esercitare il diritto di voto divenendo il requisito di età, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo, corrispondente a quello delle suddette cariche territoriali, quindi pari a 18 anni.

Per la Camera, invece, l'età anagrafica per essere eletti restava fissata a 25 anni (ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione).

Ricorda altresì che nel corso della XVI Legislatura la Commissione Affari costituzionali del Senato ha esaminato numerosi disegni di riforma costituzionale, prospettanti tra l'altro modifiche dell'elettorato attivo e passivo delle Camere. Il testo approvato dal Senato fu trasmesso alla Camera (A.C. n. 5386) dove, dopo la seduta iniziale svolta dalla I Commissione il

7 agosto 2012, l'iter del disegno di legge si conclude, con la cessazione della legislatura.

In quella proposta, era previsto un Senato di 250 senatori (più i senatori a vita e quelli di diritto a vita) con l'abbassamento del requisito di elettorato attivo alla maggiore età e di quello di elettorato passivo a trentacinque anni. Alla Camera, composta di 508 deputati, il requisito di età per l'elettorato passivo era ridotto da 25 a 21 anni, mentre quello dell'elettorato attivo coincideva con la maggiore età.

Nel corso della stessa Legislatura, inoltre, la Camera ha approvato un progetto di legge finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale ed a equiparare l'elettorato attivo a quello passivo (A.S. 2921). Il Senato non ha concluso l'esame del testo prima della conclusione della legislatura.

Il disegno di legge interveniva esclusivamente sull'eleggibilità dei membri del Parlamento (e non anche sul diritto di voto attivo), equiparando completamente il limite di età tra elettorato attivo e passivo, attraverso l'adeguamento del secondo al primo. In tal modo, si prevedeva che fossero eleggibili alla Camera i maggiori di 18 anni (in corrispondenza con l'elettorato attivo) e al Senato di 25 anni (in corrispondenza, anche in questo caso, con l'elettorato attivo).

Auspica, in conclusione, che sia possibile sviluppare un lavoro costruttivo tra i gruppi in vista di una rapida conclusione dell'iter dei provvedimenti. Al riguardo, fa notare che, mentre sulla questione dell'elettorato attivo per l'elezione del Senato è possibile immaginare un'ampia condivisione, in piena intesa con il relatore Ceccanti, sul tema dell'elettorato passivo per l'elezione di quel ramo del Parlamento tra i relatori si registrano alcune differenze di orientamento, in relazione alle quali sarà opportuno svolgere i necessari approfondimenti di merito. Ritiene, dunque, che sarà importante conoscere la posizione dei gruppi, in particolare su tale secondo aspetto, al fine di avviare una discussione

proficua che possa condurre, quanto prima, a definire un punto di incontro e a un risultato efficace.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, richiamando l'attenzione su alcuni aspetti evidenziati nella documentazione predisposta dagli uffici, ricorda, in primo luogo, come già nella IX Legislatura, nella relazione presentata dalla cosiddetta « Commissione Bozzi », fosse stata auspicata la fissazione dell'elettorato attivo per il Senato al conseguimento della maggiore età, in quanto la limitazione prevista dall'articolo 58 della Costituzione era evidentemente già allora considerata un'anomalia sotto il profilo della rappresentanza democratica.

Segnala, inoltre, come anche la comparazione con gli ordinamenti degli altri Paesi europei vada nella direzione del riconoscimento dell'elettorato attivo per entrambe le Camere al compimento della maggiore età.

Rileva, infine, come sia opportuna una riflessione anche sul tema dell'elettorato passivo, segnalando al riguardo come il progetto originario redatto dalla Commissione per la Costituzione dell'Assemblea costituente prevedesse la fissazione dell'elettorato passivo per il Senato a 35 anni, elevati a 40 nel corso dell'esame del testo da parte dell'Assemblea.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede l'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 295 Meloni, la quale interviene anch'essa sulla tematica dell'elettorato passivo del Senato, oltre che su altre questioni connesse.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Prisco, segnala come la proposta di legge costituzionale C. 295 Meloni non possa essere abbinata d'ufficio ai provvedimenti in esame, in quanto riguarda, oltre all'elettorato passivo del Senato, anche altre materie diverse dall'elettorato. In proposito rileva peraltro come la Commissione possa certamente deliberare di procedere a tale abbinamento.

Emanuele PRISCO (FdI) ribadisce la richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 295.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, nella quale si sono svolti alcuni interventi di carattere generale, alcuni deputati si erano riservati di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Emanuele FIANO (PD) ritiene sia preliminarmente necessario comprendere se l'orientamento della relatrice sia quello di limitare la discussione alla riforma della polizia locale in senso stretto ovvero affrontare anche le altre questioni, quali quella delle politiche di sicurezza integrate, trattate da alcune delle proposte di legge in esame e richiamate dalla medesima relatrice nella seduta dell'8 maggio scorso, dichiarando, a nome del proprio gruppo, di ritenere preferibile la seconda opzione, vale a dire quella di un intervento legislativo dallo spettro più ampio.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, ribadisce l'opportunità di svolgere un esame di ampio respiro, in modo da prevedere, oltre ad una specifica riforma della polizia locale, un intervento organico sul tema delle politiche integrate della sicurezza, come peraltro previsto dalla maggior parte delle proposte in titolo, tenuto conto che anche recenti provvedi-

menti del Governo in carica, quali in particolare il « decreto sicurezza », sono andati in quella direzione. Giudica dunque opportuno che i gruppi si pronuncino su tale aspetto e che si definisca un perimetro di esame adeguato.

Francesco Paolo SISTO (FI) esprime la preoccupazione che l'eventuale ampliamento dell'ambito dell'intervento normativo possa comportare un rallentamento dei tempi, che, al contrario, potrebbero essere più rapidi se ci si limitasse ad affrontare soltanto le questioni concernenti la riforma dell'ordinamento della polizia locale, anche in considerazione dell'urgenza di tale riforma e delle aspettative al riguardo dei lavoratori del settore.

Emanuele PRISCO (FdI) ritiene anzitutto necessario comprendere se il Governo intenda apportare il suo contributo in tale sede, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo, di iniziativa parlamentare, o se abbia in realtà intenzione di portare all'attenzione del Parlamento una sua iniziativa. Entrando nel merito dei provvedimenti in oggetto, fa presente di non avere alcuna preclusione a sviluppare l'oggetto dell'esame alle politiche integrate di sicurezza, purché sia assicurate modalità di discussione adeguate, che, anche attraverso il confronto con i rappresentanti tecnici e politici del Ministero dell'interno, permettano di sciogliere le principali questioni in gioco. Si chiede, ad esempio, se si voglia andare nella direzione di un modello di polizia locale di impronta americana come quello che opera in alcune regioni del Nord, tra cui richiama la Lombardia, o se si intenda preferire un modello di polizia dal carattere più municipale, che definisce « impiego ».

Auspica, infine, che le relatrici possano elaborare un testo unificato efficace, il quale possa costituire una buona base di partenza per la discussione, sussistendo, a suo avviso, tutte le condizioni per elaborare un intervento organico ed efficace.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime apprezzamento per l'ampiezza del

dibattito e assicura la massima attenzione da parte del Governo sul tema della riforma dell'ordinamento della polizia locale, rilevando come essa sia ineludibile, anche perché la disciplina attualmente vigente risale al 1986.

Ricorda quindi come negli ultimi anni la polizia locale, ferma restando la distinzione rispetto alle forze di polizia dello Stato, abbia assunto un ruolo sempre più rilevante, anche nell'ambito delle politiche perseguite dai ministri Maroni e Minniti e, da ultimo, dal ministro Salvini. Osserva, in particolare, come la polizia locale rivesta un ruolo essenziale nei patti per la sicurezza sottoscritti a livello territoriale e come essa sia chiamata ad agire, in particolare per quanto concerne la sicurezza urbana, in sinergia con le forze di polizia dello Stato, da un lato, e con le associazioni di cittadini che, nel rispetto della legge, concorrono alla tutela della sicurezza urbana segnalando situazioni di pericolo o di degrado, dall'altro.

Assicura da parte del Governo un atteggiamento di rispetto e attenzione nei confronti del dibattito parlamentare, che tuttavia non potrà comportare la rinuncia all'assunzione, laddove ritenuto necessario, di un'iniziativa autonoma, attraverso gli strumenti legislativi a disposizione dell'Esecutivo, anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento normativo in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che la Commissione sarà chiamata a svolgere un lavoro importante, anche attraverso lo svolgimento di un'attività conoscitiva che sarà definita in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, con la quale, dando voce alle sensibilità degli operatori del settore, sarà certamente possibile acquisire elementi di conoscenza che saranno utili, a suo avviso, anche al Governo.

Emanuele FIANO (PD) rileva alcuni dei provvedimenti in esame, tra cui richiama la proposta C. 242, a sua prima firma, e la proposta C. 705, a prima firma della deputata Polverini, intervengano in materia di potere di ordinanza dei sindaci,

prevedendolo, oltre che per i provvedimenti urgenti e contingibili, anche per altre circostanze, tra cui richiama le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano.

Fa notare che le previsioni di ampliamento del potere dei sindaci in materia di « Daspo urbano » vadano nella medesima direzione intrapresa dal precedente Governo di centrosinistra, in particolare dall'ex Ministro dell'interno Minniti, ripresa anche dal Governo in carica, con il cosiddetto « decreto sicurezza ». Sottolinea, infatti, come sia stato proprio il precedente Governo di centrosinistra ad ampliare il potere dei sindaci in materia di riqualificazione urbana, contemplando la possibilità di intervenire non solo in presenza di situazioni di urgenza ma anche attraverso interventi di pianificazione strategica.

Manifesta preoccupazione, dunque, per il fatto che una recente circolare ministeriale, adottata lo scorso 17 aprile, sembra andare nella direzione opposta, depotenziando il potere dei sindaci e introducendo la possibilità di adottare in materia anche ordinanze prefettizie. Al riguardo si dichiara stupito che sia proprio un Ministro della Lega, e comunque questo Governo, ad adottare iniziative di stampo centralista, le quali sono suscettibili di creare un conflitto tra potere centrale e potere locale, facendo presente che il suo gruppo si dichiara contrario a questa impostazione, ritenendo fondamentale, ai fini della sicurezza urbana, che il predetto potere di ordinanza rimanga in capo ai sindaci, anche in considerazione della loro legittimazione elettiva. Evidenzia pertanto l'esigenza di correggere tale provvedimento, che giudica profondamente sbagliato e contraddittorio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi.**C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina.***(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1831).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la proposta C. 1831 Macina, assegnata oggi alla Commissione in sede referente, è abbinata alla proposta di legge C. 954 Elvira Savino, in quanto vertente sulla medesima materia.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge abbinata C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina, in materia di conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi.

Le proposte di legge, che si compongono entrambe di un articolo unico, costituito da un solo comma, e che hanno contenuto identico, autorizzano l'emana-zione di un decreto del Presidente della Repubblica con il quale conferire alla città di Brindisi il titolo di « città già capitale d'Italia », specificando che di tale titolo la città di Brindisi potrà fregiare il proprio gonfalone.

Le relazioni illustrative delle proposte di legge affermano al riguardo che si intende in tal modo riconoscere il ruolo svolto dalla città di Brindisi nella storia d'Italia, con riferimento particolare ai fatti verificatisi nel periodo storico che va dal 10 settembre 1943 sino al febbraio dell'anno successivo, quando a Brindisi ebbe sede il Governo guidato da Pietro Badoglio per cinque mesi, fino all'11 febbraio 1944.

Le relazioni sottolineano che la permanenza delle istituzioni dello Stato a Brindisi in quel periodo segnarono l'avvio del processo che portò alla costituzione della Repubblica italiana, ricordando altresì che il 13 gennaio 1960, l'allora Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Gronchi,

con decreto a sua firma, riconobbe a Brindisi « la medaglia d'argento al valore civile », con la seguente motivazione:

« Sopportava con intrepido coraggio e fiero comportamento numerosi bombardamenti sacrificando la vita di molti suoi figli all'ideale patriottico ». E ancora: « In virtù della sua posizione geografica, partecipò con l'intera popolazione attivamente alle operazioni belliche. Fu sede del primo governo democratico della nuova Italia ».

Per quanto riguarda il contenuto dei provvedimenti in esame, essi specificano che il predetto decreto presidenziale è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante « Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ».

La richiamata disposizione della legge n. 13 del 1991 stabilisce gli atti che devono essere adottati con la forma del decreto presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, includendovi, nel caso di specie, anche il conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, « nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge ».

Per quanto concerne il titolo di capitale d'Italia, ricorda che è la Costituzione, dopo la riforma del 2001, all'articolo 114, terzo comma, a riconoscere tale ruolo in capo alla città di Roma e a riservare alla legge dello Stato il compito di definire l'ordinamento della città di Roma in relazione al ruolo di capitale della Repubblica.

Rammenta, inoltre, che la prima capitale del Regno d'Italia è stata Torino, a partire dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1861, n. 4761, che ha proclamato Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Successivamente, tale titolo è stato riconosciuto in capo alla città di Firenze dal 1865 al

1871, in virtù della legge 11 dicembre 1864, n. 2032, che deliberò il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze, a garanzia degli accordi recati dalla Convenzione di Settembre, stipulata lo stesso anno con la Francia di Napoleone III (il trasferimento ebbe luogo nel febbraio del 1865).

In via generale segnala come nell'ordinamento vigente il Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), recependo una disciplina contenuta in un regio decreto (il R.D. 7 giugno 1943, recante l'« Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano ») disegna un procedimento finalizzato solo all'acquisizione del titolo di città, il quale è concesso, su iniziativa (proposta) del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica. Vi possono aspirare, ai sensi dell'articolo 18 del TUEL, i comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza. Il provvedimento finale rientra nella categoria degli atti concessori di titoli onorifici.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione del titolo onorifico di « città già capitale di Italia », che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, sia riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Francesco Paolo SISTO (FI) propone di avviare la procedura per chiedere il trasferimento alla sede legislativa dell'esame dei provvedimenti, sollecitando a tutti i gruppi a sottoscrivere tale richiesta.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, concorda con l'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede legislativa dell'esame delle proposte di legge, rilevando peraltro l'opportunità di ampliare l'ambito dell'intervento legislativo a tutte le altre città, quali Salerno e Torino, che abbiamo rivestito il ruolo di Capitale d'Italia.

Stefano CECCANTI (PD) segnala a sua volta l'esigenza di tenere conto anche della città di Salerno, ai fini della definizione dell'ambito dell'intervento legislativo.

Francesco Paolo SISTO (FI) concorda con l'esigenza di considerare tutte le città che siano state capitali d'Italia, ribadendo la sua proposta di chiedere il trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;

evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, in aderenza alle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che «I militari pos-

sono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;

segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi le materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali», riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *d)* ed *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1816, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

rilevato come il Capo I del decreto – legge persegue l'importante obiettivo di ripristinare nella regione Calabria il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, nonché di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, riportando la sanità calabrese in una condizione di normalità;

evidenziato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto – legge, in particolare al Capo I, intervenga sulla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con la finalità di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

segnalato altresì, per quanto concerne le disposizioni dei Capi II e III, come il decreto – legge intervenga sulle materie

« professioni », « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e per taluni aspetti, sulla materia « formazione professionale », di competenza legislativa regionale, nonché sulla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

evidenziato a tale proposito come la giurisprudenza costituzionale abbia in proposito evidenziato, in più occasioni (sentenze n. 187 del 2012, n. 330 del 2011 e n. 200 del 2009), come il necessario intreccio e sovrapposizione di materie, quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica faccia sì che la disciplina della materia sia interamente improntata al principio di leale cooperazione;

richiamato in merito l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il quale consente al Governo di sostituirsi a organi della regione nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa europea, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richie-

dono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a prescindere dai confini territoriali dei governi locali, prevedendo che la legge definisca le procedure atte a garantire che i poteri

sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Esame emendamenti C. 506-A ... 40

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 40

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 42

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; *b)* Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; *c)* Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 44

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda ed abb. (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) .. 53

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 56

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda ed abb. (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 57

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 59

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 57

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 60

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 58

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 63

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 Costa (*Seguito esame e rinvio*) 58

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 maggio 2019.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Esame emendamenti C. 506-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.55 e dalle 17.55 alle 18.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680 approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1680, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede

dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. Segnala che la proposta in esame riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge presentato nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati nel novembre del 2017 ma il cui *iter* al Senato non fu ultimato a causa della conclusione della legislatura. Evidenzia che l'Accordo in esame, che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 (e modificato l'anno successivo), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.

Ricorda inoltre che L'IDLO (*International Development Law Organization*), istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello *status* di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto, ed è ormai considerata un riferimento fondamentale, a livello internazionale, nel settore della giustizia. L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'IDLO, attiva in Americhe, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, può vantare competenza nello sviluppo istituzionale e *legal empowerment*, esperienza in diversi sistemi giuridici ed un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.

Quanto al contenuto dell'Accordo di sede in esame, rileva che lo stesso consta di 18 articoli dedicati alle definizioni (articolo I), alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO (articolo II), all'inviolabilità della medesima (articolo III), alla sua protezione (articolo IV) ed alla fornitura dei servizi pubblici (articolo V). L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione, che godrà dell'immu-

nità giurisdizionale, con riferimento a qualsiasi atto di natura sia pubblica sia privata, e dei suoi beni, che saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione confisca ed esproprio o qualsiasi altro intervento di qualsivoglia natura od origine. Con l'articolo VII il Governo riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IDLO e la capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Dopo l'articolo VIII, relativo al regime delle comunicazioni, che non potranno essere soggette a censura o ad altra forma di ingerenza o di intercettazione, l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XI le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII. Sottolineo che altre norme individuano i privilegi e le immunità per i rappresentanti degli Stati e i membri del Consiglio consultivo (articolo XIII) e per gli esperti impegnati in missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione (articolo XIV), nonché per il personale stabile della struttura (articolo XV), precisando che tali privilegi e immunità non sono conferiti a vantaggio personale degli interessati ma ad esclusivo interesse dell'Organizzazione (articolo XVI). L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.

Quanto alla proposta di legge, fa presente che essa si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rilevare che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in titolo dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, chiede se la Commissione Bilancio abbia già provveduto ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione stessa.

Enrico COSTA (FI) osserva che l'articolo VIII dell'Accordo in titolo, relativo al regime delle comunicazioni, dispone che le comunicazioni non potranno essere soggette a censura o ad altra forma di ingerenza o di intercettazione. Chiede chiarimenti in ordine a tale disposizione, a suo avviso difforme rispetto alla normativa nazionale in materia di intercettazioni, non comprendendo le ragioni di un regime di deroga sulle stesse.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che il testo dell'Accordo in titolo non è suscettibile di modificazioni, dovendo la Commissione esprimersi esclusivamente sul disegno di legge di ratifica e di esecuzione dello stesso.

Enrico COSTA (FI) precisa di aver richiesto un chiarimento su un aspetto specifico dell'Accordo proprio per poter valutare come esprimersi sul disegno di legge di ratifica dello stesso.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, sottolinea che l'articolo VIII dell'Accordo in titolo dispone che tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a

censura o ad altra forma di intercettazione o di ingerenza. Ricorda, inoltre, che la Sezione 11 dell'Accordo si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

Enrico COSTA (FI) rileva che quindi è prevista un'esenzione analoga a quella dei diplomatici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna, pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1648, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. L'Accordo in esame contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakistan, adottata per rispondere alla cre-

scente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. La strategia, che trova applicazione in una pluralità di ambiti, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli paesi dell'area. Per quanto riguarda, in particolare, il Kazakistan, l'Accordo rappresenta il coronamento di un percorso di progressivo avvicinamento all'Unione europea iniziato nel 2008 e si definisce rafforzato, in quanto, secondo una formula innovativa, intende dare conto dell'approfondimento delle relazioni applicabili dalla UE a Paesi *partner* che, pur non rientrando nella Politica europea di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave. In tale contesto, l'Accordo, il primo del genere con un Paese dell'Asia centrale, è volto a innovare il quadro giuridico dei rapporti tra l'UE e il Kazakistan e amplia, rispetto al precedente assetto, i settori di collaborazione, con particolare riferimento alla cooperazione economica. Ricordo infine che il Parlamento europeo, che ha espresso parere favorevole alla conclusione dell'Accordo, ha approvato lo scorso 14 marzo una risoluzione in cui esorta il Kazakistan al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, adempiendo agli obblighi internazionali assunti.

Rammenta che l'Accordo – che consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo – stabilisce i principi generali e gli obiettivi (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); commercio e imprese (titolo III, che regola gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia di cultura, ricerca e

innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. È istituito inoltre un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo.

Per i profili di competenza della Commissione Giustizia, rilevano il titolo III, Commercio e imprese, contenente disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale (capo 7) e la risoluzione delle controversie (capo 14), e il titolo V relativo alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

Segnala, in particolare, che tra gli obiettivi del citato capo 7 vi è il conseguimento di un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine il capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e dagli altri accordi internazionali nel settore, prevedendo che le autorità giudiziarie di ciascuna delle parti, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, possano adottare misure provvisorie e cautelari nonché misure correttive, stabilendo altresì i criteri per la determinazione del risarcimento del danno. Il capo XIV definisce invece un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate. Tale meccanismo, qualora la controversia non sia stata risolta mediante procedure di consultazione in buona fede, prevede il ricorso ad un collegio arbitrale, costituito da esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai governi delle parti. In caso di ricorso al collegio arbitrale, la parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e for-

nisce la base giuridica della contestazione; quanto alla parte convenuta, essa adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale, presentata entro 120 giorni dalla richiesta. Le parti possono ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC.

Come anticipato, il titolo V – denominato cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia – riguarda in particolare la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. Rileva inoltre che l'Accordo impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. È rafforzata, inoltre, la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. Ciò può includere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakistan alle convenzioni del Consiglio d'Europa e la relativa attuazione nei procedimenti penali, l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e la cooperazione con Eurojust.

In tema di lotta alla criminalità, l'Accordo prevede che la collaborazione si estenda alla repressione di tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a

dare efficace attuazione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, e ai suoi tre Protocolli, utilizzando tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo, pari a euro 15.280 annui a decorrere dal 2019, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nello stigmatizzare la scarsa attenzione posta dai colleghi della maggioranza ai lavori della Commissione, auspica, per il futuro, che la stessa possa disporre di tempi congrui per effettuare le opportune valutazioni sui provvedimenti al suo esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, prende atto della richiesta della collega Bartolozzi, scusandosi per le condizioni di lavoro nelle quali sono stati posti i colleghi, ma sottolinea che i lavori dell'Assemblea si sono protratti fino alle 14.30 della giornata odierna e che riprenderanno alle ore 15.30, contraendo, di fatto, il tempo a disposizione delle Commissioni. Rammenta inoltre che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,

fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

C. 1798 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna, pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge relativo all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

Relativamente al secondo Protocollo aggiuntivo, segnala che lo stesso mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978, in particolar modo ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza. Tiene inoltre conto dell'esigenza di proteggere i

diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Tale Protocollo è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi (come, ad esempio, l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).

Il secondo Protocollo è entrato in vigore il 1° febbraio 2004, dopo la ratifica di tre stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Danimarca e Polonia). Attualmente il Protocollo è in vigore in 39 Stati, tra cui Cile e Israele non membri del Consiglio d'Europa. Lo stesso è articolato in tre capitoli. Il capitolo I contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959 (articoli 1-6), il capitolo II raggruppa le disposizioni nuove (articoli 7-29) e il capitolo III contiene le disposizioni finali (articoli 30-35).

Evidenzia che l'articolo 1, relativo al campo d'applicazione, obbliga lo Stato richiesto a trattare le domande di assistenza giudiziaria con celerità, ed estende il campo d'applicazione ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa. La formulazione, che riprende quella dell'articolo 49, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tiene conto del fatto che lo stesso reato è perseguito in alcuni Stati da un'autorità penale e in altri da un'autorità amministrativa (come nel caso delle violazioni in materia di circolazione stradale). Le condizioni necessarie per la cooperazione con un'autorità amministrativa sono soddisfatte quando quest'ultima può condurre

inchieste relative a un reato e proporre, una volta terminata l'inchiesta, l'apertura di un procedimento giudiziario suscettibile di sfociare in una condanna penale. Viene inoltre esteso il campo di applicazione alle persone giuridiche, prevedendo altresì che la domanda di assistenza giudiziaria non possa più essere rifiutata per il solo motivo che il diritto dello Stato richiesto non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche.

L'articolo 2 prevede che le persone partecipanti al procedimento straniero possano assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, quando lo Stato richiedente esige la presenza di tali persone perché ritenuta utile ai fini del procedimento.

L'articolo 3 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente. Tale disposizione sostituisce l'articolo 11 della Convenzione, che prevedeva che le persone detenute nello Stato richiesto possano essere trasferite nello Stato richiedente soltanto quando lo Stato richiedente domanda la loro comparizione in qualità di teste o per un confronto nel quadro di un procedimento penale. Tale campo di applicazione si è rivelato troppo limitato.

Segnala che la regolamentazione attuale non copre segnatamente il caso in cui la persona detenuta deve comparire nello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è perseguita penalmente. Se a tale persona non viene concessa la possibilità di essere presente nello Stato richiedente, il procedimento penale potrebbe essere rallentato o bloccato. Per tale motivo si è imposta una disposizione con un campo d'applicazione più ampio di quello attuale. La nozione « a scopo d'istruttoria » nel paragrafo 1 tiene conto di questa esigenza della prassi. La comparizione ai fini della sentenza è espressamente esclusa per evitare di fare confusione con l'estradizione. L'estradizione, che consiste nel trasferimento di una persona in vista di una decisione penale o dell'esecuzione di una pena, non è quindi coperta dalla disposizione. Il trasferimento di una persona detenuta in virtù dell'ar-

articolo 3 è possibile unicamente nella fase dell'istruzione che precede la sentenza. La disposizione si applica sia ai cittadini degli Stati contraenti sia a quelli di altri Paesi.

L'articolo 4 è relativo alle vie di comunicazione e prevede che le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedita per la stessa via. Si prevede, altresì, la possibilità di scambi diretti per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità amministrative, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3. La via diretta è aperta anche per le domande di consegna sorvegliata e di operazioni di infiltrazione, nonché per le domande di estratti del casellario giudiziale (paragrafi 4-6). In casi urgenti, la trasmissione può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol, paragrafo 7). Il paragrafo 9 prevede la possibilità di ricorrere a mezzi moderni di telecomunicazione per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria e di altre comunicazioni, stabilendo altresì che l'autorità richiedente sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, l'originale della domanda o del documento trasmesso, come pure una traccia scritta della trasmissione. Viene fatto salvo di diritto di ogni Stato di dichiarare a quali condizioni è disposto ad accettare le domande e le comunicazioni trasmesse per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

Ricorda che l'articolo 5 prevede una nuova regolamentazione in materia di spese, mantenendo il principio di gratuità dell'assistenza giudiziaria. Una deroga a tale principio è prevista nel caso di spese relative a periti, trasferimento di persone detenute nonché di spese importanti o straordinarie, nel qual caso le Parti sono invitate a convenirne in anticipo la suddivisione. Lo Stato richiedente deve altresì assumersi tutti i costi legati alle videoconferenze, a meno che le Parti non convengano altrimenti. L'articolo 6 concerne l'indicazione delle autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti. L'articolo 7 prevede l'esecuzione differita delle domande, permettendo non soltanto di rifiu-

tare l'assistenza giudiziaria, ma anche di differire l'esecuzione della domanda, di eseguire la domanda soltanto in parte o di vincolare l'esecuzione della stessa a determinate condizioni.

Evidenzia che l'articolo 8 è relativo alla procedura e attenua leggermente il principio previsto dall'articolo 3 della Convenzione che stabilisce che le domande di assistenza giudiziaria siano trattate conformemente alla procedura dello Stato richiesto. La nuova norma prevede che lo Stato richiesto, in determinati casi, debba rispettare le modalità della procedura estera per eseguire una domanda di assistenza giudiziaria. L'applicazione del diritto procedurale estero è limitata: la formalità richiesta dallo Stato richiedente deve basarsi su una disposizione giuridica interna e non deve essere contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Inoltre, tale disposizione può essere invocata soltanto nella misura in cui il Secondo Protocollo addizionale non preveda espressamente che una domanda debba essere eseguita conformemente alla legislazione dello Stato richiesto. Ciò è il caso, ad esempio, per la consegna sorvegliata (articolo 18, paragrafo 3).

Segnala che l'articolo 9 tratta delle audizioni in videoconferenza fissandone le regole relativamente alle domande di audizione e allo svolgimento delle stesse. L'articolo si applica generalmente alle audizioni di periti e testimoni e, tuttavia, può essere applicato, nel rispetto delle condizioni particolari di cui al paragrafo 8, anche alle audizioni di accusati o imputati. L'audizione in videoconferenza deve essere conforme ai principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto e garantire i diritti procedurali elementari. È previsto che l'Autorità giudiziaria rediga un verbale dell'audizione e lo trasmetta allo Stato richiedente. Il paragrafo 7 dispone che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona si rifiuti di testimoniare o renda una falsa deposizione, lo Stato in cui si trova tale persona deve avere la possibilità di trattarla come sarebbe trattata se fosse com-

parsa a un'audizione nel quadro di un procedimento nazionale. Le Parti possono, con una dichiarazione trasmessa al Segretario generale del CdE, dichiarare di non ammettere l'audizione mediante videoconferenza di un accusato o imputato. L'articolo 10 prevede l'audizione mediante conferenza telefonica limitatamente a testimoni e periti e con il consenso di questi. Tale audizione, inoltre, deve essere prevista dal diritto nazionale dello Stato richiedente e non deve essere contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L'articolo 11 stabilisce che lo scambio di informazioni previsto nell'ambito del riciclaggio di denaro sporco diventa una norma di diritto generale applicabile a tutti i tipi di reati. La norma conferisce alle Autorità competenti la possibilità di trasmettere, a determinate condizioni e senza domanda di assistenza giudiziaria preliminare, informazioni raccolte durante una propria indagine che potrebbero interessare un'autorità estera, preposta al perseguimento penale. L'articolo 12 estende ai beni provenienti da reato, la possibilità di consegna, prevista all'articolo 3 della Convenzione per gli oggetti a scopo probatorio. Tali oggetti sequestrati nello Stato richiesto e frutto di reati potranno essere messi a disposizione dello Stato richiedente ai fini della loro restituzione al legittimo proprietario.

Evidenzia che l'articolo 13 prevede il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della parte richiesta. Tale trasferimento presuppone un accordo tra le autorità competenti delle due Parti e la possibilità da parte di uno Stato di chiedere il consenso della persona richiesta. L'articolo 14 disciplina la comparsa personale delle persone condannate e trasferite. Applicando la Convenzione del CdE del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, è emersa la mancanza di disposizioni che disciplinino il caso in cui, mentre una persona condannata sconta nel proprio Paese d'origine la pena pronunciata all'estero, nel Paese che ha pronunciato la condanna si apre un processo di revisione della sentenza per il quale è richiesta la comparsa personale

della persona interessata. Per colmare tale lacuna, l'articolo in esame stabilisce che gli articoli 11 e 12 della Convenzione relativi al trasferimento temporaneo e all'immunità si applichino per analogia alla comparsa personale delle persone condannate e trasferite nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, ai fini di revisione della sentenza. L'articolo 15 stabilisce che tutti i documenti devono essere notificati in lingua originale, tuttavia se l'Autorità che ha redatto il documento ritenga che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, deve tradurre il documento o almeno le sue parti più importanti. Inoltre se la notifica è effettuata per il tramite delle Autorità dello Stato richiesto, l'autorità che lo ha compilato dovrà corredarlo di una breve informazione sul suo contenuto in una delle lingue dello Stato richiesto.

L'articolo 16 prevede la notifica a mezzo posta al fine di semplificare la notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie a destinatari che si trovano in un altro Paese, in particolare per atti di minore importanza (come multe per infrazioni al codice della strada).

L'articolo 17 è relativo alla osservazione transfrontaliera e riprende quasi interamente l'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, estendendone, tuttavia, il campo d'applicazione alle persone nei confronti delle quali ci sono seri motivi di credere che possano portare all'identificazione o alla localizzazione di una persona ricercata. Inoltre, sono stati aggiunti alla lista dei reati il traffico di stranieri e l'abuso sessuale di fanciulli. Per osservazione s'intende l'osservazione segreta di una persona da parte di un'autorità di polizia durante un periodo prolungato, senza che sia previsto un contatto tra la persona osservata e gli agenti che la osservano.

L'articolo 18 riguarda la possibilità di consegna sorvegliata e prevede l'impegno di ogni Parte contraente a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio, nel quadro di indagini penali relative a reati che possono dare luogo

a estradizione. Le modalità pratiche da seguire per le consegne sorvegliate richiedono una consultazione e una stretta cooperazione tra i servizi e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati.

L'articolo 19 è relativo alle operazioni di infiltrazione e riguarda esclusivamente le indagini penali condotte da agenti che intervengono segretamente o sotto falsa identità. Entrambe le Parti devono approvare l'intervento nel caso specifico di un agente infiltrato. Lo Stato richiesto ha il diritto di rifiutare la domanda.

L'articolo 20 prevede la possibilità di costituire una squadra investigativa comune, sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria, che può essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra, che sarà rivolta a un obiettivo preciso, può essere formata da più stati e sarà costituita nello Stato in cui sarà svolta la maggior parte dell'indagine.

La responsabilità penale e la responsabilità civile dei funzionari è trattata dagli articoli 21 e 22. L'articolo 21 stabilisce che i funzionari di uno Stato diverso dallo Stato in cui si svolge l'operazione siano equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati interessati. L'articolo 22 stabilisce che, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, vale il principio secondo cui uno Stato contraente è responsabile di tutti i danni causati dai suoi funzionari nell'adempimento della missione in questione. Tuttavia lo Stato contraente nel cui territorio sono stati causati i danni dovrà provvedere alla riparazione come fossero stati causati da propri funzionari. L'altro Stato dovrà rimborsare integralmente le indennità versate alle vittime e agli aventi diritto.

L'articolo 23 consente a uno Stato di richiedere misure protezione di testimoni nel quadro di un procedimento penale e prevede che le Autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto debbano convenire misure volte a proteggere le persone interessate.

L'articolo 24 stabilisce che, su domanda della parte richiedente, la parte richiesta, conformemente al suo diritto nazionale, può ordinare misure provvisorie al fine di preservare i mezzi probatori di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati (ad esempio il blocco di un conto bancario). La Parte richiesta può consentire alla domanda parzialmente o ponendo condizioni.

L'articolo 25 prevede che la parte richiedente possa chiedere alla parte richiesta la confidenzialità della domanda, purché ciò sia compatibile con la sua esecuzione.

L'articolo 26 è relativo alla protezione dei dati personali trasmessi sulla base della Convenzione e dei suoi protocolli.

Gli articoli dal 27 al 35 contengono le disposizioni finali relative alla designazione delle autorità, ai rapporti del Protocollo con altri trattati, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Quanto al Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010, segnala che lo stesso crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che l'arrestato medesimo e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articolo 1-4). Al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità (articolo 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'estradizione.

Nello specifico, segnala che l'articolo 1 introduce l'obbligo delle Parti di estradare reciprocamente gli individui ricercati secondo la procedura semplificata, a condizione che la parte richiesta e la persona interessata acconsentano all'applicazione

della procedura. L'articolo 2, relativo all'avvio della procedura, prevede che se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio la procedura di estradizione semplificata non è subordinata alla richiesta formale di estradizione, ma sono sufficienti le informazioni richieste, comunicate dalla parte richiedente (par. 1). Se le informazioni richieste sono considerate insufficienti, la parte richiesta può – in deroga – richiedere informazioni complementari. L'articolo 3 prevede l'obbligo di comunicare all'interessato i motivi dell'arresto e la possibilità dell'applicazione della procedura semplificata. L'articolo 4 disciplina i requisiti formali per la validità del consenso all'extradizione semplificata e della rinuncia alla regola della specialità. L'articolo 5 riguarda la rinuncia alla « regola della specialità » che stabilisce che l'individuo consegnato non può essere né perseguito né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'extradizione.

Evidenzia che l'articolo 6 riguarda le notificazioni in caso di arresto provvisorio e prevede che lo Stato richiesto deve comunicare al più presto allo Stato richiedente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto della persona perseguita penalmente se questa persona ha dato il suo consenso all'extradizione. Stabilisce inoltre che, nel caso lo Stato richiesto decida di non procedere all'extradizione semplificata, nonostante il consenso dell'interessato, deve darne tempestiva comunicazione allo Stato richiedente. L'articolo 7, al fine di snellire ulteriormente le procedure, stabilisce nel caso una persona perseguita decida di consentire all'extradizione semplificata, lo Stato richiesto deve decidere in merito all'extradizione entro venti giorni dal consenso dell'interessato e darne notifica allo Stato richiedente. L'articolo 8 prevede che le comunicazioni previste possano essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi

altro mezzo documentabile per iscritto in modo da consentire alle Parti la verifica della sua autenticità, sia per il tramite dell'INTERPOL. La Parte può sempre essere richiesta di fornire l'originale o una copia certificata conforme degli atti di estradizione. In tale ambito va menzionata in particolare l'iniziativa *e-Extradition* con cui l'INTERPOL intende fornire agli Stati uno strumento per la trasmissione sicura e autenticabile per via elettronica degli atti di estradizione. L'articolo 9 stabilisce che l'individuo estradato debba essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

L'articolo 10 nel caso l'individuo ricercato dia il proprio consenso all'extradizione semplificata dopo la scadenza del termine di dieci giorni, previsto all'articolo 6 del presente Protocollo, e la parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione, la Parte richiesta applicherà la procedura di estradizione semplificata.

L'articolo 11 prevede che relativamente la domanda di transito della persona perseguita attraverso il territorio di una parte terza conterrà soltanto le informazioni previste per la procedura semplificata. La Parte cui è richiesto di concedere il transito potrà richiedere informazioni complementari, se quelle fornite siano ritenute insufficienti.

Gli articoli da 12 a 19 contengono le disposizioni finali, relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Con riferimento, infine, al Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, segnala che lo stesso emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la

presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.

In particolare, l'articolo 1, relativo alla prescrizione, modifica le norme previste all'articolo 10 della Convenzione e stabilisce che la prescrizione può impedire l'estradizione solamente se il reato è prescritto secondo il diritto dello Stato richiedente (paragrafo 1). Ai sensi del paragrafo 2, l'estradizione non può di principio essere rifiutata invocando che l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto. Con questa disposizione il Quarto Protocollo addizionale recepisce gli sviluppi intervenuti negli accordi multilaterali e bilaterali di estradizione di numerosi Stati. La disciplina prevista dai paragrafi 1 e 2 può, tuttavia, essere oggetto di una riserva. Ai sensi del paragrafo 3, lettera *a*), è possibile formulare una riserva generale con riferimento a tutti i reati sui quali lo Stato richiesto ha esso stesso giurisdizione penale.

L'articolo 2 innova la normativa vigente e stabilisce che le domande di estradizione non devono più essere presentate esclusivamente per via diplomatica o attraverso i ministeri della giustizia. Ogni parte che intenda designare un'Autorità competente diversa dal ministero della giustizia notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria autorità competente. La nuova norma tiene conto del fatto che in alcuni Stati contraenti non è il Ministero di giustizia a presentare o ricevere le domande di estradizione, bensì un'altra autorità, ad esempio la procura generale.

L'articolo 3 modifica la regola della specialità prevista all'articolo 14 della Convenzione, con riferimento alle domande di estensione del perseguimento ad altri reati commessi prima dell'estradizione (cosiddetta « domanda suppletiva »). La funzione del paragrafo 1 consiste soprattutto nell'introdurre termini o rafforzare i termini vigenti affinché si possa rapidamente chiarire se la regola della specialità può essere eventualmente in-

franta e se lo Stato in cui un individuo è stato estradato può avviare un procedimento penale nei confronti di tale individuo anche per altri reati. Il paragrafo 2, lettera *a*), stabilisce, inoltre, che la regola della specialità non impedisce che nello Stato richiedente vengano condotti accertamenti nei confronti dell'estradato se tali accertamenti non limitano la sua libertà personale.

Sottolinea che di particolare interesse è il paragrafo 3, introdotto nel Protocollo per evitare lacune nel perseguimento penale in determinate situazioni. In virtù di questo paragrafo, una Parte contraente può, mediante dichiarazione, consentire che la Parte richiedente contravvenga alla regola della specialità e limiti la libertà dell'individuo perseguito. La possibilità di limitare la libertà dell'individuo perseguito presuppone la reciprocità: la controparte deve a sua volta avere formulato un'analogha dichiarazione. Inoltre la Parte richiedente deve, contestualmente all'ordine di limitazione della libertà o successivamente, presentare alla Parte richiesta una domanda suppletiva ai sensi del paragrafo 1, lettera *a*), e quest'ultima deve averne a sua volta confermata la ricezione. Questa norma è concepita per disciplinare la seguente situazione: uno Stato chiede l'estradizione di un individuo per perseguirlo per un determinato reato. L'individuo viene consegnato e viene condotta un'inchiesta penale. Nel corso dell'inchiesta i sospetti iniziali non vengono corroborati, ma emergono comunque prove del coinvolgimento dell'estradato in un altro reato, anche più grave. Per non violare la regola della specialità, l'estradato dovrebbe, quindi, essere scarcerato prima che lo Stato richiesto abbia la possibilità di acconsentire all'estensione dell'inchiesta penale per questa nuova fattispecie. Di conseguenza, l'individuo perseguito potrebbe sottrarsi con la fuga a un nuovo procedimento penale. La norma introdotta al paragrafo 3 permette di eliminare questo rischio: l'estradato può essere trattenuto in arresto se la Parte richiedente presenta direttamente una domanda suppletiva per la nuova fattispecie. Il paragrafo 4 con-

ferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, ai sensi del quale se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura l'individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.

L'articolo 4 stabilisce che la Parte richiama debba decidere nel termine di novanta giorni se consentire la riestradizione dell'estradato verso uno Stato terzo.

L'articolo 5 novella le disposizioni relative al transito e stabilisce che vada in linea di principio consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che l'estradizione non si basi su un reato considerato dalla parte richiama di natura politica o militare. Il paragrafo 2 descrive il contenuto di una domanda di transito. I paragrafi 3 e 4 disciplinano questioni di applicazione che possono sorgere nell'ambito del transito. Il paragrafo 5 consente comunque di emettere su questa disposizione una riserva. Il paragrafo 6 conferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 21, paragrafo 6, della Convenzione, che vieta il transito attraverso il territorio di uno Stato nel quale i diritti umani dell'estradato potrebbero essere minacciati.

L'articolo 6 è relativo ai canali e mezzi di comunicazione e prevede che le notificazioni possano effettuarsi per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile in modo da garantirne l'autenticità. In ogni caso la Parte interessata dovrà essere in grado di fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o copia certificata conforme.

Gli articoli da 7 a 15 contengono le consuete disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione temporale e territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei richiamati Protocolli.

L'articolo 3 disciplina le dichiarazioni e le riserve. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera *b*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo C. 875 Corda ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate

e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione Difesa.

Precisa che si limiterà ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua descrizione dettagliata, per soffermarsi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala pertanto che mentre i primi cinque articoli della proposta generale delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3), i successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

A quest'ultimo proposito, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che – come previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente – è eleggibile alle cariche delle suddette associazioni il personale militare che, tra gli altri requisiti, non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato né si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. Oltre a stabilire i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale (articolo 9), la proposta di legge al nostro esame reca disposizioni in merito all'esercizio del diritto di assemblea, rinviando alle disposizioni dell'articolo 17-*bis* la regolazione delle relative controversie (articolo 10), alle procedure della contrattazione (articolo 11), agli obblighi di comunicazione delle Amministrazioni nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 12) nonché ai requisiti per il riconosci-

mento del carattere rappresentativo a livello nazionale di dette associazioni (articolo 13). Mentre l'articolo 14 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Difesa, segnalo che l'articolo 15 interviene in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive. Il successivo articolo 16 reca disposizioni in materia di pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame, mentre l'articolo 17 prevede la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame.

L'articolo 17-*bis*, introdotto in sede referente, investe i profili di competenza della Commissione Giustizia, intervenendo in materia di giurisdizione. Ai sensi del comma 1 del citato articolo, le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare. Ai sensi del successivo comma 2, le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dal presente provvedimento, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari. In ogni caso le controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avviene in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolute al giudice ordinario, con le eccezioni indicate dal comma 1 del medesimo articolo, nonché in deroga all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). Ricorda che tale articolo stabilisce il principio secondo il quale qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'articolo 18 reca infine abrogazioni e norme transitorie.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifi-

che situazioni di crisi, assegnato in sede referente alle Commissioni V e VI. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni del provvedimento, composto da quattro capi e da 51 articoli, precisa che si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia (articoli 31, 35 e 46). In particolare, evidenzia che l'articolo 31 introduce nel Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005: la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione; il logo «marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbli-

che, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017. La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo in ragione del fatto che la disciplina sulla trasparenza di cui alla legge n. 124 del 2017 non ha, ad oggi, trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in modo chiaro le differenti modalità di adempimento in capo ai diversi soggetti. In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni). Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle *Onlus* e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese. Sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche in questione differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato. Per le imprese, viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo. Si in-

troduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione di tale obbligo. Evidenzia in particolare che l'articolo 35, comma 1, riformula la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche prevista dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, tramite la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi che introducono sia modifiche sostanziali sia modifiche di coordinamento.

Con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che, attraverso la sostituzione del comma 125, quarto periodo, della legge n. 124 del 2017, che sanzionava l'omessa pubblicazione con «la restituzione delle somme ai soggetti eroganti», il nuovo comma 125-ter: introduce, a partire da 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari «all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro»; introduce la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell'obbligo da cui deriva la sanzione principale. Si ricorda che, in base alla legge n. 689 del 1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione; conferma che, qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme. Rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la restituzione entro 3 mesi dalla scadenza dell'obbligo di pubblicazione, il decreto-legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo, specifica che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (*ex* articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione

dunque demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981. Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 46, faccio presente che esso interviene sulla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, la quale esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto. In particolare, il decreto-legge: interviene sul primo periodo del comma 6 per circoscrivere l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato (*ex* decreto legislativo n. 231 del 2001), alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA, in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale. Eliminando ogni riferimento alle altre norme di tutela dell'ambiente (diverse da quelle previste dalla disciplina dell'AIA), di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, l'esonero da responsabilità amministrativa della società opera limitatamente alle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA; intervenendo sul secondo periodo del comma 6, precisa che l'esonero da responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e dell'acquirente di ILVA (o dei loro delegati) opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il legislatore qualifica come « migliori regole preventive in materia ambientale ». Eliminando il riferimento alle migliori regole preventive in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto-legge esclude l'esonero da responsabilità per la violazione di tali discipline; infine, sostituendo l'ultimo periodo del comma 6, individua nel 6 settembre 2019 il termine di applicazione dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti

di ILVA. La disposizione, infatti, fissa il nuovo termine di efficacia limitatamente alla « disciplina di cui al periodo precedente » (il secondo periodo). Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base alla formulazione letterale del terzo periodo, l'esonero da responsabilità penale e amministrativa era destinato ad operare fino al 29 marzo 2019 (ovvero 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017). Peraltro, il tema dell'esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali e di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, richiamate anche dalla relazione illustrativa. In particolare, nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, emessa in data 8 febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto (pubblicata nella G.U. 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2019), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5 e 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, nella parte in cui prorogano alla scadenza dell'AIA (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano Ambientale ed escludono la responsabilità penale per le condotte attuative del Piano. Secondo il GIP, l'operatività dell'esimente è stata prorogata sino al 30 marzo 2019 e « non sono chiare le ragioni di questo « scollamento » tra il periodo dell'attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019) e non si comprende in forza di quali norme l'Avvocatura di Stato, nel parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali (.....), abbia dichiarato che « l'esimente di cui all'articolo 2, comma 6 cit. operi per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione », per cui « detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023) ». Secondo il GIP, la fissazione della scadenza al 2023 e l'in-

troduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013, nella quale la Corte aveva affermato che « è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa » secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire « l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona ».

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, assegnato in sede referente alla XII Commissione. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata delle singole

disposizioni del provvedimento, composto da tre capi e da 16 articoli, precisa che si soffermerà esclusivamente sulle parti di competenze della Commissione Giustizia.

In particolare, evidenzia che l'articolo 7 modifica la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario della regione Calabria. La modifica in esame, ai sensi del successivo articolo 15, comma 1, si applica per diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Le misure oggetto del presente articolo concernono, nell'ambito delle varie fattispecie contemplate dalla disciplina vigente, l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per determinati delitti, ovvero riscontri situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, nei confronti di un'impresa che eserciti (in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale.

In proposito, rammenta che, secondo la procedura prevista in via generale, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al prefetto competente per territorio, in via alternativa: di ordinare la rinnovazione degli organi sociali, con la sostituzione del soggetto coinvolto, e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'accordo in oggetto (oppure, per fattispecie non inerenti al settore sanitario, del contratto di appalto o della concessione); di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla suddetta completa esecuzione.

L'articolo 7 prevede invece che una delle due misure alternative sia proposta al prefetto dal Commissario straordinario dell'ente o azienda del Servizio sanitario, eventualmente nominato ai sensi dei precedenti articoli. Il medesimo Commissario

dà contestuale informazione (della proposta formulata) al Presidente dell'ANAC ed al Commissario *ad acta*.

Sottolinea che l'articolo 13, al comma 1, interviene in tema di carenza di medicinali, estendendo il termine temporale (da due a quattro mesi) entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute ad informare l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dell'interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Viene, inoltre, modificato l'articolo 148 del Codice dei medicinali attraverso l'introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (a normativa vigente tale fattispecie non è sanzionata). L'importo della sanzione è proporzionato (da tremila a diciottomila euro), come già previsto dal citato articolo 148, comma 1, del Codice dei medicinali. L'ulteriore modifica, operata sull'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 17 del 2014, precisa che AIFA non è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di carenza di medicinali.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 21.35.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo C. 875 Corda ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Eugenio SAITTA (M5S) illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), in considerazione della complessità della proposta di parere testé illustrata dal relatore, chiede che la sua approvazione possa essere rinviata, per consentirne una attenta valutazione da parte dei componenti la Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul testo originario del decreto-legge, anche in considerazione della prossima scadenza del termine per la presentazione di emendamenti presso le

Commissioni di settore, e che, qualora si creassero le condizioni per l'espressione di un parere sul testo come eventualmente modificato dalle stesse Commissioni di merito, la Commissione tornerà a riunirsi.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), preannuncia, quindi, voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, non per motivazioni attinenti al merito ma esclusivamente per le modalità di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 21.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 21.50.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

C. 1206 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa del provvedimento ed è stata avviata la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Propone quindi di fissare al 30 maggio alle ore 11 il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in titolo.

La Commissione concorda.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.55.

ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 10 le eventuali controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea sono regolate dall'articolo 17-*bis*;

il citato articolo 17-*bis* attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse dalle associazioni sindacali nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato; ciò in deroga all'ar-

ticolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che, unanimemente riconosciuta come norma cardine che rende effettiva la tutela dei diritti sindacali riconosciuti in altre disposizioni costituzionali, comunitarie e convenzionali, reprime la condotta antisindacale del datore di lavoro;

andrebbe valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo);

considerato che:

l'articolo 31 introduce nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) nuove disposizioni (articoli 11-*ter*, 185-*bis*, 185-*ter*) in materia di marchi storici. In particolare:

viene introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale (articolo 11-*ter*);

si prevede che, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo di marchi storici di interesse nazionale, è possibile l'iscrizione al Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (articolo 185-*bis*);

si stabilisce che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali il logo « marchio storico di interesse nazionale », da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

è previsto un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziate di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo (articolo 185-*ter*);

tali imprese sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;

l'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017 in materia di obblighi informativi. In particolare:

è introdotta, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari « all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro » (articolo 125-*ter*);

l'articolo 127 della legge n. 124 del 2017 prevede che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applichi ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o

aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;

è introdotta la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme;

rilevato che:

la disciplina del marchio storico inserita nel Codice della proprietà industriale determina i suoi principali effetti sul piano della tutela pubblica in presenza di particolari condizioni d'impresa per il titolare del marchio storico stesso;

andrebbe verificata la relazione tra le disposizioni introdotte all'articolo 185 *ter* relative agli interventi da parte del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale nelle crisi di imprese di un marchio iscritto nel registro speciale e la disciplina delle procedure concorsuali oggi contenuta nella legge fallimentare, destinata ad essere sostituita – dal 15 agosto 2020 – dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), nel decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel decreto-legge n. 347 del 2003, anche in considerazione della rubrica dello stesso articolo 185-*ter*;

l'impresa titolare o licenziataria di un marchio storico che ha esercitato la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, soggiace a sanzione amministrativa pecuniaria laddove non adempia l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico circa la sua intenzione di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale;

andrebbe valutata l'effettiva opportunità di tale sanzione che potrebbe avere

effetti disincentivanti l'iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici;

all'articolo 125-*ter* della legge n. 124 del 2017, come introdotto dall'articolo 35, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'importo minimo di 2.000 euro si riferisce alla sanzione amministrativa da erogare, stante il disposto sopra richiamato di cui al comma 127 della stessa legge, come sostituito dal medesimo articolo 35;

allo stesso articolo 125-*ter* andrebbe chiarito che la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti è conseguenza anche dell'inottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui alla sanzione accessoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra le disposizioni di cui all'articolo 185-*ter* del codice della proprietà industriale, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), che ipotizzano un intervento del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale sul capitale di rischio dell'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale, e la disciplina delle procedure concorsuali richiamata in premessa;

b) all'articolo 185-*ter*, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), si valuti attentamente l'effettiva opportunità della previsione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di mancata informativa al Ministero dello sviluppo economico per le imprese titolari o licenziatrici di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale,

per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale;

c) all'articolo 125-*ter* della legge n. 124 del 2017, come introdotto dall'articolo 35, sia valutata l'opportunità di specificare che l'importo minimo di 2.000 euro si riferisce alla sanzione amministrativa da erogare; si valuti inoltre di prevedere come importo minimo della sanzione

la cifra di 1000 euro in luogo dei previsti 2000 euro, in considerazione di quanto disposto dal successivo articolo 127;

d) allo stesso articolo 125-*ter* della legge n. 124 del 2017, come introdotto dall'articolo 35, sia valutata l'opportunità di chiarire che la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti è conseguenza anche dell'inottemperanza alla sanzione principale.

ALLEGATO 3

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

rilevato che:

l'articolo 7 modifica la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del servizio sanitario della regione Calabria;

le misure oggetto del citato articolo 7 concernono, nell'ambito delle varie fattispecie contemplate dalla disciplina vigente, l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per determinati delitti, ovvero riscontri situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, nei confronti di un'impresa che eserciti (in base agli accordi contrattuali di

cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 7 prevede quindi che una delle due misure previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (rinnovazione degli organi sociali o gestione straordinaria e temporanea diretta) siano proposte al prefetto, in luogo del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal Commissario straordinario dell'ente o azienda del Servizio sanitario, eventualmente nominato ai sensi dei precedenti articoli. Il medesimo Commissario dà contestuale informazione della proposta formulata al Presidente dell'ANAC ed al Commissario *ad acta*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione dell'Amministratrice Delegata della *Global Partnership for Education*, Alice Albright
(Svolgimento e conclusione)

64

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione

Audizione dell'Amministratrice Delegata della *Global Partnership for Education*, Alice Albright.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Alice ALBRIGHT, *Amministratrice Delegata della Global Partnership for Education*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Yana Chiara EHM (M5S) e Paolo FORMENTINI (Lega).

Alice ALBRIGHT, *Amministratrice Delegata della Global Partnership for Education*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	65
Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.	
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Salvatore Farina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA (FdI) segnala che, all'esito del voto della Commissione con cui nella giornata di ieri è stato approvato un emendamento che deroga alla giurisdizione ordinaria nell'ambito delle controversie in materia di diritti sindacali del personale militare, sui *social network*, da parte di un rappresentante di una associazione sindacale militare, è stato rivolto un invito ad aggredire con vibranti proteste i profili dei membri della Commissione appartenenti ai gruppi di Fratelli d'Italia e della Lega.

Ritiene pericolosa qualsiasi forma di intimidazione dell'esercizio delle prerogative dei parlamentari e invita la maggioranza a non strumentalizzare il dibattito e a moderare i toni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, prende atto di quanto riferito dal collega Deidda, rimandando a una prossima riunione dell'ufficio di presidenza i necessari approfondimenti.

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Salvatore Farina.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Salvatore FARINA, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio DEL MONACO (M5S), Roberto Paolo FERRARI (Lega), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), Roger DE MENECH (PD) e Salvatore DEIDDA (FdI).

Salvatore FARINA, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*, ringrazia per le domande poste e si dichiara disponibile a rispondere ai quesiti anche in forma scritta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (Rilievi alle Commissioni VII e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che la proposta di legge in esame reca modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile ed è composta da due articoli. Al riguardo, rileva che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame presentano carattere ordinamentale e non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di nulla osta sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 13 maggio scorso, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli identici articoli premissivi Bartolozzi 01.01 e Miceli 01.050, che modificando, tra l'altro, l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, stabiliscono che la registrazione degli accordi e delle convenzioni prematrimoniali, previsti dalle stesse proposte emendative, sia esentata dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che dalle citate proposte emendative non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'esenzione prevista, poiché riguarda nuove fattispecie introdotte dalle medesime proposte emendative, potrebbe anche configurarsi come rinuncia a maggior gettito. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ivi inclusi gli articoli premissivi Bartolozzi 01.01 e Miceli 01.050, che non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi, in termini di minor gettito, per la finanza pubblica.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.

C. 1798 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice nella seduta di ieri, fa presente che le ipotesi formulate riguardo ai soggetti detenuti da trasferire per essere escussi in sede processuale o da estradare sono state effettuate in maniera prudentiale sulla base della frequenza delle diverse casistiche rilevate con gli Stati interessati. Precisa inoltre che la stima degli oneri annui da riferire ai diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa è stata determinata, sempre a fini prudenziali, utilizzando quali parametri medi le spese di viaggio e di missione riferite ai Paesi che gravitano nell'area geografica dove le stesse sono stabilite in misura più elevata secondo le tabelle in uso per la determinazione delle diarie.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1798 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione euro-

pea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le ipotesi formulate riguardo ai soggetti detenuti da trasferire per essere escussi in sede processuale o da estradare sono state effettuate in maniera prudente sulla base della frequenza delle diverse casistiche rilevate con gli Stati interessati;

inoltre, la stima degli oneri annui da riferire ai diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa è stata determinata, sempre a fini prudenziali, utilizzando quali parametri medi le spese di viaggio e di missione riferite ai Paesi che gravitano nell'area geografica dove le stesse sono stabilite in misura più elevata secondo le Tabelle in uso per la determinazione delle diarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri, rileva che le verifiche da parte del Commissario *ad acta* sulle attività dei direttori generali degli enti dei servizi sanitari della Regione Calabria interessata dal Piano di rientro da disavanzo, di cui all'articolo 2, potranno essere svolte in assenza di oneri aggiuntivi avvalendosi, come previsto dalla normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione.

Precisa inoltre che, all'articolo 5, gli adempimenti cui sono chiamati l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e la Guardia di finanza, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla luce degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento.

Chiarisce che tali attività costituiscono, infatti, un mero supporto ad una prerogativa già posta in capo al commissario straordinario, il quale è già chiamato, in quanto soggetto esponenziale della *governance* aziendale, a conoscere ed analizzare lo stato dei bilanci delle aziende, per il tramite della struttura aziendale.

Osserva che il supporto fornito dall'AGENAS e dalla Guardia di finanza costituisce, dunque, uno strumento aggiuntivo – finalizzato a fluidificare ed a oggettivare la predetta attività di analisi – certamente esercitabile grazie alle maggiori risorse stanziato nel provvedimento.

Segnala che, all'articolo 6, la disposizione che consente « la revoca delle misure già adottate » riguarda i soli documenti di programmazione e non coinvolge, pertanto, misure già pervenute allo stato esecutivo, e pertanto non si prevedono ulteriori oneri conseguenti, in ipotesi, ad un eventuale contenzioso con i soggetti affidatari.

Rileva inoltre che, all'articolo 8, che prevede, al comma 1, che, per le finalità del provvedimento in esame, l'AGENAS

fornisca attività di supporto tecnico e operativo al Commissario *ad acta* e ai commissari straordinari, l'utilizzo a fini di copertura finanziaria, al comma 4, di quota dell'avanzo di amministrazione non è suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente in oggetto, giacché il bilancio del medesimo ente è in equilibrio ed è stato approvato senza contare in alcun modo sulle risorse definite in avanzo.

Assicura altresì che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, utilizzato dal comma 4 dell'articolo 8 per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce del ricorso al medesimo Fondo disposto da ultimo dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Evidenzia preliminarmente che, per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 9, comma 3, per l'anno 2019 (160 mila euro), alla luce della portata dell'articolo 15 del decreto-legge in oggetto, che limita l'applicabilità del provvedimento entro 18 mesi dalla data di pubblicazione (avvenuta in data 2 maggio), gli oneri per l'anno 2020 (pari a 320 mila euro annui) sono stati determinati per 12 mensilità, ipotizzando una media di 20 giornate lavorative al mese.

Fa presente al riguardo che, tenuto conto che la prevista convenzione con il Ministero della salute non è stata ancora perfezionata e, pertanto, entrerà verosimilmente in vigore nella seconda metà del corrente anno, la quantificazione degli oneri stabilita in 160 mila euro per il 2019 dal citato articolo 9, comma 3, risulta congrua, in quanto parametrata a 6 mesi della predetta annualità (corrispondenti a 120 giorni lavorativi).

Segnala che, all'articolo 10, le eventuali risorse connesse all'avvalimento di esperti sono reperibili nei bilanci delle aziende sanitarie che possono già, nell'esercizio

della loro autonomia, accordare incarichi libero professionali per consulenze simili – quanto al contenuto – a quelle in argomento e che nell'ambito di tali risorse, dunque, è data facoltà alla commissione straordinaria, laddove lo ritenga opportuno, di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 10 relativa al predetto avvalimento.

Chiarisce inoltre, all'articolo 12, recante disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, che l'utilizzo di parte delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato non è suscettibile di pregiudicare interventi già previsti o programmati a valere sulle disponibilità medesime.

Conferma, infine, che le risorse impegnate con il provvedimento in esame, sostanzialmente afferenti a capitoli di competenza del Ministero della salute, non pregiudicano l'attuazione di ulteriori e diversi interventi, peraltro allo stato non previsti, afferenti ai medesimi capitoli.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo e rilevato che, sotto il profilo formale, si potrebbe valutare l'opportunità – ai fini di una maggiore chiarezza del testo – di riformulare il comma 2 dell'articolo 14, che reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1816 Governo, recante DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le verifiche da parte del Commissario *ad acta* sulle attività dei direttori generali degli enti dei servizi sanitari della

Regione Calabria interessata dal Piano di rientro da disavanzo, di cui all'articolo 2, potranno essere svolte in assenza di oneri aggiuntivi avvalendosi, come previsto dalla normativa vigente, delle risorse a tal fine messe a disposizione dalla medesima Regione;

all'articolo 5, gli adempimenti cui sono chiamati l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e la Guardia di finanza, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla luce degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento;

tali attività costituiscono, infatti, un mero supporto ad una prerogativa già posta in capo al commissario straordinario, il quale è già chiamato, in quanto soggetto esponenziale della *governance* aziendale, a conoscere ed analizzare lo stato dei bilanci delle aziende, per il tramite della struttura aziendale;

il supporto fornito dall'AGENAS e dalla Guardia di finanza costituisce, dunque, uno strumento aggiuntivo – finalizzato a fluidificare ed a oggettivare la predetta attività di analisi – certamente esercitabile grazie alle maggiori risorse stanziate nel provvedimento;

all'articolo 6, la disposizione che consente « la revoca delle misure già adottate » riguarda i soli documenti di programmazione e non coinvolge, pertanto, misure già pervenute allo stato esecutivo, e pertanto non si prevedono ulteriori oneri conseguenti, in ipotesi, ad un eventuale contenzioso con i soggetti affidatari;

all'articolo 8, che prevede, al comma 1, che, per le finalità del provvedimento in esame, l'AGENAS fornisca attività di supporto tecnico e operativo al Commissario *ad acta* e ai commissari straordinari, l'utilizzo a fini di copertura finanziaria, al comma 4, di quota dell'avanzo di amministrazione non è suscettibile di riflettersi sull'equilibrio di bilancio dell'ente in oggetto, giacché il bilancio del

medesimo ente è in equilibrio ed è stato approvato senza contare in alcun modo sulle risorse definite in avanzo;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, utilizzato dal comma 4 dell'articolo 8 per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 8, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce del ricorso al medesimo Fondo disposto da ultimo dall'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2019;

per quanto riguarda gli oneri previsti dall'articolo 9, comma 3, per l'anno 2019 (160 mila euro), alla luce della portata dell'articolo 15 del decreto-legge in oggetto, che limita l'applicabilità del provvedimento entro 18 mesi dalla data di pubblicazione (avvenuta in data 2 maggio), si evidenzia, preliminarmente, che gli oneri per l'anno 2020 (pari a 320 mila euro annui) sono stati determinati per 12 mensilità, ipotizzando una media di 20 giornate lavorative al mese;

tenuto conto tuttavia che la prevista convenzione con il Ministero della salute non è stata ancora perfezionata e, pertanto, entrerà verosimilmente in vigore nella seconda metà del corrente anno, la quantificazione degli oneri stabilita in 160 mila euro per il 2019 dal citato articolo 9, comma 3, risulta congrua, in quanto parametrata a 6 mesi della predetta annualità (corrispondenti a 120 giorni lavorativi);

all'articolo 10, le eventuali risorse connesse all'avvalimento di esperti sono reperibili nei bilanci delle aziende sanitarie che possono già, nell'esercizio della loro autonomia, accordare incarichi libero professionali per consulenze simili – quanto al contenuto – a quelle in argomento;

nell'ambito di tali risorse, dunque, è data facoltà alla commissione straordi-

itaria, laddove lo ritenga opportuno, di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 10 relativa al predetto avvalimento;

all'articolo 12, recante disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, l'utilizzo di parte delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato non è suscettibile di pregiudicare interventi già previsti o programmati a valere sulle disponibilità medesime;

si conferma che le risorse impegnate con il provvedimento in esame, sostanzialmente afferenti a capitoli di competenza del Ministero della salute, non pregiudicano l'attuazione di ulteriori e diversi interventi, peraltro allo stato non previsti, afferenti ai medesimi capitoli;

rilevato che, sotto il profilo formale, si potrebbe valutare l'opportunità – ai fini di una maggiore chiarezza del testo – di riformulare il comma 2 dell'articolo 14, che reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto, prevedendo che la regione Calabria metta a disposizione dei soggetti ivi puntualmente richiamati il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi incarichi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

All'articolo 14, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da: Relativamente al Capo I fino a: e del comma 1 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonché dal comma 1 ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Atto n. 79.

(Rilievi alle Commissioni VII e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, essendo ancora in corso le verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, chiede un ulteriore rinvio dell'esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco 73

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 maggio 2019.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Emendamenti C. 1074-A Ruocco.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.15 e dalle 15.20 alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. – Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia COVOLO (Lega), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 dell'articolo 1 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Il comma 98 prevede che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Ritenuto di procedere all'assegnazione di 900 milioni di euro per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, con lo schema di decreto in esame si procede al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2019-2033.

Venendo al contenuto dello schema, evidenzia che le predette risorse, con il comma 1 dell'articolo 1, vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

La proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri. Le risorse del Fondo sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Nello specifico, al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2033 sono stati assegnati in totale 1.700 milioni di euro, così ripartiti: 71 milioni per il 2019, 75 per il 2020, 76 per il 2021, 85 per il 2022, 85 per il 2023, 103 per il 2024, 115 per il 2025, 146 per il 2026, 145 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, 134 per il 2031, 125 per il 2032 e 105 per il 2033. Non viene specificata la destinazione di tali importi.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministra-

zioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate.

In particolare, il comma 5 richiama il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo.

Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo.

Segnala che, poiché non si rilevano specifiche questioni di competenza della Commissione Finanze, si ritiene di poter riferire favorevolmente alla Commissione Bilancio.

Luca PASTORINO (LeU) rileva che lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto essere adottato dal Governo entro il 31 gennaio 2019.

La Commissione approva la proposta di rilievi favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano librai e cartolibrari – Confesercenti (SIL), dell'Associazione degli editori indipendenti (ADEI), dell'Associazione Librai italiani – Confcommercio (ALI), dell'Associazione Librerie del fumetto (ALF) e di Culturmedia Legacoop Editoria, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura	75
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello	75
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	76
-----------------------------------	----

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 78 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	76
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	79
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

AVVERTENZA	78
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano librai e cartolibrari – Confesercenti (SIL), dell'Associazione degli editori indipendenti (ADEI), dell'Associazione Librai italiani – Confcommercio (ALI), dell'Associazione Librerie del fumetto (ALF) e di Culturmedia Legacoop Editoria, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 8.45 alle 10.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 maggio 2019.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. – Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il

sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Atto n. 78.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade venerdì 17 maggio e che il 7 maggio scorso il relatore, on. Sasso, ha svolto la sua relazione introduttiva. Ricorda, altresì, che nella precedente seduta i deputati Ascani, Mollicone e Aprea hanno chiesto che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle variazioni intervenute rispetto all'ultima tabella triennale nell'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e nell'importo degli stessi.

Anna ASCANI (PD), constatata la presenza del rappresentante del Governo, rinnova la richiesta di chiarimenti sulla *ratio* di fondo della ripartizione, richiamando soprattutto l'attenzione sull'esiguità di alcuni contributi previsti nella tabella, con particolare riguardo a quelli compresi nell'ordine tra 3.000 e 6.000 euro, che, per entità, fanno pensare più a erogazioni disposte da piccoli comuni che a finan-

ziamenti dello Stato. Si tratta di somme, a suo avviso, insufficienti a finanziare qualsivoglia iniziativa seria di promozione della cultura scientifica.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Rossano SASSO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Valentina APREA (FI), premesso che la proposta di parere del relatore non la soddisfa, dichiara di condividere la questione sollevata dalla deputata Ascani in merito alla mancanza di chiarezza del ragionamento che ha condotto al riparto proposto nello schema di decreto in esame. Giudica incomprensibile soprattutto la riduzione del finanziamento per il Museo Leonardo da Vinci, che, pur avendo conseguito il punteggio più alto tra tutti i beneficiari, ha subito una penalizzazione, rispetto al finanziamento precedente, e questo proprio nell'anno delle celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo. Si tratta di una circostanza tanto più incomprensibile se si pensa che il Museo dovrà coordinare e realizzare moltissimi eventi straordinari anche per incarico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Marco BELLA (M5S), premesso di avere a cuore e di conoscere bene le questioni connesse alla divulgazione scientifica, anche perché la sua attività professionale si svolge nel campo della ricerca scientifica, evidenzia che progetti per la promozione della cultura e della mentalità scientifica possono essere realizzati anche con risorse limitate e impegno economico relativamente basso. Rimarca inoltre il fatto che, rispetto a quella riferita al precedente triennio, la tabella in esame

finanzia un numero maggiore di fondazioni e di istituti scientifici, i cui requisiti e la cui affidabilità sono stati valutati da un Comitato tecnico-scientifico. Non si comprendono, pertanto, a suo avviso, le perplessità espresse dai deputati dell'opposizione fin qui intervenuti.

Paola FRASSINETTI (FdI) concorda con la deputata Aprea sull'inopportunità di ridurre in modo così cospicuo il finanziamento destinato al Museo Leonardo da Vinci: una scelta incomprensibile al pari di quella di chiudere il Cenacolo leonardiano il 1° maggio scorso. Invita quindi la maggioranza e il Governo a sostenere maggiormente le attività previste per le celebrazioni leonardiane organizzate quest'anno, di cui il Museo da Vinci costituisce il centro nevralgico.

Anna ASCANI (PD) apprezza lo sforzo del deputato Bella per difendere l'indifendibile: atteggiamento d'obbligo per un esponente della maggioranza, anche quando di fronte ad un provvedimento che manca evidentemente di buon senso. Entrando nello specifico delle singole voci della tabella, chiede che vengano chiarite dal Governo le ragioni di riduzioni diverse, in termini percentuali, applicate ad enti diversi con parità di punteggi. Dopo aver quindi ribadito che il finanziamento per il Museo Leonardo da Vinci è inadeguato, chiede che il Governo valuti una modifica della tabella, ammettendo di aver compiuto un errore.

Antonio PALMIERI (FI), dopo aver rilevato che per alcuni enti, come la Fondazione Mida e l'Unione matematica italiana, il contributo è addirittura raddoppiato, esprime l'avviso che sarebbe utile avere una spiegazione in merito ai criteri che hanno spinto il Ministero, in altri casi, a ridurre notevolmente il finanziamento a fronte di punteggi alti. Pur comprendendo che anche un trattamento identico, a fronte di situazioni diverse, produrrebbe effetti di disuguaglianza, condivide le perplessità espresse dai colleghi intervenuti, con particolare riguardo alla penalizza-

zione di una fondazione di rilevanza mondiale come il Museo da Vinci.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver condiviso l'intervento della collega Frassinetti, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato nella precedente seduta per l'assenza del Governo. Si sarebbe aspettato, pertanto, che oggi il Governo venisse a fornire alla Commissione le spiegazioni richieste sui finanziamenti, e soprattutto su quello destinato al Museo Leonardo da Vinci, sul quale già nella precedente seduta più interventi avevano richiamato l'attenzione. Stigmatizza incidentalmente il fatto che il ministro Bonisoli non abbia ancora revocato l'incauta promessa dell'Italia di cedere in prestito alla Francia « l'Uomo vitruviano » di Leonardo, operazione sulla quale l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha espresso perplessità, dato lo stato di conservazione dell'opera, e che risulta ingiustificabile, considerato che Leonardo andrebbe celebrato in Italia prima che in Francia. Chiede quindi che il definanziamento del Museo Leonardo da Vinci sia motivato, da parte del Governo, e che chiarito quali enti sono stati considerati meritevoli delle risorse sottratte al Museo da Vinci. Per queste ragioni, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Marco MARIN (FI) si associa alle richieste di chiarimenti formulate dai colleghi. Precisando di non voler polemizzare e di non voler sindacare le decisioni assunte dal Ministero, rileva che l'esiguità di alcuni contributi è tale, a suo avviso, da renderli inutili per il perseguimento delle finalità cui sono preposti. Ritiene che sarebbe più ragionevole commisurare il contributo all'importanza degli istituti e tenere conto del momento in cui esso è erogato, avendo considerazione di eventi e ricorrenze connessi con l'attività dei vari enti. Rilevata quindi l'alta percentuale di definanze e il cospicuo numero degli istituti inseriti nella tabella per la prima volta, osserva che la somma complessiva dello stanziamento è troppo mo-

desta per essere ripartita tra un numero così alto di beneficiari. Auspica quindi che vengano reperite ulteriori risorse, affinché quello che dovrebbe essere un aiuto concreto agli istituti interessati non si trasformi in « un'elemosina ». Conclude asserendo, che nella versione attuale, non è possibile per il suo gruppo votare a favore di una proposta di parere favorevole.

Daniele BELOTTI (Lega), nella consapevolezza che sulle celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo occorra un impegno serio, auspica che possano esserci margini per un ripensamento dei tagli previsti dal provvedimento in esame e precisa che l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore è finalizzata ad ottenere le modifiche auspiccate da tutti. Esprime quindi l'impegno della maggioranza ad integrare il contributo al Museo Leonardo da Vinci in considerazione dell'eccezionalità della circostanza legata alla ricorrenza dell'anniversario.

Federico MOLLICONE (FdI) chiede di conoscere l'avviso del Governo.

Luigi GALLO, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo ha già chiarito che non intende intervenire.

Valentina APREA (FI) esprime rammarico per il fatto di dover votare contro un provvedimento che, per le sue finalità, avrebbe meritato ampia condivisione e per il modo in cui viene trattata una fondazione dell'importanza del Museo da Vinci. Sottolinea quindi che questa è la sede

opportuna per un intervento finalizzato alla modifica della ripartizione dei contributi che riporti ordine, e che non si può pensare di rimandare a un momento successivo, come pare suggerire il deputato Belotti.

Anna ASCANI (PD), dopo aver domandato con quale strumento normativo si intenda intervenire per modificare i contributi e dopo aver preso atto del fatto che il Governo, pur presente e richiestone, non fornisce i chiarimenti sollecitati, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.30 alle 21.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 78.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 78, recante lo schema di decreto ministeriale recante approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

preso atto che la tabella di riparto è stata predisposta previo parere del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 113;

rilevato che, nella tabella in esame, emergono divergenze rispetto al riparto previsto dalla precedente tabella, riferita

al triennio 2015-2017, relativamente, in particolare, alle risorse destinate ai tre musei scientifici di Milano, Napoli e Firenze, il cui impegno per la diffusione della cultura scientifica nel nostro Paese è certamente importante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di approfondire le valutazioni tecnico-finanziarie relative al riparto 2018-2020, anche mediante un ulteriore coinvolgimento del Comitato tecnico-scientifico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 34/2019 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	82
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Roma all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) svoltasi il 18 aprile 2019	82
ALLEGATO 2 (<i>Relazione sulla missione a Roma all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) svoltasi il 18 aprile 2019</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
ERRATA CORRIGE	83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.40.

D.L. 34/2019 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Alle Commissioni V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Chiara BRAGA (PD) ritiene condivisibili alcune delle norme di competenza della Commissione contenute nel provvedimento, che raccolgono, anche se solo in parte, il lavoro svolto dalla Commissione in questa e nelle passate legislature. Si riferisce in particolare alle misure di agevolazione fiscale per gli interventi di sostituzione edilizia, all'estensione dell'applicazione del cosiddetto « sisma bonus » nonché alla modifica della disciplina relativa alle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico o sismico.

Pur condividendo tali misure, rileva nella formulazione proposta dal Governo alcuni punti di criticità, rispetto ai quali il proprio gruppo ha presentato alcune pro-

poste emendative, tra le quali quelle che riguardano la misura recata dall'articolo 7, volte a superare l'incertezza dell'ambito applicativo, in modo da evitare il rischio di successivi contenziosi, tenuto conto che nella relazione illustrativa – ma non nell'articolato – se ne esclude l'operatività con riguardo agli immobili vincolati o collocati nei centri storici.

Su molti altri aspetti il decreto-legge in esame rappresenta un'occasione mancata di attuazione delle numerose misure annunciate dal Governo e realizzate solo in parte e per di più con scarsa efficacia. Osserva che la crescita auspicata dal Governo, e affidata a questo provvedimento e al decreto-legge cosiddetto « sblocca cantieri » è declinata con misure deboli, che non raggiungeranno la finalità annunciate di rigenerazione urbana e rilancio degli investimenti. Anche la pur condivisibile disposizione volta a promuovere l'economia circolare, indicata per la prima volta come settore da incentivare, rappresenta un esempio di scarsa efficacia, dal momento che si intende attuare con risorse scarse e in un arco di tempo insufficiente per lo sviluppo del settore.

Con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 30, che prevede contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, paventa il rischio che essa sia finalizzata alla costituzione di un « tesoretto » a disposizione di singoli Ministri e, in particolare, dei Vicepresidenti del Consiglio, da elargire in maniera diretta senza alcun criterio o requisito specifico. Rileva negativamente l'assenza di un disegno unitario da parte del Governo nell'orientare gli investimenti, che sottrae agli stessi la massa critica necessaria a migliorare la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, a favore di una distribuzione di risorse a pioggia che non orienta gli investimenti in modo efficace.

Evidenzia infine l'incongruenza di alcuni meccanismi previsti nella assegnazione dei contributi, come ad esempio l'impossibilità di destinare risorse ad interventi già programmati dai comuni nei piani pluriennali di investimento, che di

fatto non rispetta le priorità date dai comuni ai loro investimenti. Osserva che tale meccanismo sembrerebbe volto ad ascrivere al vicepresidente di Maio non solo le risorse assegnate, ma anche il merito delle opere realizzate con quelle risorse.

Preannuncia, in conclusione, l'astensione del proprio gruppo, auspicando che vengano valutate con attenzione nel corso dell'esame in sede referente le proposte emendative presentate, al fine di dare maggiore efficacia le misure di rilancio degli investimenti nei settori infrastrutturali e ambientali.

Vincenza LABRIOLA (FI) osserva che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame recano interventi di corto respiro. In particolare, stigmatizza la mancanza di investimenti pluriennali nonché l'assenza di investimenti nella *green economy*, settore che garantisce la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della qualità di vita. Evidenzia la mancanza di progettualità su misure pur condivisibili come ad esempio quella della sostituzione edilizia e della rigenerazione urbana. Ritiene necessario un piano nazionale per la rigenerazione urbana che coinvolga le amministrazioni locali, elaborato a partire dalle periferie, che contenga una programmazione di lungo periodo basata sulla *green economy*.

Rileva che anche il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa copre un arco temporale di soli sette mesi. Nulla di quanto annunciato dal ministro Costa nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche svoltasi davanti alla Commissione è stato attuato. Lo stesso sostegno da questi manifestato verso i giovani che combattono per la difesa dell'ambiente nel corso del G7 sembra rivolto più ad intercettare una categoria elettorale che a mettere in campo interventi concreti.

Riguardo alla disposizione che interviene sulla immunità del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dell'ILVA di Taranto, ritiene indecoroso il comportamento del viceministro Di Maio e non idoneo l'atteggiamento che il Movi-

mento 5 Stelle ha tenuto a Taranto, approfittando della situazione di emergenza per fare una campagna elettorale scorretta. Stigmatizza pertanto che il comportamento del Governo si traduca in una passerella elettorale in prossimità di scadenze importanti, senza che venga approvata una disciplina unitaria ed efficace sulla questione dell'Ilva di Taranto, rispetto alla quale si è in attesa di vedere all'opera i nuovi commissari straordinari, e in generale sui siti di interesse nazionale, sui quali rileva la preoccupante disattenzione del Governo.

Mirco BADOLE (Lega), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Chiara BRAGA (PD) constata l'assenza del rappresentante del Governo, al quale avrebbe voluto chiedere alcune precisazioni con riguardo al riparto del Fondo disposto dall'atto in esame. Prende inoltre atto che la relatrice ha fatto riferimento all'intervento di prolungamento della Milano-Monza, cui sono destinati 900 milioni di euro che vengono sottratti dal *plafond* complessivo del Fondo e che costituiscono oggetto di un atto del Governo diverso da quello in esame, di cui si riserva di verificare l'*iter*.

Patrizia TERZONI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alle sedute odierne della Commissione. Dal momento che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro la data del 28 maggio, in ragione della richiesta della collega Braga, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla missione a Roma all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) svoltasi il 18 aprile 2019.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicato il resoconto della missione che una delegazione della Commissione ha svolto il 18 aprile 2019 all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) di Roma (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 187 del 13 maggio 2019: a pagina 64, prima colonna, trentaduesima riga, le cifre: « 2029-2033 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 2019-2027 ».

ALLEGATO 1

**D.L. 34/2019 – Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1807 Governo, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, per le parti di competenza;

premesso che:

l'articolo 7 reca un incentivo alla cosiddetta « sostituzione edilizia », attraverso l'introduzione di una agevolazione fiscale, fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica – anche con variazione volumetrica ove consentita – e alla successiva vendita;

l'articolo 8 estende la possibilità di usufruire del cosiddetto « sisma bonus » anche per gli immobili dei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3;

l'articolo 10 interviene a semplificare la procedura inerente alla applicazione di detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico;

l'articolo 19 rfinanzia per 100 milioni di euro il fondo di garanzia per i mutui volti all'acquisto della prima casa;

l'articolo 24 interviene sulle procedure di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EI-

PLI) e di costituzione della nuova società alla quale saranno trasferite le funzioni, al fine di sbloccare gli investimenti idrici nelle zone di competenza, garantendo la tutela occupazionale del personale titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l'articolo 26 è volto a favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, prevenendo l'erogazione di contributi a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, con particolare riguardo al trattamento dei rifiuti, al riuso dei materiali, alla riduzione e al riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e riciclo delle materie prime, allo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua, nonché a modelli di packaging intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

l'articolo 30 prevede contributi ai comuni per progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e di sviluppo territoriale sostenibile, con particolare riguardo alla mobilità sostenibile, all'adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici e del patrimonio comunale nonché all'abbattimento di barriere architettoniche;

l'articolo 40 riconosce una indennità in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività a seguito della chiusura in data 16 gennaio 2019 della strada statale 3-bis Tiberina E45

Orte Ravenna, a causa del sequestro del viadotto Puleto;

l'articolo 46 limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto;

l'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale (di cui 80 di professionalità tecnica e 20 giuristi), per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;

l'articolo 48 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della proposta di Piano nazionale integrato energia e clima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione sulla missione a Roma all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) svoltasi il 18 aprile 2019.

Giovedì 18 aprile 2019 una delegazione della Commissione VIII si è recata in missione per svolgere un sopralluogo presso l'impianto di trattamento meccanico biologico Salario a Roma, anche al fine di incontrare, in quella sede, i responsabili dell'impianto, i comitati dei cittadini e i rappresentanti dell'Osservatorio Permanente sul TMB, che opera nell'ambito del III Municipio di Roma.

Hanno preso parte alla missione il presidente Alessandro Manuel Benvenuto, e i deputati Daga (M5S), Morassut (PD), Muroni (LEU) e Trancassini (Fdi).

La delegazione, accompagnata dai responsabili dell'impianto, ing. Pietro Ferro e ing. Paolo De Felice, ha svolto un sopralluogo, acquisendo informazioni sull'incendio dello scorso 11 dicembre 2018, che ha bloccato il funzionamento dell'impianto.

L'ing. Ferro ha chiarito che, da allora, nessun rifiuto affluisce più all'impianto né si svolge alcuna attività di trasferimento dei rifiuti tra i veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto. Il movimento dei camion è dovuto esclusivamente al fatto che i mezzi sono parcheggiati in questo sito, pertanto escono e rientrano vuoti, salvo piccoli trasbordi di rifiuti tra gli automezzi piccoli che operano in zona e il camion madre che ha un compattatore.

La presenza di rifiuti è pertanto limitata ad un residuo presente nel capannone di ricezione e al FOS (Frazione Organica Stabilizzata) presente nella struttura deputata alla sua stabilizzazione.

Per quanto riguarda il capannone per la ricezione dei rifiuti, delle circa 2000 tonnellate presenti al momento dell'incendio, una parte è stata smaltita negli impianti gemelli di AMA (a Porta Cencia, in particolare), un'altra parte – quella più

superficiale – è stata invece collocata nell'antistante cortile e ivi posta sotto sequestro, poiché è quella da cui più facilmente si può comprendere l'origine delle fiamme. Da notizie informali risulterebbe che il dissequestro possa avvenire a giorni, forse già martedì 23 aprile.

Infine, una parte di rifiuti – quella maggiormente interessata all'incendio – ha inevitabilmente modificato la sua caratterizzazione. Pertanto, si è adesso alla ricerca di uno stabilimento che sia abilitato a trattare questo diverso tipo di rifiuto, ricerca che si è rivelata fino ad oggi infruttuosa sul territorio nazionale.

Infine, è restato pressoché intatto il capannone adiacente, dove sono trattati i rifiuti umidi per la loro stabilizzazione (FOS). Il processo di ossidazione si è però interrotto a causa del distacco di energia che è durato circa 10 giorni a partire dall'incendio. Successivamente tutti gli impianti si sono però rivelati funzionanti e il processo si è riattivato.

Tuttavia, allo scopo di chiarire se l'interruzione ha determinato effetti sul materiale trattato, da allora si sono svolte periodiche analisi ma si è ritenuto di non trasportare altrove nulla. Pertanto, sono attivi tutti gli impianti di supporto, tra i quali riveste importanza decisiva quello di trattamento e di purificazione dell'aria, che la delegazione ha potuto osservare da vicino. Come noto, infatti, una delle maggiori criticità dell'impianto, quando in funzione – oggetto di fortissime proteste dei residenti – era data dall'emanazione di cattivo odore, causa anche di un esposto che ha dato vita ad un procedimento penale.

La direzione ha assicurato che, se le ultime analisi confermeranno gli esiti positivi precedenti, si procederà rapidamente

allo svuotamento anche di questa parte dell'impianto, in tempi quantificabili in 45/60 giorni, con conclusione entro fine giugno.

Conclusivamente, la direzione segnala che sono attualmente all'opera solo 6/7 addetti su tre turni, a fronte dei circa 50 addetti a regime, adesso trasferiti ad altri impianti.

La delegazione ha quindi incontrato il presidente del III Municipio di Roma, Giovanni Caudo, garante dell'Osservatorio Permanente sul TMB e i rappresentanti dell'Osservatorio, nonché i comitati dei cittadini e un rappresentante sindacale.

Il presidente Caudo ha dato conto delle numerose iniziative assunte a livello municipale per avere risposte dalle Istituzioni sulla problematica convivenza tra i residenti nel territorio e l'impianto. L'Osservatorio sul TMB è stato un organismo di sintesi di tutti i comitati dei cittadini che chiedevano a gran voce la chiusura dell'impianto.

Rileva la singolarità del fatto che, dopo ben 8 anni di attività non c'erano dati attendibili ufficiali, mentre erano assolutamente palesi i danni creati a tutti i livelli, da quello sanitario a quello economico, come emerso da un monitoraggio autorganizzato cui hanno aderito più di 400 famiglie. La puzza era dovuta al fatto che i rifiuti restavano troppo tempo nell'impianto che non aveva una capacità di smaltimento giornaliero perché troppo piccolo. A fronte di questa semplice verità la comunità locale ha invece ricevuto risposte ambigue delle istituzioni cittadine e di AMA, che mai ha fatto controlli seri e addirittura voleva far credere che il cattivo odore fosse riconducibile al depuratore presente in zona.

Chiede che si chiarisca una volta per tutte a quale logica perversa si deve il rilascio di autorizzazione ambientale in quella zona e perché non si è mai realmente voluto attivare una cabina di regia per la sua chiusura. Anzi negli anni cresceva il suo volume di rifiuti del 30 per cento e gli altri impianti romani chiudevano o si ridimensionavano.

Alla fine i dati ufficiali sono arrivati, ad opera dell'ARPA e hanno sancito in modo inequivocabile che l'impianto era addirittura improduttivo nel ciclo dei rifiuti, da qui una serie di iniziative assunte dai residenti e dai suoi rappresentanti civici: lettere alle istituzioni, di cui consegna formalmente copia e mozioni unanimi del consiglio municipale, da ultimo nel mese di luglio dell'anno scorso e nel marzo di quest'anno, che si impegna a trasmettere alla Commissione.

Segnala che la cessazione dell'attività, a causa dell'incendio, desta comunque molte preoccupazioni. Non solo perché non ci sono rassicurazioni formali sulla sua definitiva chiusura, ma anche perché non si sa come sarà bonificata l'area e che utilizzo avrà. Reclama un risarcimento che si manifesti come riconversione dell'area a verde.

La Commissione invita quindi alcuni rappresentanti di comitati di cittadini a prendere la parola.

Adriano Travaglia, a nome dei residenti di Villa Spada, testimonia la sofferenza della comunità limitrofa all'impianto per i danni fisici e morali, entrambi determinati dalla negazione della verità.

Ileana Marini, in rappresentanza dei residenti di Fidene, evidenzia i danni anche economici, derivanti dalla impossibilità di vendere o affittare immobili, nonché quelli biologici di chi ha dovuto respirare per settimane la diossina sprigionata dal rogo. Si chiede il perché dell'inerzia di comune e regione sul mancato trasferimento dei rifiuti e sul futuro dell'area.

Pietro Brusco, anche lui a nome dei residenti di Fidene rimarca la desertificazione economica, commerciale e immobiliare che potrà finire solo con la revoca dell'AIA che, al massimo, provocherà danni economici all'AMA ma non certo ai cittadini.

Christian Raimo, assessore del III Municipio, evidenzia la questione cruciale della revoca della AIA, come unico presupposto per dare una speranza di rinascita alla zona. Tale atto di definitiva chiusura dell'impianto consentirebbe di innescare un percorso — anche di alto

valore democratico – volto non solo a rimuovere tutto ciò che è ancora al suo interno, ma anche a procedere ad una seria bonifica per restituire all'uso collettivo un terreno che non avrebbe mai dovuto essere destinato a quell'uso.

Il sig. Russo, che si qualifica come rappresentante della CGIL in AMA, pur rimarcando differenze di posizioni con gli abitanti presenti – ritenendo che si sottovaluta come il trasporto dei rifiuti per grandi distanze crei notevoli problemi ambientali e dunque gli impianti devono comunque essere posizionati in aree limitrofe ai centri abitati – rileva l'alleanza con essi da parte dei lavoratori, che hanno sempre manifestato disagio per le modalità di lavoro all'interno dell'impianto. Probabilmente molte problematiche sarebbero state risolte se il funzionamento fosse stato coerente con le normative e la sua originaria destinazione. Ad esempio, una corretta applicazione delle regole avrebbe probabilmente impedito la presenza di rifiuti infiammabili.

Stefano Ricci, a nome dei residenti di Serpentara, lamenta l'assoluta assenza di controlli di ogni tipo, soprattutto a fronte del progressivo cambiamento dell'uso dell'impianto. Non ritiene quindi casuale che, dopo 8 anni esca il primo report del-

l'ARPA, moto critico, sulle modalità di funzionamento dell'impianto e che solo pochi giorni dopo, si verifichi un rogo di quelle proporzioni.

Giorgio Lorier, per l'Osservatorio, sintetizza gli interventi con una semplice ma fondamentale richiesta ai deputati presenti, affinché esercitino la massima pressione politica sui rispettivi schieramenti presenti nelle istituzioni locali per arrivare a risultati concreti di rilancio del quartiere nel senso indicato.

Riccardo Chini, in qualità di abitante del luogo, ritiene indecente essere costretti per anni a convivere con la puzza insopportabile che, a seconda del vento, ha infestato le zone limitrofe, finendo per impedire di fruire di giardini pubblici o semplici balconi.

Roberta Angelini invoca una immediata convocazione dei rappresentanti delle istituzioni locali da parte della Commissione per agevolare un percorso di intesa e di decisione.

A seguire, intervengono i deputati Trancassini, Muroni e il presidente Benvenuto, che rivolge un sentito ringraziamento a tutti i presenti per il proficuo contributo offerto ai lavori dell'organo parlamentare.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
5-02113 Bergamini: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.	
5-02114 Maccanti: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	95
5-02115 Paita: Differimento del termine dell'entrata in vigore delle sanzioni relative all'autonoleggio con conducente	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-02116 Tasso: Nascita della società FSTechnology e tutela delle competenze informatiche del personale del Gruppo FS	90
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	97
5-02117 Grippa: Disponibilità di dati relativi ai controlli ispettivi effettuati in materia di revisione periodica dei veicoli	91
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	98

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	99

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	92
<i>ALLEGATO 6 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	100

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02113 Bergamini: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

5-02114 Maccanti: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Deborah BERGAMINI (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione 5-02113.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione 5-02114.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Deborah BERGAMINI (FI), replicando, prende atto della proroga del decreto direttoriale in materia di impianti a fune che, anche grazie al ruolo svolto dai gruppi di opposizione, è volto a scongiurare il rischio della chiusura degli im-

pianti. Al riguardo sollecita il Governo ad adottare tempestivamente il regolamento per adeguare i suddetti impianti alla normativa di sicurezza europea in materia, sottolineando la necessità che gli esercenti siano messi in condizione di rispettare la legge.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che giudica soddisfacente per le comunità montane, in attesa da tempo di tale intervento normativo e ricorda il fruttuoso lavoro di confronto svolto con i principali *stakeholder* del settore.

5-02115 Paita: Differimento del termine dell'entrata in vigore delle sanzioni relative all'autonoleggio con conducente.

Raffaella PAITA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica disarmante in quanto si ammette di non voler risolvere le segnalate criticità per il settore del noleggio senza conducente, già evidenziate dalle associazioni di categoria nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione. Evidenzia come le previste sanzioni priveranno gli esercenti del diritto di svolgere la propria attività economica in un settore economico strategico che offre un servizio rilevante per i cittadini e che il Governo ha deciso di condannare ad una sorte assai difficile.

5-02116 Tasso: Nascita della società FSTechnology e tutela delle competenze informatiche del personale del Gruppo FS.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), in qualità di cofirmatario, rinun-

cia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non elimina le forti preoccupazioni per le irrazionali decisioni assunte nel settore informatico del gruppo FS. Dichiarando quindi che valuterà ulteriori iniziative in materia.

5-02117 Grippa: Disponibilità di dati relativi ai controlli ispettivi effettuati in materia di revisione periodica dei veicoli.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), in qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando un intervento normativo volto alla realizzazione di un archivio unico dei dati in materia di revisione periodica dei veicoli.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Raffaella PAITA (PD) esprime una valutazione decisamente contraria sul provvedimento in esame che non contiene nessuna delle misure necessarie per agevolare la ripresa economica del Paese e invertire i *trend* tutti negativi delle principali variabili macroeconomiche. Al riguardo segnala l'esigenza che il Governo individui tempestivamente gli interventi infrastrutturali più urgenti, per i quali si è resa necessaria l'adozione di un apposito decreto-legge, all'esame del Senato, proprio per sbloccare i cantieri che l'esecutivo stesso ha fermato.

Stigmatizza quindi le misure previste nel provvedimento in esame relative alla compagnia aerea Alitalia, misure che testimoniano l'assenza di una strategia industriale seria. Evidenzia infatti che la compagnia italiana si trova, dopo mesi di inerzia e oramai a ridosso della scadenza del prestito-ponte, in una situazione drammatica che può concludersi con il tracollo della compagnia medesima.

Ribadisce, quindi, il voto decisamente contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame che non tiene in nessuna considerazione le allarmanti dichiarazioni svolte dagli stessi commissari straordinari di Alitalia anche nella recente audizione svoltasi presso la Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 15.**Modifiche al codice della strada.**

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2019.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente e relatore*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, desidera ringraziare sentitamente tutti i gruppi parlamentari, che hanno contribuito alla redazione del testo unificato delle proposte di legge che propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame. Ringrazia, altresì, gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che hanno fornito un prezioso quanto necessario supporto tecnico per l'elaborazione delle modifiche del codice della strada. Sottolinea infine che, con l'adozione del testo base, sarà messo a disposizione anche degli organi di stampa, che hanno diffuso notizie le più varie sui lavori in corso, un testo di carattere ufficiale.

Raffaella PAITA (PD) desidera ringraziare i relatori per il clima di fattiva collaborazione e disponibilità in cui si sono svolti i lavori del Comitato ristretto. Esprime quindi un parere favorevole sul piano esclusivamente tecnico del testo unificato, che si riserva di valutare nel merito anche in vista della fase di presentazione degli emendamenti. Ritiene che la Commissione ed il Comitato ristretto abbiano svolto un lavoro istruttorio approfondito e dichiara di condividere il percorso fin qui svoltosi.

Roberto ROSSO (FI) esprime, a nome del suo gruppo, una valutazione favorevole del lavoro svolto dal Comitato ristretto, anche se ritiene permangano ancora alcuni dubbi da sciogliere su alcune questioni tecniche. In particolare, ritiene che il testo predisposto dal Comitato ristretto si sia in parte discostato dall'intenzione originaria di intervenire esclusivamente con riferimento ai profili della sicurezza stradale. Si riserva quindi di valutare la presentazione di emendamenti volti ad apportare i necessari miglioramenti al testo unificato in esame. Come il relatore, si compiace per il fatto che gli organi di stampa disporranno di un testo ufficiale ai fini di una corretta informazione dei cittadini sulle misure in corso di adozione.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO esprime, a nome suo e del ministro, compiacimento per il lungo, complesso e proficuo lavoro svolto dalla Commissione in questi mesi, per addivenire ad un testo unificato delle proposte di legge in esame che è certamente espressione della migliore sinergia tra più forze, tutte orientate al perseguimento della sicurezza della circolazione stradale *in primis*, ma anche allo snellimento delle procedure amministrative, alla semplificazione della vita del cittadino e, non da ultimo, alla giusta considerazione della sostenibilità ambientale.

Il testo in discussione è infatti fortemente connotato da aspetti innovativi e contributi preziosi per il miglioramento della qualità della vita nelle nostre città, di

cui condivide lo spirito. Auspica che nel corso del suo *iter* parlamentare esso possa arricchirsi di ulteriori contributi che non ne snaturino, ma ne rafforzino, tale connotazione.

Si tratta di un primo passo verso la sicurezza stradale coniugata in chiave anche di sostenibilità, che potrà ispirare i lavori parlamentari del disegno di legge di delega per il riordino del codice della strada.

Tra le misure più fortemente volute dal Ministro Toninelli, ritrova con soddisfazione l'inasprimento delle sanzioni per chi guida «distratto» dall'uso di cellulari, *smartphone* e dispositivi simili: misura voluta e dovuta a fronte dell'ormai tragico dato relativo agli incidenti stradali derivanti da tale particolare tipo di distrazione alla guida. Così la nuova disposizione, che si augura sia presto vigente, prevede non solo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, ma anche la sospensione della patente di guida fin dalla prima violazione (mentre oggi è prevista solo nel caso di una seconda violazione nel biennio).

Evidenzia altresì che sono numerose le misure in favore della mobilità ciclistica. Particolarmente significativo è – nell'ambito di un nuovo principio generale di obbligo per i veicoli in sorpasso di tenere anche una distanza di sicurezza laterale – la previsione che quantifica tale distanza in almeno 1,5 metri se il conducente sorpassato è un ciclista. Anche questa è stata una misura fortemente voluta dal Ministro Toninelli. Un altro impegno confermato è la previsione che esonera dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli adibiti al soccorso.

Da oggi, con un ulteriore momento di condivisione e contributo di tutti i parlamentari, il testo si arricchirà con nuovi approfondimenti. In tale ambito, ritiene opportuno suggerire l'opportunità di alcune verifiche tecniche e ulteriori riflessioni in merito ad alcuni temi che sinteticamente rappresenta.

Con riferimento alle modifiche relative all'articolo 187, in materia del divieto di guida per chi assume sostanze stupefacenti osserva che è fuori da ogni dubbio la

assoluta condivisione del principio sotteso a tale proposta normativa. Pur tuttavia, rimette alle valutazioni di questa Commissione l'opportunità di esperire ogni necessaria verifica presso le sedi competenti, quali i ministeri della giustizia e della salute, per verificare se e come la presenza di tracce di sostanze stupefacenti negli accertamenti biologici, eventualmente esperiti anche a molti giorni di distanza dall'assunzione delle stesse, possa costituire presupposto di responsabilità penale o possa confondersi anche con gli esiti di assunzione di alcune tipologie di farmaco, anche al fine di costruire la migliore previsione possibile, che non naufraghi in sede di prima applicazione.

Per quanto concerne il tema dei monopattini a spinta e dei pattini a rotelle, è evidente l'affinità di intenti tra l'amministrazione che rappresenta e le finalità perseguite dai proponenti. È chiaro però che il tema della condivisione degli spazi tra pedoni «semplici» e pedoni «utenti dei monopattini o dei pattini a rotelle» implica delicati profili di sicurezza dei primi, in specie, che è oggetto di ulteriori valutazioni con l'avvio della sperimentazione della micromobilità elettrica prevista dalla legge di stabilità. Per questa ragione sarebbe auspicabile rinviare la previsione in commento agli esiti della sperimentazione suddetta e, in ultima analisi, alla disciplina della legge delega che potrà organicamente considerare tutte queste forme di mobilità personale in uno alla tutela degli utenti vulnerabili.

Per quanto riguarda la questione delle «strade scolastiche», anche in tal caso non può che essere condiviso lo spirito volto a migliorare la sicurezza stradale in prossimità degli edifici scolastici a tutela dei bambini e dei ragazzi. Pur tuttavia, sembrerebbe esserci una sorta di non proporzionalità tra il fine ed il mezzo, poiché non è ragionevole mutare classificazione e destinazione d'uso di una strada, magari anche molto lunga, in ragione del fatto che su di essa insista un edificio scolastico. Suggerisce quindi, nel corso dei lavori che seguiranno, di rivedere la disposizione in commento, ad esempio pre-

vedendo un obbligo per i sindaci di disciplinare la circolazione stradale e la fruizione degli spazi limitrofi ad un edificio scolastico in una necessaria interlocuzione con il *mobility manager* scolastico, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e/o di introdurre negli ambiti degli strumenti urbanistici degli indirizzi volti a migliorare l'accessibilità in sicurezza degli istituti scolastici.

Ritiene che quelle dianzi evidenziate siano le principali criticità tecniche da sottoporre all'attenzione della Commissione. Per altri profili, più squisitamente tecnici, sui quali in questa sede non ritiene di soffermarsi ulteriormente, rimane a disposizione della Commissione unitamente agli uffici del ministero.

La Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 6*).

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di fissare il termine per gli emendamenti nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del

Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Atto n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luciano PIZZETTI (PD) esprime, a nome del suo gruppo, un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, che dispone un importante finanziamento a favore della metropolitana della città di Milano, opera frutto di un intenso lavoro dell'amministrazione cittadina e fortemente richiesta nel corso degli anni.

Federica ZANELLA (FI), come già anticipato nel corso della precedente seduta, esprime un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, che prevede il prolungamento della linea metropolitana da Milano fino a Monza, così come su tutti i provvedimenti che prevedono investimenti per la realizzazione di infrastrutture.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-02113 Bergamini: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

5-02114 Maccanti: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti dell'Onorevole Maccanti e altri e dell'Onorevole Bergamini e altri in quanto vertono su analogo argomento.

Con riferimento alla proroga dei termini di cui all'articolo 9.1.1 del decreto direttoriale 11 maggio 2017 in materia di impianti a fune, informo che il decreto di proroga di 6 mesi è stato firmato proprio ieri 13 maggio ed è quindi in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 2

5-02115 Paita: Differimento del termine dell'entrata in vigore delle sanzioni relative all'autonoleggio con conducente.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al termine del 14 maggio 2019 relativo all'entrata in vigore delle sanzioni introdotte dal decreto-legge n. 135/2018, così come convertito dalla legge n. 12/2019. Tale termine non è subordinato all'adozione di ulteriori misure di regolamentazione del settore.

In proposito evidenzio che la deroga per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 21/1992, introdotta dall'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge, è prevista da una norma primaria, e pertanto può essere modificata solo in forza di una disposizione di pari rango.

Rispetto alle osservazioni sulla compilazione del foglio di servizio elettronico, ricordo che le specifiche saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno.

Al riguardo, come segnalato anche dallo stesso Ministero dell'interno, nelle more dell'emanazione di tale decreto, la legge prevede che venga compilato un corrispondente foglio di servizio in formato cartaceo, contenente le medesime informazioni stabilite per quello elettro-

nico e da esibire agli organi di polizia stradale preposti al controllo. In particolare, il Ministero dell'interno precisa che l'esibizione del foglio elettronico non costituisce una divulgazione dei dati personali in quanto è effettuata nell'ambito di un controllo di polizia ed è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni sulle modalità di esecuzione del servizio di noleggio con conducente. Pertanto, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Codice della *privacy*.

Infine, ricordo che avverso la circolare 28 febbraio 2019, emanata dal Ministero dell'interno per fornire precise indicazioni agli organi di polizia ai fini del controllo, è stato presentato ricorso al TAR del Lazio, con contestuale richiesta di sospensione cautelare, da parte delle associazioni di categoria più rappresentative dei taxi e degli autonoleggiatori.

Peraltro, si sono già tenute alcune riunioni con le categorie di settore, coordinate dal Vice Ministro Rixi che ha delega sulla materia, e vi è l'intendimento di convocare nuovamente il tavolo di confronto, al fine di una soluzione ottimale e condivisa.

ALLEGATO 3

5-02116 Tasso: Nascita della società FSTechnology e tutela delle competenze informatiche del personale del Gruppo FS.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel ricordare che i quesiti posti attengono a strategie aziendali che esulano dalla sfera di vigilanza esercitata dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, sono state acquisiti elementi presso Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Consiglio di Amministrazione di FS già nel 2018 ha esaminato l'iniziativa di costituzione di una società di scopo in ambito *Information & Communication Technology* all'interno del Gruppo FS con il fine di migliorare l'attuale modello organizzativo, favorendo la condivisione delle soluzioni e delle competenze ed evitando perdite di efficienza dovute a duplicazioni di progetti.

FS assicura che la nuova società – operando come fornitore di servizi ICT sulla base di un rapporto di esclusiva con le società del Gruppo – porterà una serie di benefici di natura economica, oltre a opportunità di assunzioni nel periodo

2019-2023 fino a un massimo di 150 nuove risorse con elevata specializzazione nel campo.

Con riferimento alla paventata ricollocazione del personale ICT presente sul territorio fiorentino, FS conferma che l'avvio dell'operatività della nuova società avverrà in assoluta continuità senza alcun impatto negativo sull'attuale livello occupazionale su tutto il territorio nazionale e mantenendo inalterato il tessuto economico locale.

FS conclude evidenziando che, data l'elevata velocità con cui il settore informatico si sta evolvendo e continuerà a evolversi nel tempo, un polo unico specializzato su tematiche ICT assume un ruolo fondamentale per seguire i trend tecnologici e veicolare l'innovazione a supporto dei processi di business delle società del Gruppo che aderiranno all'iniziativa.

ALLEGATO 4

5-02117 Grippa: Disponibilità di dati relativi ai controlli ispettivi effettuati in materia di revisione periodica dei veicoli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'articolo 80, comma 10, del Codice della strada attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri il compito di effettuare periodici controlli sui centri di revisione autorizzati e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso i medesimi.

L'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 attribuisce alle province le funzioni, tra l'altro, relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate.

L'attuale organizzazione del predetto Dipartimento conta un centinaio di sedi locali di motorizzazione civile coordinate da quattro Direzioni generali territoriali che, come è noto, soffre da anni di una notevole carenza di organico. Tali sedi effettuano prevalentemente controlli sulle officine a seguito di segnalazioni di Autorità pubbliche, Forze di Polizia o su

motivate segnalazioni dei cittadini, e non sono previste statistiche a livello centrale.

Invece i controlli sui singoli veicoli revisionati sono effettuati a seguito di accertata incongruenza dei dati comunicati dall'officina e svolti con *revisione straordinaria* presso la sede di motorizzazione competente, ai sensi del citato articolo 80, comma 5; le relative statistiche sono conservate localmente.

In entrambi i casi non è previsto un archivio unico di raccolta dati.

Evidenzio che il personale adibito ai predetti controlli svolge anche altri rilevanti controlli di sicurezza come le revisioni dei mezzi pesanti e degli autobus.

Quanto alle sanzioni, il comma 11 prevede la revoca della concessione; tuttavia, ove accertato l'uso di attrezzatura non conforme, viene prima disposta una sospensione ordinandone il ripristino; nei casi più gravi si procede con la segnalazione alle Province per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

ALLEGATO 5

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi » (C. 1807 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. È denominata « strada scolastica » la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all'accesso agli edifici stessi. »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) al numero 3), dopo le parole « segnalata ed organizzata, » sono inserite le seguenti: « eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente »;

2) dopo il numero 6), è inserito il seguente:

« 6-bis) CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli »;

3) al numero 33), le parole « delimitata e protetta » sono sostituite dalle seguenti: « delimitata, anche con varia-

zione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta »

4) al numero 36), la parola « PASSAGGIO » è sostituita dalla seguente: « PERCORSO »;

5) al numero 53-bis) la parola « DEBOLE » è sostituita dalla seguente: « VULNERABILE » e dopo la parola « ciclisti » sono aggiunte le seguenti « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

c) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) riservare limitati spazi alla sosta:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno speciale;

3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato « permesso rosa »;

4) dei veicoli in condivisione;

5) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

6) ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche e collettive, a

condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati; »

d) all'articolo 10, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all'articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure:

a) fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;

b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;

c) delimitare aree pedonali. »

e) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

« l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità ».

f) all'articolo 40, comma 11, primo periodo, le parole: « hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « si accingono ad attraversare la strada »;

g) all'articolo 41, comma 5, alinea, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Gli attraversamenti pedonali possono essere dotati da elementi di segnalazione luminosa. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati possono essere dotati di sensori per attivare segnali luminosi di pericolo al passaggio di pedoni.

h) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli elementi di moderazione del traffico destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli.

2-bis. Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; *chicane*; restringimenti della carreggiata. »

i) all'articolo 54, comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle autoambulanze è altresì consentito il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario ».

l) all'articolo 155, comma 4, dopo le parole: « allarme acustico antifurto » sono aggiunte le seguenti: « e anti-abbandono di cui all'articolo 172, comma 1-bis, »;

m) all'articolo 158:

1) al comma 2, dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

« g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un figlio di età non superiore ad un anno; »

g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;

g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6). »

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente.

« 4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli. »

3) al comma 5, le parole « lettere d), g) e h) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d), h) e i) »;

n) all'articolo 172, comma 8, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

« f-bis) le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomie cutanee, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante; »;

o) all'articolo 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa »;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. »;

4) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e con permesso rosa »;

p) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le macchine per uso di persone invalide, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità »;

q) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. »

r) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, al capoverso « Art. 158 », le parole « lett. d), g) e h) » sono sostituite dalle seguenti: « lett. d) e h) » ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera g) - 4 ».

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano con propri provvedimenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati alla disposizione dell'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, introdotta dal comma 1 del presente articolo. Entro il predetto termine, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti adeguano alla medesima disposizione i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del codice della strada.

Art. 2.

(Disposizioni per la sicurezza stradale)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su

ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.»

b) all'articolo 115:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo ovvero non possenga i requisiti psicofisici previsti per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida è soggetto, fatto salvo quanto disposto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. »

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è accertato in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, le sanzioni sono raddoppiate. »;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere dimostrato attraverso accertamenti sulla saliva effettuati, nel rispetto dell'integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili, che forniscano risultati atti a provarne la presenza nell'organismo. All'accertamento delle condizioni ostative alla guida indicate al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128.

3-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dei casi previsti dagli articoli 186 e 187, in caso di rifiuto dell'accertamento previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 180. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128. »

c) all'articolo 171, comma 2, la parola: « minore » è soppressa;

d) all'articolo 172, comma 10:

1) al primo periodo, le parole da: « Chiunque » fino a: « comma 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « In caso di mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-*bis*, il conducente »

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Quando il mancato uso riguarda un trasportato, della violazione risponde il conducente. »

e) all'articolo 173:

1) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: « , smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante »;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « da euro 161 ad euro 467 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 422 ad euro 1697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi »;

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. »;

g) all'articolo 187:

1) al comma 1, le parole: « Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque si metta alla guida »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica dopo aver » sono sostituite dalle seguenti: « che ha »;

3) al comma 5-*bis*, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione » sono sostituite dalle seguenti: « sotto l'effetto conseguente all'uso »;

4) nella rubrica, le parole: « in stato di alterazione psico-fisica per uso » sono sostituite dalle seguenti: « sotto l'effetto conseguente all'uso »;

f) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis*:

1) al capoverso « Art. 158 », è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 1, lettera h-*bis*) – 2 »;

2) il capoverso « Art. 173 » è sostituito dal seguente:

« Art. 173 – Comma 3 – 5

Comma 3-*bis*, primo periodo – 5.

Comma 3-*bis*, secondo periodo – 10 ».

2. Tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore appartenenti alle categorie N, N1, N2 e N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada deve essere considerata anche la presenza di sistemi per la guida assistita. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare l'appendice V al titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al presente comma e ad adottare le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato l'utenza sul divieto previsto dall'articolo 173 del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e sulle relative sanzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, lettera c), dopo la parola: « riservare » sono inserite le seguenti: « strade o »;

b) all'articolo 7:

1) comma 1, lettera i), dopo la parola: « strade » sono inserite le seguenti: « o corsie »;

2) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

« 9-*bis*. Nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale ai sensi del comma 9, i comuni consentono l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. »

c) all'articolo 41, comma 10, dopo le parole: « periodo di accensione della luce gialla, » sono inserite le seguenti: « che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi. »

d) all'articolo 82, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. La condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del presente codice e di cui all'247-*bis* del regolamento. »

e) all'articolo 158, comma 2, lettera h), le parole: « o carreggiate » sono sostituite dalle seguenti: « , carreggiate o strade »;

f) articolo 175, comma 2, lettera a):

1) le parole: « 150 centimetri cubici se a motore termico » sono sostituite dalle seguenti: « 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico. La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente A1 o A2. »

Art. 4.

(Disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, dopo le parole « ciclabile e » sono aggiunte le seguenti: « degli utenti muniti di pattini a rotelle o di tavole o di monopattini a spinta, ».

b) all'articolo 3, comma 1, numero 2), dopo le parole « i velocipedi » sono aggiunte: « , i pattini a rotelle o le tavole o i monopattini a spinta e »;

c) all'articolo 145, comma 8, le parole: « , mulattiere e piste ciclabili » sono sostituite dalle seguenti: « e mulattiere »;

d) all'articolo 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del veicolo valuta l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ed evitare qualunque collisione, rinviando la

manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. Nell'effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del veicolo deve procedere a distanza laterale di sicurezza in modo tale che, nonostante una qualsiasi deviazione della traiettoria della bicicletta, possa essere evitata la collisione, anche se tale circostanza imponga il rinvio della manovra di sorpasso in modo da effettuarla successivamente in maggiore sicurezza. »

e) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurarsi alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto così da evitare lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata. Per quanto riguarda il limite laterale della distanza di sicurezza dalle biciclette, esso deve risultare maggiore in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dai centri urbani, purché occorran le condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione lo consentano, il sorpasso dei velocipedi deve essere svolto lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. »;

f) all'articolo 164, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sistemazione delle biciclette è verificata dal conducente. »;

g) all'articolo 182:

1) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9.1. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, la circolazione delle biciclette può essere consentita anche sulle strade o corsie di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i). »

2) dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

« 9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semi-carreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o eguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. »;

h) all'articolo 190:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: « La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m. e negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni »;

2) al comma 9, il secondo periodo è soppresso.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di

persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2 ».

b) all'articolo 78, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti ».

c) all'articolo 93, dopo il comma 12, è inserito il seguente: « 12-bis. Nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'interessato, che intende ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal presente codice presso la propria casella di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e il cui domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi, può fornire il relativo indirizzo in occasione dell'immatricolazione di cui al comma 1 e, successivamente, in occasione della revisione di cui all'articolo 80 ovvero di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione. Qualora si avvalga di tale facoltà, l'interessato dovrà comunicare ogni successiva variazione riguardante l'indirizzo medesimo all'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. entro il termine di 15 giorni dalla sua effettuazione. Chiunque non vi provveda nei termini stabiliti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi previsti dagli articoli 97, 108, 110, 111 e 114. »

d) all'articolo 120, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Av-

verso la comunicazione all'interessato, da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure telematiche di cui al presente comma, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno. »;

e) all'articolo 122, comma 6, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi. »;

f) all'articolo 126-*bis*:

1) al comma 2, al quarto periodo, dopo le parole: « commessa violazione » sono aggiunte le seguenti: « , solo se diverso dal proprietario del veicolo stesso » e, al quinto periodo, le parole: « di fornirli » sono sostituite dalle seguenti: « di fornire i dati del conducente del veicolo, qualora diverso dal proprietario, »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

g) all'articolo 142, comma 12-*quater*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale, in formato aperto definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-bis*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione del sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice del-

l'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-*bis* e 12-*ter*, del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

h) all'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa laddove, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo »;

i) all'articolo 196, al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle » sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione. »

l) all'articolo 201:

1) comma 1-*bis*, lettera g), del codice della strada, le parole: « attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: « o con accesso o transito vietato attraverso dispositivi omologati mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per i veicoli per i quali è disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido, alla notificazione si provvede esclusivamente per via telematica secondo le procedure individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora le procedure di notificazione con tale strumento non siano possibili, si applicano le disposizioni del comma 3. »

m) all'articolo 203:

1) al comma 1, dopo le parole: « con raccomandata con ricevuta di ritorno » sono inserite le seguenti: « oppure trasmesso per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole « con raccomandata con avviso di ricevimento » sono inserite le seguenti « oppure trasmesso per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

n) all'articolo 207, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o

penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia. »

o) all'articolo 208:

1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per l'intensificazione dei controlli sulla circolazione stradale »;

2) al comma 4, lettere a) e b), le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota, » sono soppresse;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale »;

4) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici,

determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso. »

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole)

1. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature indu-

striali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile »;

2) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-quater) complessi di veicoli immatricolati ad uso speciale degli spettacoli viaggianti. »;

3) al comma 6:

I) all'alea, le parole: « , salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) » sono soppresse;

II) alla lettera b-bis), le parole: « lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere e) e g-quater) ».

4) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a) del comma 7, relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, o alle lettere b) e c) del medesimo comma 7, i mezzi di cui al citato comma 7 devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

7-ter. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6, se:

a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;

b) non è stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1. »;

6) al comma 18, le parole: « di cui ai commi 2, 3 o 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 o al comma 3 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa indicati nel comma 8 ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1. »;

7) il comma 21 è sostituito dal seguente:

« 21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera. »;

8) il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il

veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. »

b) all'articolo 57:

1) al comma 2, lettera b), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto, ove ricorrano, delle prescrizioni ADR di cui all'articolo 168 »;

2) al comma 3, dopo le parole: « se-moventi a ruote pneumatiche » sono inserite le seguenti: « , a cingoli in gomma »;

c) a decorrere dal 1° luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: « 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18 m » e le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m »;

d) all'articolo 80, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 8:

I) al primo periodo, le parole: « , ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) » sono sostituite dalle seguenti: « e loro rimorchi »;

II) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. »;

III) al terzo periodo, le parole: « e quattro » sono soppresse.

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può affidare in regime di

concessione l'effettuazione della revisione delle categorie di veicoli non comprese nel comma 8 ad imprese che rispondano a requisiti di indipendenza ed agli ulteriori requisiti definiti dai decreti di cui al comma 9. »

3) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 ».

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le imprese di cui al comma 8-bis devono essere in possesso di requisiti di indipendenza e tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di revisione da eseguire sotto la responsabilità di un ispettore, in possesso dei requisiti personali e professionali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 n. 214. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i suddetti requisiti e le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. »

5) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui ai commi 8 e 8-bis e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri, appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate modalità e importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno

essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »

7) al comma 12, le parole: « al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 8 e 8-bis »;

8) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le imprese di cui ai commi 8 e 8-bis rilasciano al termine della revisione quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 n. 214 ».

e) all'articolo 104:

1) al comma 3, le parole: « due o più assi » sono sostituite dalle seguenti: « tre o più assi » e le parole: « 14 t e 20 t » sono sostituite dalle seguenti: « 18 t e 24 t ».

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t per asse non motore e 11,5 t per asse motore »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La massa complessiva delle macchine agricole semoventi cingolate non può eccedere 32 t ».

f) all'articolo 105, comma 1, le parole: « di 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,00 m e la massa complessiva di 44 t »;

g) all'articolo 110, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « o di commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), punto 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario. »;

h) all'articolo 167, il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione o dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. »

i) all'articolo 175, comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « o veicoli autorizzati con modello DGM 243 ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico)

1. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca,

nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico »;

2) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri »;

b) all'articolo 80, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i veicoli di cui all'articolo 60, comma 1, la revisione è disposta ogni quattro anni ».

2. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

3. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del co-

dice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, a partire dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori di cui al presente comma sono individuati, con propria determinazione, dagli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dall'articolo 60, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»;

c) al comma 1-*ter*, le parole: « 2,05 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4,1 milioni di euro »;

d) al comma 4, le parole: « I veicoli di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I veicoli di cui ai commi 1 e 1-*bis* ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di veicoli di soccorso)

1. Sono esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi del comma 2 dell'articolo

373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli con targa CRI, i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, i veicoli della protezione civile, nonché i veicoli delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali, in ogni caso provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 2 dell'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

2. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. Tra i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta previsti dal comma 3 dell'articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il colore rosso per gli stalli di sosta riservati alle autoambulanze. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato comma 3 dell'articolo 149 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 80.000 euro per l'anno 2018 e a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Disposizioni di attuazione e finali)

1. L'articolo 179, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, è soppresso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni recate dalla presente legge il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495.

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. (Atto n. 82).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (Atto del governo n. 82);

sottolineata l'esigenza di procedere celermente alla realizzazione del prolun-

gimento della linea metropolitana 5 (M5), che collegherà Milano con il comune di Monza, opera alla quale il provvedimento in esame assegna le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019 per un importo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2019-2027;

auspicando lo stanziamento di ulteriori adeguate risorse per lo sviluppo delle linee metropolitane da Milano alla Brianza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 117

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Gianluca BENAMATI (PD) desidera prima di tutto sottolineare la genesi complicata del decreto-legge, con l'anomalia dei due passaggi in Consiglio dei ministri. Fa presente che il Paese è oggettivamente in una fase di stagnazione e, quindi, non

si può essere pregiudizialmente contrari a provvedimenti nominalmente finalizzati alla crescita. Il problema è che le misure del provvedimento non sono idonee a raggiungere tale scopo. Svolge quindi alcune osservazioni sul contenuto del decreto, che recepiscono anche le osservazioni avanzate da alcuni dei soggetti auditi dalle Commissioni riunite V e VI.

Sottolinea che manca nel decreto una visione politica industriale che faccia comprendere quale sia la strategia del Governo. Così come manca una riforma fiscale che alleggerisca i carichi sul lavoro ed evidenza, al proposito che la stessa Confindustria ha rilevato la necessità di una manovra da 10-15 miliardi che incida sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli incentivi a privati e pubblici, fa notare che per quanto riguarda i primi c'è un depotenziamento di Impresa 4.0 che non potrà non avere una ripercussione sugli investimenti. Con riferimento agli investimenti pubblici, questi purtroppo continuano ad essere latitanti nelle disposizioni del decreto. Inoltre lo stanziamento di un mi-

liardo per un biennio e a invarianza della finanza pubblica non può invertire l'attuale *trend* negativo.

Ritiene che alcune misure, riguardanti il superammortamento, la mini-IRES, il *patent box*, la nuova Sabatini, il sisma-bonus, potrebbero essere condivisibili, anche se si poteva fare di più, come, ad esempio, in materia di potenziamento di Industria 4.0, specialmente in relazione alla formazione.

Destano perplessità le misure su Alitalia, dalle quali si deduce poco sul futuro della compagnia. Unica cosa chiara, ma già nota, è che lo Stato entra nel capitale della società con un'esposizione importante di 145 milioni di euro di Ferrovie dello Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze. A questo va aggiunta la modifica della disposizione sul prestito, di cui non è previsto il rientro, con conseguente esborso per lo Stato. Si tratta di un'operazione complessa, con profili critici sulle modalità di intervento statale, nonché relativamente alla compatibilità comunitaria.

Lo stesso discorso vale per le norme di tutela dei marchi storici, condivisibili in linea di principio ma che creano molti dubbi in relazione al sistema adottato. È una norma di dubbia efficacia, in quanto non è chiaro l'interesse dell'azienda a registrare il marchio. Avanza dubbi anche sull'operatività del Fondo, di cui non sono evidenti gli strumenti a disposizione, ricordando che esistono già a legislazione vigente modalità di intervento in caso di crisi di azienda. Cita al proposito la disciplina del diritto fallimentare e quella sull'amministrazione straordinaria, già utilizzati tutela del lavoro e delle tecnologie italiani. Anche in questo caso, quindi, ci si trova di fronte a buone intenzioni con risultati di dubbia efficacia.

Anticipa che sul credito d'imposta il suo gruppo avanzerà al relatore le proprie osservazioni, oltre a predisporre emendamenti da presentare in sede referente.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, fa presente che è sua intenzione predisporre prima della seduta di domani una proposta di

parere e farla conoscere informalmente ai colleghi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Luca SUT (M5S), *relatore*, fa presente al rappresentante del Governo che nella seduta di ieri la deputata Moretto ha chiesto chiarimenti sugli interventi finanziati con il Fondo e pertinenti alle competenze della Commissione.

Il sottosegretario Davide CRIPPA informa che trasmetterà alla Commissione una nota dettagliata e articolata sulla ripartizione per interventi del totale di 7.170 milioni di euro assegnati al Ministero dello sviluppo economico per gli anni dal 2019 al 2033. Desidera però anticipare alcune cifre. Rileva, ad esempio, che per il Fondo efficienza energetica sono previsti 1.500 milioni di euro, precisando che ov-

viamente sono aggiuntivi rispetto allo stanziamento precedente. Con riguardo all'Istituto superiore CTI sono stanziati 13,30 milioni di euro per la realizzazione del Centro di valutazione, certificazione nazionale e potenziamento delle tecnologie di informazione. Anche se non ingente, è uno stanziamento di grande rilevanza in quanto riguarda la sicurezza delle reti, anche rispetto a cyberattacchi. Importante, anche rispetto a quanto emerso nei rilievi resi dalla Commissione sull'Atto di Governo n. 51 riguardante il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, è lo stanziamento di 1.370 milioni per *Mission innovation*, che risponde alla richiesta di raddoppio degli investimenti e rispetta la rilevanza che ha il programma di *Mission innovation*, con focus, ad esempio, sull'efficientamento energetico, sui biocarburanti, sullo stoccaggio di energia e sulle *smart grid*, progetto di cui l'Italia è co-leader. Per quanto riguarda il Fondo di garanzia aree di crisi industriali, lo stanziamento è di 300 milioni, ma con riferimento ai soli anni 2019,

2020 e 2021. Per l'aerospazio il finanziamento dal 2019 al 2026 è di 500 milioni, per il lancio in *orbit service* è di 80 milioni dal 2020 al 2025, mentre per i programmi di difesa ad alta tecnologia è di 3 miliardi e 406 milioni dal 2020 al 2033.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo. Ricorda che la Commissione dovrà esprimere i propri rilievi possibilmente nella seduta di domani, ma al più tardi in quella di martedì 28 maggio.

Sara MORETTO (PD) fa presente che, una volta acquisita ed esaminata la nota scritta trasmessa dal Governo, il suo gruppo non ha alcuna obiezione a votare l'espressione dei rilievi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 22) 119

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abb. (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) 119

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 123

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 127

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli 131

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 maggio 2019.

Seguito dell'audizione del professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 22).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo C. 875 Corda e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione (Difesa), del nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Invita il relatore, onorevole Tripiedi, a svolgere la relazione introduttiva.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame, che consta di diciotto articoli, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede la possibilità per i militari, ad eccezione degli allievi delle scuole militari e delle accademie militari, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Tale diritto è esercitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della Costituzione, che definisce sacro il dovere di difendere la Patria. La norma, infine, prevede che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

In base all'articolo 2, le associazioni sindacali dei militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. La norma, inoltre, elenca i principi ai quali devono essere improntati gli statuti: democraticità ed elettività delle cariche; neutralità rispetto alle competizioni politiche; assenza di finalità contrarie ai doveri

derivanti dal giuramento; assenza di scopo di lucro; rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Quanto alla procedura di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rileva che, come disposto dall'articolo 3, è necessario il preventivo assenso del Ministro della difesa o, nel caso di associazioni tra appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo articolo 4 introduce i divieti che limitano l'operato delle associazioni a carattere sindacale. Si tratta, in particolare, dei divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate; di preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi (divieto già previsto dall'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare); di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio; di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale; di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza; di promuovere iniziative di organizzazioni politiche e supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali; di stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze; di assumere rappresentanza a carattere interforze. Segnalo che la norma dispone che, in ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di una singola associazione professionale a carattere sindacale tra i militari non deve superare il limite del settantacinque per cento dei propri iscritti.

Passa, quindi, all'articolo 5, che individua le competenze delle associazioni a carattere sindacale tra militari, che rappresentano e tutelano i propri iscritti sulle materie di interesse del personale rappresentato con alcune eccezioni, strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale.

Sulla base dell'articolo 6, gli statuti possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni a carattere sindacale, di cui, contestualmente, definiscono le competenze, tra le quali sono comunque ricomprese le seguenti materie: condizioni di lavoro; sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica sull'applicazione degli accordi contrattuali.

Quanto alle modalità di finanziamento, rileva che l'articolo 7 prevede il finanziamento realizzato esclusivamente attraverso i contributi sindacali degli iscritti e il divieto di ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, ad eccezione della devoluzione di patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I contributi sono riscossi mediante l'apposita delega rilasciata a favore dell'associazione a carattere sindacale per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, tacitamente rinnovata annualmente, se non revocata dall'interessato. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto del Ministro competente per la definizione delle modalità di versamento alle associazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulla retribuzione in base alle deleghe. È, infine, disposto l'obbligo per le associazioni a carattere sindacale di predisporre annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità.

Passa all'articolo 8, che dispone l'elettività delle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riservate esclusivamente ai militari in servizio effettivo, da almeno cinque anni. La durata delle cariche è di quattro anni e non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Segnalo, infine, che la norma individua i requisiti per l'eleggibilità e prevede il divieto di distacco sindacale per più di cinque volte. Il successivo articolo 9 disciplina lo svolgimento dell'attività sindacale, fuori dell'orario di servizio e con modalità tali da non interferire con

il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Tali attività si sostanziano, tra l'altro, nella presentazione di proposte e osservazioni ai ministeri competenti, nella possibilità di essere auditi dalle Commissioni parlamentari, dai Ministri competenti e dagli organi militari. Infine, la norma delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni, in attività operativa, addestrativa ed esercitativa, o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente. L'unico principio e criterio direttivo sulla base del quale il Governo dovrà esercitare la delega è costituito dalla necessità di conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

Rileva, quindi, che l'articolo 10 disciplina le modalità di esercizio del diritto di assemblea. In particolare, le riunioni sindacali possono tenersi fuori dall'orario di servizio e ad esse i militari possono partecipare in uniforme, se tenute in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso, o in borghese, se tenute in luoghi aperti al pubblico. Nell'orario di servizio, le riunioni, su materie di competenza delle associazioni, sono autorizzate nel limite di dieci ore annue individuali, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati e sono concordate quanto alle modalità di tempo e di luogo con i comandanti, al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Osserva che le procedure della contrattazione sono disciplinate dall'articolo 11, che attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. La negoziazione si conclude la stipula degli accordi sindacali e l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispet-

tivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. La norma dettaglia quindi la composizione delle delegazioni abilitate alla negoziazione. In particolare, per la parte pubblica, partecipano il Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. La delegazione sindacale è composta da rappresentanti di ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Anche le materie oggetto di contrattazione sono individuate dalla norma: per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Si prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni in materia di riserva di legge, di procedimento e di raffreddamento dei conflitti, per quanto compatibili, recate dagli articoli, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Rileva, quindi, che, sulla base dell'articolo 12, le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenute a comunicare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che, diret-

tamente o indirettamente, riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

Si sofferma sull'articolo 13, in base al quale sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni sindacali che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività. Il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale è demandato ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

Rileva che l'articolo 15 introduce le garanzie a tutela dei militari che ricoprono cariche elettive. Si tratta, in particolare, della non perseguibilità disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni; nel divieto di essere trasferiti ad altra sede o sostituiti nell'incarico, salvo casi specifici; nel divieto di essere impiegati in territorio estero; nel diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non classificate come segrete; nel diritto di inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato.

Dopo avere segnalato che l'articolo 16, che introduce disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione dei militari sui nominativi dei rappresentanti sindacali e sull'operato delle associazioni, prevede l'inserimento negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari della materia del « diritto sindacale in ambito militare », osserva che l'articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi n. 195 del 1995 e n. 66 del

2010. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale, per la determinazione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dal precedente articolo 13. Infine, la norma prevede il rinvio a un successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del regolamento di attuazione della presente legge.

Quanto alla decisione in materia di controversie, rileva che l'articolo 17-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, ai commi 1 e 2, prevede la possibilità di introdurre ricorso sia relativamente a comportamenti antisindacali sia relativamente alle procedure di contrattazione nazionale di settore da parte, rispettivamente, di una associazione professionale di carattere sindacale tra militari, o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, e dell'amministrazione competente o di una associazione professionale di carattere sindacale tra militari. Sulla base del comma 3, tali controversie, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'articolo 18, infine, reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per

domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), del disegno di legge n. 1807 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.

Avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 maggio, tale parere sarà reso sul testo originario del provvedimento, ferma restando la possibilità di integrare l'esame e, dunque, il parere medesimo qualora le Commissioni di merito dovessero introdurre modifiche rientranti nella sfera di competenza della XI Commissione e qualora il nuovo testo, risultante dall'approvazione di tali modifiche, fosse trasmesso in tempo utile.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Murelli, a svolgere la relazione introduttiva.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, dopo avere preliminarmente segnalato che il decreto-legge consta di cinquantuno articoli, suddivisi in tre Capi, precisa che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni che appaiono più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro.

Infatti, al Capo I, recante misure di carattere fiscale, si sofferma sull'articolo 5, che, modificando la disciplina delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, ne amplia l'ambito applicativo, estendendo tale regime anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di impresa prodotti dai medesimi soggetti, e semplifica le condizioni richieste per l'accesso ai benefici. La norma prevede, inoltre, l'applicazione del beneficio per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso di lavoratori con almeno un figlio minore a carico, nonché nel caso in cui i lavoratori siano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Si prevede anche l'aumento della percentuale dei redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo nei casi in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni e nel caso in cui i lavoratori impatriati si trasferiscano in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Dopo aver segnalato che si introducono modifiche anche al regime del rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ricorda che in materia interviene anche la proposta di legge C. 1074 Ruocco, su cui la Commissione si è espressa lo scorso 11 aprile e che è attualmente all'esame dell'Assemblea.

Osserva, quindi, che l'articolo 6 introduce, al comma 1, modifiche alla disciplina riguardante i contribuenti che applicano il regime forfetario, i quali devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, semplificando per i lavoratori interessati, come si legge nella relazione illustrativa, la gestione degli adempimenti fiscali, evitando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali. La norma, inoltre, prevede, al comma 2, il frazionamento delle ritenute fiscali in tre rate mensili allo scopo di renderne, per il

lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto nei primi mesi del 2019. Infine, il comma 3 chiarisce che gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Con riferimento al Capo II, che reca misure per il rilancio degli investimenti privati, segnala che, all'articolo 24, volto a sbloccare gli investimenti idrici nel Sud, al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della nuova società prevista dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il comma 1, lettera *b*), prevede l'estinzione delle passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario da parte dell'ente posto in liquidazione, che vi provvede con le risorse finanziarie nella propria disponibilità.

Passa ora al Capo III, che riguarda la tutela del *made in Italy*. Infatti, l'articolo 31, integrando il decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale, introduce la disciplina per la tutela dei marchi storici. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario per contrastare il preoccupante fenomeno della chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, e la conseguente perdita di posti di lavoro. La nuova disciplina si fonda sull'istituzione del registro speciale dei marchi storici italiani, iscrivendosi al quale le imprese con determinate caratteristiche possono utilizzare il « Marchio storico di interesse nazionale » per finalità commerciali e promozionali. Segnala, in particolare, il nuovo articolo 185-ter, introdotto dal comma 1, lettera *b*), che, al comma 2, introduce una specifica disciplina per la salvaguardia dei livelli

occupazionali e la continuazione dell'attività produttiva. Si prevede, infatti, l'obbligo, per l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale che intenda chiudere il sito produttivo per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative alla chiusura, con particolare riguardo alle motivazioni alla base della decisione; alle misure che si intendono adottare per ridurre l'impatto occupazionale (incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione dei dipendenti all'interno del gruppo); alle azioni da intraprendere per trovare un acquirente; alle opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto e ogni altra possibilità per gli stessi di recuperare gli *asset*. Per consentire lo svolgimento dei nuovi adempimenti, il comma 3 dell'articolo 31 in esame autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, da assegnare all'Ufficio italiano brevetti e marchi, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Come specificato dalla relazione tecnica al decreto-legge, si richiede una particolare competenza nella dematerializzazione e nella ricerca archivistica della documentazione risalente nel tempo, relativa ai marchi storici. La norma prevede, inoltre, che le assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria; senza la prevista previa autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato; in deroga alla disposizione secondo cui dal 1° gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici.

Osserva, quindi, che l'articolo 33, superando la rigidità delle attuali regole e introducendo criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, nel rispetto della stabilità finanziaria, detta, per le regioni a statuto ordinario, al comma 1, e per i comuni, al comma 2, la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata (ivi incluse, per le regioni, quelle relative al Servizio sanitario nazionale) e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La norma rinvia l'individuazione dei parametri ad un successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La norma precisa, inoltre, che gli enti, il cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia, adottano un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto, fino al conseguimento, nell'anno 2025, del valore soglia. Si prevede, quindi, a decorrere dal 2025, l'applicazione, alle regioni e ai comuni che ancora registrano un rapporto superiore al valore soglia, di un *turnover* pari al 30 per cento, fino al conseguimento del valore soglia. Infine, la disposizione prevede le modalità di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite al trattamento accessorio del personale, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per la remunerazione degli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Si sofferma, altresì, sull'articolo 39, che, modificando l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, autorizza l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), limitatamente al triennio 2019-2021, ad avvalersi di società *in house* già esistenti nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza. Tali società possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.. La relazione illustrativa precisa che la norma è necessaria per permettere il veloce adeguamento delle procedure telematiche alle nuove misure introdotte dal decreto-legge sul reddito di cittadinanza, al fine di garantire l'efficacia e l'efficiamento delle strutture a ciò preposte.

Rileva, quindi, che l'articolo 40, al comma 1, riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada S.S. 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. L'indennità, corrisposta direttamente dall'INPS a decorrere dal 16 gennaio 2019 per un massimo di sei mesi, è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa. Sulla base del comma 2, inoltre, è riconosciuta un'indennità *una tantum* di 15.000 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assi-

stenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del medesimo evento.

Il successivo articolo 41, ampliando la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa la mobilità in deroga, dispone la proroga per il 2019, per ulteriori dodici mesi, della mobilità in deroga, estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Come si legge nella relazione illustrativa, la *ratio* dell'intervento è la valorizzazione, attraverso gli strumenti di sostegno al reddito, delle aree di crisi industriali complesse, al fine di sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive.

Osserva, ancora, che l'articolo 45 dispone la proroga fino al 30 maggio 2019 del termine per l'adozione dei provvedimenti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare in attuazione dell'articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, al fine di rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La relazione illustrativa precisa che la proroga è disposta in attuazione dell'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si sofferma, infine, sull'articolo 47, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del com-

parto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero medesimo. Le procedure concorsuali si svolgono in deroga alle procedure di mobilità volontaria e nelle forme del concorso unico mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. La norma prevede, inoltre, che, nelle more dell'emanazione di tale decreto ministeriale, si possa procedere con una procedura semplificata, anche in deroga alla disciplina vigente in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, per quanto riguarda la nomina e la composizione della commissione d'esame nonché la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 1816 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.

Avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 maggio, tale parere sarà reso sul testo originario del provvedimento, ferma restando la possibilità di integrare l'esame e, dunque, il parere medesimo qualora la Commissione di merito dovesse introdurre modifiche rientranti nella sfera di competenza della XI Commissione e qualora il nuovo testo, risultante dall'approvazione di tali modifiche, fosse trasmesso in tempo utile.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Tucci, a svolgere la relazione introduttiva.

Riccardo TUCCI (M5S), *relatore*, dopo avere preliminarmente segnalato che il decreto-legge consta di sedici articoli, suddivisi in tre Capi, rileva che al Capo I, che riguarda in particolare la situazione emergenziale in cui versa il servizio sanitario della Regione Calabria, l'articolo 1 specifica che le disposizioni speciali recate dal provvedimento sono connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale. Infatti, l'articolo 2 attribuisce al commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario il compito di procedere a verifiche straordinarie, con cadenza almeno semestrale, sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, per accertarne la coerenza con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. In caso di valutazione negativa, la norma prevede la dichiarazione di immediata decadenza dall'incarico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, con provvedimento motivato del commissario *ad acta*, e la risoluzione del contratto. Rileva che la norma introduce una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria disciplinata dai

commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di acquisire su tali provvedimenti il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

Osserva, quindi, che l'articolo 3 delinea la procedura per la nomina di un commissario straordinario a seguito della rimozione del direttore generale e prevede la possibilità di nomina di un unico commissario straordinario per più enti sanitari regionali. La nomina compete al commissario *ad acta*, d'intesa con la Regione, o, in mancanza di tale intesa, al Ministro della salute, che provvede con proprio decreto, su proposta del commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale. Il commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. La norma, inoltre, richiama la legislazione vigente in materia di inconfirmità, incompatibilità e preclusioni e prevede che la nomina a commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Inoltre, il commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico. La misura del compenso, corrisposto dall'ente sanitario commissariato, è quella stabilita dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, a cui si somma un compenso aggiuntivo per l'incarico di commissario straordinario, comunque non superiore a 50 mila euro al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Per i commissari straordinari residenti al di fuori del territorio regionale è altresì previsto il rimborso delle spese documentate, entro il limite di 20 mila euro annui. Il commissario straordinario, la cui azione è valutata periodicamente dal commissario *ad acta*, che lo può sostituire in caso di

valutazione negativa, rimane in carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, comunque, fino alla nomina, se anteriore, dei nuovi direttori generali. Per l'individuazione di questi ultimi, la Regione avvia specifiche procedure selettive decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Segnala, infine, che l'incarico di commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

Rileva, quindi, che l'attività di verifica e di valutazione riguarda anche i direttori amministrativi e sanitari, i quali, ai sensi dell'articolo 4, possono essere sostituiti dal commissario straordinario o dal direttore generale attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

Dopo aver ricordato che l'articolo 5 disciplina la procedura per il superamento del dissesto finanziario degli enti del servizio sanitario calabrese, che l'articolo 6 detta disposizioni in materia di appalti e forniture per i medesimi enti e che l'articolo 7 introduce misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione, si sofferma sull'articolo 8, che prevede il supporto tecnico e operativo al Commissario *ad acta* e ai Commissari straordinari da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), la quale, a tale scopo, può avvalersi di personale comandato e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile.

Rileva, quindi, che l'articolo 9 consente al commissario *ad acta*, ai commissari straordinari e ai commissari straordinari di liquidazione di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e che l'articolo 10 detta disposizioni riguardanti le aziende sanitarie disciolte a causa di infiltrazioni mafiose. A tale proposito, segnala la previ-

sione della possibilità, per la Commissione straordinaria, che gestisce l'ente disciolto, di avvalersi anche, in via temporanea e in deroga alle disposizioni vigenti, di esperti nel settore pubblico sanitario, in posizione di comando o di distacco, nominati dal prefetto competente per territorio, su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

Passa, quindi, al Capo II, che introduce disposizioni volte, come si legge nella relazione illustrativa, al superamento della cronica carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del *turn over*, anche in relazione ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale, cronicità destinata ad acuirsi per l'accesso anticipato al pensionamento di numerose unità di personale attraverso il canale di « Quota 100 ». Infatti, l'articolo 11, al comma 1, individua, a decorrere dal 2019, il limite di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione, disponendo che essa non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 (ricordo che, a legislazione previgente, il parametro di determinazione della spesa era l'ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento), incrementato annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, comprendendo anche le risorse per il trattamento accessorio del personale, contestualmente aggiornate, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. La norma, inoltre, dispone che, dal 2021, tale incremento del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale. I successivi commi 2, 3 e 4 dettagliano le modalità e i criteri per la determinazione del nuovo livello di spesa

per il personale, con riferimento a quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e al personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Infine, per superare le criticità determinatesi per la nomina dei direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali dopo l'istituzione, con il decreto legislativo n. 171 del 2016, dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, i cui requisiti di ammissione non sono coerenti con la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti a tali istituti, il comma 5 dispone che, per una fase transitoria, le nomine avvengano secondo la disciplina previgente, recata dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2012.

Dopo avere segnalato che l'articolo 12 introduce disposizioni in tema di formazione in materia sanitaria e di medici di medicina generale e che l'articolo 13 interviene per superare la carenza di medicinali e in tema di quota premiale in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, osserva che al Capo III, recante le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, l'articolo 14 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto, mentre l'articolo 15 prevede, al comma 1, che le disposizioni medesime abbiano una vigenza di diciotto mesi, periodo considerato, come si legge nella relazione illustrativa, un congruo punto di equilibrio per consentire alle nuove gestioni commissariali delle aziende l'adozione degli atti e delle verifiche straordinarie indicate dal decreto. Sulla base del comma 2, inoltre, sono revocate le nomine eventualmente effettuate dalla Regione Calabria nei trenta giorni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure finalizzate a tali nomine. Il comma 3 dispone l'equiparazione della valutazione dell'incarico di commissario straordinario ai sensi del presente decreto e quello di commissario *ad acta* quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter del-

l'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016. L'articolo 16, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81), ai fini dell'espressione di rilievi alla V Commissione (Bilancio).

Ricorda che, sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, la Commissione dovrà esprimersi entro otto giorni dall'assegnazione dell'atto da parte del Presidente della Camera, avvenuta lo scorso 9 maggio.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a svolgere la relazione introduttiva.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, fa presente, preliminarmente, che lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ricorda che al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza di detto parere.

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva. Segnala che il medesimo comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede l'obbligo di indicazione delle modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Le risorse del Fondo, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per

l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Tuttavia la norma istitutiva del Fondo ne destina espressamente una quota parte, peraltro non quantificata, alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, nonché un importo, complessivamente pari a 900 milioni di euro, al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Lo schema di decreto in esame, pertanto, che consta di un unico articolo, dispone in materia di riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro nel periodo 2029-2033, come disposto dal comma 1.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, attraverso relazioni annuali presentate dalle Amministrazioni competenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Segnala, quindi, che il comma 5 delinea la procedura per l'accertamento e la riassegnazione delle somme non impegnate alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente. Con riferimento alle somme assegnate per il 2019, la procedura di accertamento e riassegnazione è disciplinata dal comma 6.

Osserva che la proposta di riparto delle somme in questione è esplicitata nell'Allegato 1 allo schema di decreto e che tale proposta, come risulta dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.

Premesso, quindi, che da tale proposta risulta che le risorse del Fondo, pari, come detto, a 42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 37,7 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, osserva che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano assegnati complessivamente 9 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione dei rilievi.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

SEDE REFERENTE:

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti della Relatrice</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	175

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in oggetto è scaduto alle ore 11 di

ieri, lunedì 13 maggio. In proposito, comunica che sono state presentate circa 165 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del

vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della recente sentenza n. 5 del 2018 nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica effettuati nel corso della precedente legislatura.

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

gli identici emendamenti Pedrazzini 12.4 e De Filippo 12.23 e l'emendamento De Filippo 12.24, poiché abrogano una norma della legge di bilancio 2019 volta a prevedere, per le procedure concorsuali della pubblica amministrazione bandite dal 2019, la copertura dei posti messi a concorso senza la possibilità di assunzione di idonei ed estendono al personale di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale l'inapplicabilità delle altre disposizioni della menzionata legge di bilancio che innovano la disciplina di tali procedure concorsuali;

Carnevali 12.22, poiché estende l'inapplicabilità alle procedure per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, delle norme della legge di bilancio 2019 che prevedono, per le procedure concorsuali della pubblica amministrazione bandite dal 2019, la copertura dei posti messi a concorso senza la possibilità di assunzione di idonei;

Bologna 12.13, in quanto volto a riformare il percorso della formazione

specificata in medicina generale, con riferimento ad aspetti quali il contenuto dei corsi, le attività didattiche, i requisiti dei docenti, la composizione delle commissioni;

Ferro 12.18, dal momento che interviene sulle norme relative al limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali;

De Filippo 12.33, limitatamente ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, in quanto prevedono la possibilità di assumere con contratti di formazione-lavoro gli abilitati alle professioni sanitarie, oltre che personale OSS, che si siano formati presso l'Ateneo con cui l'azienda sanitaria abbia stipulato i relativi protocolli di intesa per il corso di studi;

Santelli 12.19, limitatamente al comma 6-*ter*, in quanto volto a rendere libero l'accesso alla Facoltà di medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione della regione Calabria;

Tuzi 12.01, poiché diretto a garantire la tracciabilità per quanto riguarda i contratti di specializzazione medica che non siano stati effettivamente sottoscritti, al fine di utilizzare le relative risorse per nuovi contratti;

Troiano 13.3, in quanto diretto a prevedere norme specifiche per i medicinali di importazione parallela, vale a dire per le specialità medicinali per uso umano importate da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale risultano autorizzate;

Chiazzese 13.4, in quanto diretto a modificare la disciplina in materia di prescrizioni di medicinali nei casi di primo trattamento di malattia cronica o di nuovo episodio di malattia non cronica per il quale sono disponibili più medicinali equivalenti;

Nappi 13.7, poiché diretto ad abrogare una disposizione che impedisce, in sede di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, di classificare i me-

dicinali equivalenti come farmaci a carico del SSN con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare (cosiddetto *patent linkage*);

Mammì 13.8, in quanto diretto ad autorizzare la trattazione di dati degli assistiti dal SSN anche attraverso l'implementazione di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione;

Sarli 13.9, poiché volto ad abrogare una disposizione concernente le modalità di alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico;

Sportiello 13.10, in quanto diretto a introdurre disposizioni relative alla possibilità, per i minori ultratredicenni, di sottoporsi ad accertamenti diretti o indiretti per infezioni HIV senza il consenso dei genitori, del tutore o del soggetto affidatario;

Lapia 13.11, in quanto diretto a comprendere, tra le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche i medici di comunità e delle cure primarie;

Magi 13.01, poiché diretto ad agevolare l'importazione, la trasformazione e la distribuzione, presso le farmacie, di *canabis*, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017;

Provenza 13.02 e Trizzino 13.03, in quanto diretti a modificare la normativa vigente in materia di titolarità delle farmacie;

Mandelli 13.04, in quanto reca norme sull'esercizio di professioni ed arti sanitarie presso le farmacie;

Mandelli 13.05, in quanto reca norme in materia di distribuzione di medicinali nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

Mugnai 13.06, poiché diretto ad estendere la possibilità, per i titolari e i

direttori responsabili di una farmacia, di ricoprire i ruoli di assistente e titolare di cattedra universitaria.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità alle ore 17 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Elena CARNEVALI (PD), in relazione all'emendamento 12.22 a sua prima firma, dichiarato inammissibile, nonché agli identici emendamenti Pedrazzini 12.4 e De Filippo 12.23, di contenuto analogo, rileva che non è la prima volta che le proposte emendative sulle procedure concorsuali del personale sanitario non passano il vaglio di ammissibilità, nonostante l'oggettiva rilevanza del tema.

Al riguardo, osserva che anche dalle recenti audizioni di rappresentanti delle organizzazioni di categoria sono emerse le gravi conseguenze, sia in termini di costi sia di carenze relative agli organici, delle norme introdotte con la legge di bilancio 2019, che impediscono di procedere all'assunzione degli idonei in sanità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ribadisce che il giudizio di inammissibilità prescinde completamente dal merito delle proposte emendative e si basa esclusivamente sui criteri rigorosi previsti dal Regolamento e ribaditi dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge. Osserva come ciò sia attestato, nel caso di specie, dal fatto che la maggior parte delle proposte emendative dichiarate inammissibili siano state presentate da deputati appartenenti a un gruppo di maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 21.55.

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di oggi pomeriggio.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili. Si tratta degli identici emendamenti Pedrazzini 12.4 e De Filippo 12.23, dell'emendamento Carnevali 12.22 e, per analogia, dell'emendamento De Filippo 12.24, in quanto, sopprimendo le disposizioni recate dalla legge di bilancio 2019 che escludono, con riferimento alle procedure concorsuali per il personale medico e sanitario, la proroga della durata delle graduatorie vigenti, sono comunque riferibili alla materia disciplinata dall'ar-

ticolo 12 del decreto ai sensi del quale, per sopperire alla contingente carenza di personale sanitario, s'introducono determinate modalità assunzionali del personale medico.

La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia sulle restanti proposte emendative.

Ricorda poi che, secondo quanto è stato stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna, questa seduta potrà andare avanti fino a mezzanotte.

Avverte, altresì, che la relatrice ha presentato i nuovi emendamenti 6.50 e 13.50 (*vedi allegato 2*), precisando che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti può essere fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 15 maggio.

Rossana BOLDI (Lega) chiede alla presidente se sia possibile prevedere il medesimo termine anche per la presentazione di subemendamenti relativi agli emendamenti della relatrice già contenuti nel fascicolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che le proposte emendative 3.40, 5.01, 11.17 e 11.16 sono state presentate dalla relatrice entro il termine ordinario previsto per la presentazione di emendamenti al provvedimento in oggetto e, pertanto, la presidenza non ha fissato un termine per eventuali subemendamenti, ciò che accade, invece, quando gli emendamenti vengono presentati dal Governo o dal relatore oltre il predetto termine.

Tuttavia, considerata la richiesta avanzata dalla deputata Boldi ritiene, anche sulla base di numerosi precedenti, di poterla accogliere, fissando pertanto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice già contenuti nel fascicolo alle ore 10 di domani.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Nesci, per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santelli 1.3, Ferro 1.4 e Viscomi 1.5. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Santelli 1.2, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.6, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*), e parere contrario sull'emendamento Maria Tripodi 1.1. Chiede, poi, di poter accantonare l'emendamento Viscomi 1.7 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Viscomi 1.8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

In relazione alle proposte emendative relative all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Santelli 2.1, Viscomi 2.2 e 2.3 e Carnevali 2.4. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Ferro 2.01, precisando che altrimenti che il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), sottolinea che l'emendamento Santelli 1.3, di cui è cofirmatario, soppressivo dell'intero Capo I, è motivato dal fatto che esso contiene disposizioni che azzerano il ruolo della regione nella gestione del servizio sanitario e, pertanto, corrono il rischio di essere dichiarate incostituzionali. Ricorda, infatti, che la Corte costituzionale ha più volte affermato che un assorbimento totale di funzioni può essere determinato da una situazione di urgenza mentre il provvedimento in esame continua ad affidare alla regione alcune funzioni. Invita, quindi, il Governo e la maggioranza a svolgere un approfondimento su questi temi.

Antonio VISCOMI (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.5, soppressivo dell'intero Capo primo, è la logica conseguenza di quanto affermato da de-

putati del suo gruppo nel corso della discussione in aula in relazione al fatto che tale norme rappresentano una palese violazione dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva inoltre che la soluzione proposta con il decreto in esame non rappresenta una terapia adeguata per la « malattia » del servizio sanitario calabrese.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Santelli 1.3, 1.4 Ferri e Viscomi 1.5.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Santelli 1.2 di cui è cofirmatario.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che la relatrice ha espresso un parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.6, a condizione che sia riformulato nei predetti termini, evidenziando che la riformulazione proposta potrebbe di fatto assorbire l'emendamento Santelli 1.2.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritira l'emendamento Santelli 1.2.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.6 di cui è prima firmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carnevali 1.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Maria Tripodi 1.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Viscomi 1.7.

Antonio VISCOMI (PD) chiede alla relatrice di accantonare l'emendamento a sua prima firma 1.8, nonché l'articolo aggiuntivo Ferro 2.01, in quanto concernenti il tema dello sblocco delle assunzioni del personale sanitario nella regione Calabria, analogamente all'articolo aggiuntivo 5.01 della relatrice.

Vito DE FILIPPO (PD) si associa alla proposta di accantonamento effettuata dal collega Viscomi.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, ritiene che l'emendamento Viscomi 1.8 e l'articolo aggiuntivo Ferro 2.01 possano essere esaminati congiuntamente al suo articolo aggiuntivo 5.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Viscomi 1.8 e dell'articolo aggiuntivo Ferro 2.01.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 2.1.

Antonio VISCOMI (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 2.2 e 2.3, aventi la finalità di garantire i diritti del soggetto valutato, evitando il rischio che il commissario possa assumere decisioni arbitrarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Viscomi 2.2 e 2.3.

Elena CARNEVALI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.4, sottolineando che la previsione di non consultare la Conferenza dei sindaci rappresenta un'aggravante della natura incostituzionale delle disposizioni contenute nel decreto-legge, di cui non riesce a comprendere la motivazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottoscrive l'emendamento Carnevali 2.4, condividendone le finalità e invitando il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in ordine alle scelte adottate con il decreto-legge, che portano ad escludere la possibilità di consultare organi rappresentativi dei territori.

Antonio VISCOMI (PD) si associa alla richiesta del collega D'Ettole rilevando, in particolare, il cambiamento di posizione di una delle forze di maggioranza che finora si era sempre caratterizzata per la difesa

dell'autonomia degli enti territoriali. Nel richiamare le recenti dichiarazioni dell'ex commissario della regione Calabria, Massimo Scura, sui dati inesatti forniti dal Governo per giustificare gli interventi adottati, sottolinea che la competenza tecnica non può essere distinta dalla capacità rappresentativa. Invita quindi a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento in discussione. Ribadisce che il Governo ha deciso di adottare un approccio « militarizzato » rispetto ad una situazione difficile, basandosi sul presupposto per cui le misure adottate finora sarebbero state prive di effetti.

Vito DE FILIPPO (PD) ricordando che già la normativa vigente consente in determinate condizioni di poter prescindere dal parere della Consulta dei sindaci, evidenzia che il decreto in esame rivela una plateale impostazione propagandistica, volta al perseguimento di finalità diverse da quella del risanamento del sistema sanitario calabrese.

Nicola STUMPO (LeU), nel ribadire la contrarietà del suo gruppo all'impostazione complessiva del provvedimento in esame, esprime un particolare dissenso in relazione alla scelta di eliminare ogni forma di confronto con le realtà territoriali, sottolineando che un approccio di questo tipo non consente di superare le attuali criticità.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, dichiara di considerare antidemocratico non il contenuto del decreto, ma le politiche adottate in Calabria nel settore sanitario negli anni passati, aventi come solo obiettivo la spartizione di nomine e benefici. Ricorda che alcune misure straordinarie sono funzionali all'esigenza di velocizzare i tempi per consentire alle strutture sanitarie di risollevarsi in un arco temporale di diciotto mesi.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) osserva che le dichiarazioni della relatrice rivelano la natura meramente propagandistica delle norme adottate rispetto alle prossime ele-

zioni che si svolgeranno nella regione Calabria. Tali disposizioni si basano su una mistificazione del ruolo della regione, nascondendo il fatto che da un decennio oramai la sanità calabrese è gestita da un commissario straordinario. Nel ribadire che le norme contenute nel decreto aumentano ulteriormente la possibilità che il commissario agisca in maniera arbitraria, prevede che tale concentrazione di poteri farà del male alle forze dell'attuale maggioranza, che non saranno in grado di gestire la situazione.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), pur riconoscendo che la situazione della regione Calabria richiede interventi eccezionali segnala che, visto l'attuale assetto costituzionale, occorre garantire il rispetto della leale collaborazione con la regione e del principio di sussidiarietà per scongiurare il rischio di una dichiarazione di incostituzionalità delle norme adottate.

Francesco SAPIA (M5S) ritiene doveroso precisare che la nomina dei direttori delle aziende sanitarie è stata sempre effettuata dal presidente della regione Calabria e che, quindi, una parte rilevante di responsabilità rispetto alla situazione disastrosa della sanità calabrese ricadono sul presidente della regione. Precisa che attraverso il decreto in esame il Movimento 5 Stelle ha inteso dare dignità ai malati attraverso la legalità.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 2.4 e procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, propone l'accantonamento dell'emendamento Viscomi 3.38 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Siani 3.39, Santelli 3.8, Carnevali 3.31, sugli identici emendamenti Rostan 3.2, Santelli 3.9 e Bruno Bossio 3.30, nonché sull'emendamento Ferro 3.21 e sugli identici emendamenti Santelli 3.10, Ferro 3.24 e Viscomi 3.32. Invita quindi al

ritiro i presentatori degli emendamenti Ferro 3.25 e 3.26 e 3.27, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Santelli 3.11 e sugli identici emendamenti Rostan 3.3, Maria Tripodi 3.5 e Ferro 3.22, nonché sugli emendamenti Santelli 3.12, Viscomi 3.33 e Santelli 3.13. Invita al ritiro, precisando che altrimenti che il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Santelli 3.6 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 3.23 e Rostan 3.1. Invita al ritiro, precisando che altrimenti che il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Ferro 3.28 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rostan 3.4 e De Filippo 3.34 e sull'emendamento Viscomi 3.35. Invita al ritiro, precisando che altrimenti che il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Viscomi 3.36 e Santelli 3.16; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santelli 3.15 e Ferro 3.29 ed invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Cannizzaro 3.14. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Maria Tripodi 3.7 e Carnevali 3.37 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.40. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Santelli 3.17 e sugli identici emendamenti Santelli 3.18 e Ferro 3.20 e propone l'accantonamento dell'emendamento Ferro 3.19 e dell'articolo aggiuntivo Misiti 3.01, per ragioni analoghe a quelle dell'accantonamento dell'emendamento Viscomi 3.38.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Viscomi 3.38 e Ferro 3.19 e dell'articolo aggiuntivo Misiti 3.01.

Elena CARNEVALI (PD), illustrando l'emendamento Siani 3.39, di cui è cofir-

mataria, evidenza che lo stesso è essenzialmente volto ad assicurare il fondamentale rispetto dei principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà nell'esercizio del delicato potere sostitutivo, per sua natura di carattere eccezionale. In particolare, segnala come la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, oggetto di soppressione ad opera della citata proposta emendativa è di fatto volta ad escludere qualsivoglia ruolo partecipativo dei rappresentanti istituzionali della regione Calabria, in caso di mancata intesa con la Regione stessa nell'ambito della procedura di nomina del Commissario straordinario, circostanza quest'ultima ancor più allarmante, tenuto conto del fatto che nel nostro Paese la sanità è gestita per circa l'80 per cento delle risorse finanziarie stanziata dalle regioni medesime.

La Commissione respinge l'emendamento Siani 3.39.

Roberto BAGNASCO (FI) illustra le finalità dell'emendamento Santelli 3.8, di cui è cofirmatario, volto ad evitare irragionevoli automatismi nella decadenza del Commissario regionale all'uopo nominato, in considerazione della necessità di tutelare comunque chi abbia bene operato nell'assolvimento dei propri compiti, conseguendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Antonio VISCOMI (PD), in relazione alla proposta emendativa in discussione, richiama la necessità che i poteri sostitutivi attribuiti dal legislatore siano sempre esercitati in maniera motivata e proporzionata rispetto alle finalità perseguite, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 120 della Costituzione, nonché alla luce della disciplina attuativa recata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al fine di garantire sempre il fondamentale rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 3.8.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.31, sul quale auspica possa aver luogo una discussione ampia e approfondita, giacché la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sulla quale esso incide, appare molto sospetta. Segnala, in particolare, che tale disposizione consente di scegliere il Commissario straordinario da preporre agli enti del Servizio sanitario regionale calabrese senza ricorrere necessariamente all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, formato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, in ciò contravvenendo in maniera spudorata a fondamentali esigenze di trasparenza e selettività nella nomina dei predetti soggetti. Nel rammentare che la disposizione in esame è già stata additata da diversi quotidiani come una norma potenzialmente volta a favorire i «raccomandati», invita la relattrice a disporre l'accantonamento dell'emendamento 3.31, stante l'assoluta irragionevolezza di procedere in deroga al citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

Nicola STUMPO (LeU), evidenziando che la proposta emendativa in discussione presenta un contenuto analogo al successivo emendamento Rostan 3.2, di cui è cofirmatario, osserva come la mancata previsione del ricorso esclusivo al citato elenco nazionale comporta il venir meno dei necessari requisiti di oggettività e trasparenza nella selezione dei Commissari straordinari di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge. Nel rilevare altresì che la norma in oggetto appare suscettibile di costituire un pericoloso precedente, nella misura in cui pone in discussione una procedura in linea di principio applicabile a tutte le regioni italiane, si associa alla richiesta di accantonamento delle proposte emendative vertenti su tale argomento.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge

in esame, appare foriera, in un ambito di tale delicatezza, di scelte di natura puramente discrezionale, rimesse in via esclusiva all'autorità governativa, senza più le garanzie offerte dal prescritto ricorso all'elenco nazionale di cui al citato decreto legislativo n. 171 del 2016, consentendo di fatto la nomina a Commissario straordinario anche di soggetti privi dei richiesti profili curriculari. Nel richiamare l'attenzione sui rischi connessi alla definizione di un regime speciale per la sola regione Calabria, chiede delucidazioni al Governo in merito alle ragioni di ordine tecnico, politico, giuridico e gestionale sottese alla disposizione oggetto di censura, evidenziando altresì come la stessa incida di fatto su un sistema sanitario regionale già pesantemente compromesso, non solo dal punto di vista finanziario.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ribadisce la contraddittorietà dimostrata anche in tale circostanza dal MoVimento 5 Stelle, che, se da un lato ha addebitato le responsabilità del dissesto sanitario calabrese al potere di nomina dei direttori da parte del Presidente della regione, dall'altro con la disposizione in esame mira di fatto a rimettere direttamente al Governo il potere di scelta dei Commissari straordinari, ricorrendo all'occorrenza ai cosiddetti « amici degli amici ». Segnala inoltre che la deliberata deroga a quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 171 del 2016 confligge apertamente con quanto oggi stesso dichiarato dal Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in merito alla presentazione di un'apposita proposta di legge volta a creare uno specifico albo di professionisti di comprovata competenza ed esperienza cui ricorrere, anche attraverso la modalità del previo sorteggio, in tali fattispecie.

Antonio VISCOMI (PD), anticipando l'illustrazione del successivo emendamento Bruno Bossio 3.30, di cui è cofirmatario, vertente su analoga materia, richiama l'attenzione dei colleghi circa la possibilità che il Commissario straordinario possa essere scelto anche tra soggetti di com-

provata competenza ed esperienza posti in quiescenza. Evidenzia in proposito che tale soluzione, per altro non assistita dalla previsione di alcun vincolo temporale, risulta del tutto inidonea rispetto ai gravosi impegni richiesti dai seri problemi gestionali che caratterizzano in larga misura gli enti del Servizio sanitario calabrese, ponendosi altresì in contrasto con la più volte dichiarata intenzione da parte dell'attuale maggioranza parlamentare di lasciare maggiore spazio alle nuove generazioni.

Rossana BOLDI (Lega) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Carnevali 3.31, al fine di consentire un supplemento di istruttoria sullo stesso.

Luca RIZZO NERVO (PD) si associa anch'egli alla richiesta di accantonamento testé formulata, evidenziando come il ricorso all'elenco nazionale di cui al citato decreto legislativo n. 171 del 2016 avrebbe assicurato il rispetto della dovuta trasparenza, l'ottemperanza ad una graduatoria validata da una specifica Commissione tecnico di alto profilo, nonché l'effettivo accertamento delle competenze. A suo giudizio, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, appare dunque priva di razionalità, aprendo la strada ad inevitabili arbitri ed eccessiva discrezionalità.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del provvedimento in esame appare assai poco ponderata e probabilmente indotta da un'urgenza dettata da circostanze emergenziali, rivelandosi però poco confacente rispetto ad una efficace soluzione dei reali problemi gestionali che caratterizzano da anni la sanità calabrese. Associandosi anch'essa alla richiesta di accantonamento in precedenza formulata dai colleghi, rileva come sia viceversa indispensabile che il Governo adotti misure specifiche volte ad assicurare un effettivo efficientamento amministrativo dell'intero comparto sanitario della Regione Calabria.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, in relazione alle nomine dei dirigenti sanitari fatte in passato dai presidenti della regione Calabria, segnala che l'elemento critico non era rappresentato dalla loro discrezionalità ma dal fatto che erano effettuate in relazione a soggetti che per legge dovevano essere rimossi in quanto le aziende da loro gestite erano in disavanzo. Quanto alle accuse di volere favorire « amici », osserva che lei stessa e gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle, con gli esposti e gli atti di sindacato ispettivo presentati in passato hanno ottenuto solo inimicizie in determinati ambienti. Ricorda che la *ratio* della norma in discussione non è quella di escludere l'utilizzazione dell'elenco nazionale previsto dal decreto legislativo n. 171 del 2016, ma di poter utilizzare tutte le competenze disponibili, anche alla luce del fatto che probabilmente non sarà facile trovare persone disposte a svolgere il ruolo di commissario. Ricorda, inoltre, che tutte le forze politiche hanno proposto di modificare le disposizioni relative a tale elenco e che i tempi di aggiornamento dello stesso non sono brevi.

Nel ribadire che la norma in discussione vuole assicurare una maggiore possibilità di scelta per l'individuazione dei commissari si dichiara disponibile a proporre l'accantonamento dei relativi emendamenti nel caso in cui i presentatori insistano per tale richiesta.

Salvatore DEIDDA (FdI) segnala che la previsione di utilizzare per il ruolo di commissari anche personale in quiescenza testimonia l'intenzione di volere perpetuare un atteggiamento che discrimina le nuove generazioni, nonostante siano in molti casi in possesso di una formazione più che adeguata, costringendole a recarsi all'estero.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, alla luce degli interventi svolti e preso atto di quanto dichiarato dalla relatrice Nesci, dispone l'accantonamento dell'emendamento Carnevali 3.31, degli identici emendamenti Rostan 3.2, Santelli 3.9 e Bruno

Bossio 3.30, nonché dell'emendamento Ferro 3.21, degli identici emendamenti Santelli 3.10, Ferro 3.24 e Viscomi 3.32 e degli emendamenti Ferro 3.25, 3.26 e 3.27.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra le finalità dell'emendamento Santelli 3.11, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Santelli 3.11.

Nicola STUMPO (LeU), illustrando l'emendamento Rostan 3.3, di cui è cofirmatario, rileva che la previsione, recata dal comma 4 dell'articolo 3, di nominare commissari straordinari anche per più enti del servizio sanitario regionale non può essere giustificata nemmeno da ragioni economiche, visto che il decreto prevede il cumulo dei compensi. Osservando che in passato gli esponenti del Movimento 5 Stelle avrebbero contestato con ogni mezzo l'introduzione di una norma di questo tipo, ribadisce di considerarla culturalmente inaccettabile.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) dichiara di non comprendere le motivazioni di quanto previsto dal comma 4, osservando che solo una sorta di « *avatar* » potrebbe svolgere con efficacia il ruolo di commissario per più di un'azienda sanitaria. Invita pertanto ad una riflessione su tale previsione, anche attraverso un accantonamento degli emendamenti in discussione, sottolineando che occorre un congruo numero di persone per raggiungere obiettivi concreti.

Roberto BAGNASCO (FI), nel riconoscere la doverosità di un intervento sulla sanità calabrese e convergendo sull'obiettivo di arginare interferenze politiche sul settore, invita ad evitare di introdurre norme confuse e giudica inattuabile la previsione di affidare ad un solo soggetto il ruolo di commissario per più aziende sanitarie.

Antonio VISCOMI (PD) segnala che il Partito Democratico ha presentato, con

intento in qualche modo provocatorio l'emendamento a sua prima firma 3.33, che limita la possibilità di designare lo stesso commissario a due enti territorialmente contigui. Il parere contrario espresso su tale emendamento dimostra l'intenzione di non volere tenere conto delle reali possibilità di intervento dei singoli commissari, evidentemente con l'intenzione recondita di affidarsi alle strutture presenti sul territorio.

A suo avviso, il ruolo formale che s'intende affidare ai commissari troverebbe conferma nel contenuto dell'emendamento 3.40 della relatrice, che prevede di costituire un'unità di crisi speciale, con compiti che si sovrappongono a quelli degli stessi commissari.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva che, affidando le competenze di più enti allo stesso commissario, si determina un difficile raggiungimento degli obiettivi prefissati e si rischia che venga effettuata una delega a favore di sub-commissari, con conseguente perdita di controllo da parte del ministero. Nel comprendere che in situazioni di emergenza possa essere necessario adottare un meccanismo di questo tipo, ravvisa tuttavia l'opportunità di prevederne un utilizzo temporaneo, invitando a considerare una riformulazione degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI segnala che la previsione recata dal comma 4 dell'articolo 3, così come quella del comma 2 sull'ambito della scelta dei commissari, oggetto delle proposte emendative appena accantonate, sono dovute alla oggettiva problematicità di trovare soggetti disposti a svolgere questo ruolo in ragione della sua durata ridotta e delle notevoli difficoltà che comporta.

Elena CARNEVALI (PD) osserva che l'elenco previsto dal decreto legislativo n. 171 del 2016 contiene quasi mille nominativi ed è quindi probabile che, anche alla luce del fatto che una esperienza in Calabria costituirebbe un elemento di vantaggio per l'inserimento nel nuovo elenco,

si possa ottenere un numero congruo di disponibilità. Nel ribadire l'impossibilità di svolgere in maniera efficiente il ruolo di commissario avendo la competenza su più enti, ricorda che il Movimento 5 Stelle si era battuto nella scorsa legislatura per la creazione di un albo pubblico, mentre la normativa proposta risulta poco trasparente, non chiarendo la natura della deroga prevista. Ricorda, inoltre, che occorre tenere distinto il ruolo di commissario da quello della magistratura che indaga su eventuali comportamenti criminali.

Roberto BAGNASCO (FI) ringrazia il sottosegretario Bartolazzi per la sincerità delle affermazioni da ultimo rese, osservando come tuttavia debba essere compito del Governo porre i soggetti che andranno a ricoprire tali delicati incarichi nelle condizioni di poter operare al meglio, fermo restando il vincolo temporale loro imposto dal decreto.

Antonio VISCOMI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Bagnasco, anche nel ringraziamento rivolto al sottosegretario Bartolazzi, rileva come l'orientamento talvolta prevalente di ricorrere nei casi di *mala gestio* sanitaria a soggetti appartenenti al personale militare non sempre abbia prodotto risultati soddisfacenti, salvo naturalmente specifiche eccezioni quale quella rappresentata dall'ASL di Salerno, dal momento che non è sufficiente limitarsi alla semplice selezione delle posizioni apicali ma occorre altresì che le stesse mantengano un forte e consapevole legame con le singole realtà territoriali, condizione imprescindibile per addivenire, a suo avviso, all'adozione di soluzioni efficaci.

Nicola STUMPO (LeU) si associa anch'egli alle valutazioni da ultimo espresse dai colleghi Bagnasco e Viscomi, ivi incluso il ringraziamento al sottosegretario Bartolazzi, rimarcando come debba essere tuttavia compito del Governo individuare le persone migliori cui affidare lo svolgimento di tali delicati incarichi gestionali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rostan 3.3, Maria Tripodi 3.5 e Ferro 3.22.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, secondo quanto convenuto tra i gruppi, sospende l'esame del provvedimento, pre-

annunciando che lo stesso riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 12.

La seduta termina alle 0.05 di mercoledì 15 maggio 2019.

ALLEGATO 1

**DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario
della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

- * **1. 3.** Santelli, Occhiuto, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

- * **1. 4.** Ferro, Bellucci.

Sopprimere gli articoli da 1 a 10.

- * **1. 5.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, dopo le parole: degli obiettivi previsti aggiungere le seguenti: nella linea guida per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e.

- 1. 2.** Santelli, Occhiuto, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai, Versace.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

- 1. 6.** Carnevali, Bruno Bossio, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito viene assunto dallo Stato ed i cittadini calabresi lo rimborseranno con le accise sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e sull'imposta sul valore aggiunto nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048.

- 1. 1.** Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente decreto nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.

- 1. 7.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire il conseguimento di adeguati livelli di assistenza, per tutto il periodo di vigenza del presente

decreto sono sospesi gli effetti delle norme vigenti che impediscono lo svolgimento delle procedure concorsuali e le relative assunzioni in conseguenza e per effetto dell'accertato aumento di spesa.

- 1. 8.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 2.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario *ad acta* provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti presidi ospedalieri.

- 2. 1.** Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: previa contestazione *con le seguenti:* previa specifica e motivata contestazione.

- 2. 2.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: provvede motivatamente, *aggiungere le seguenti:* con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,.

- 2. 3.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, terzo periodo, sopprime le parole: e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016.

- 2. 4.** Carnevali, Bruno Bossio, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere seguente:

Art. 2-bis.

(Personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria)

1. Al fine di assicurare la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario previsti dalla vigente normativa, il Commissario *ad acta* procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

2. Nei successivi trenta giorni il Commissario *ad acta* predispone la graduatoria delle priorità dei fabbisogni e, in deroga a tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di blocco assunzionale, procede alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle graduatorie esistenti, per il profilo richiesto, presso tutti gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria. Nel caso in cui non siano disponibili graduatorie derivanti da procedure concorsuali espletate, il Commissario *ad acta* richiede una terna di nominativi ai competenti Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e provvede alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse umane e finanziarie già disponibili.

- 2. 01.** Ferro, Bellucci.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previa intesa con la Regione *aggiungere le seguenti:* nonché con il rettore nei casi previsti.

- 3. 38.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 39. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Bruno Bossio.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ne svolge le funzioni, aggiungere le seguenti: in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi.

3. 8. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è scelto, sopprimere la seguente: anche.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

3. 31. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è scelto, sopprimere la seguente: anche.

*** 3. 2.** Rostan, Stumpo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è scelto, sopprimere la seguente: anche.

*** 3. 9.** Santelli, Occhiuto, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è scelto, sopprimere la seguente: anche.

*** 3. 30.** Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: esclusivamente nell'ambito.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

3. 21. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

*** 3. 10.** Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Mugnai, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

*** 3. 24.** Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.

*** 3. 32.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche in quiescenza con le seguenti: , individuabili anche nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.

3. 25. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: anche in quiescenza aggiungere le seguenti: , individuabili anche nell'ambito delle società a totale capitale pubblico

3. 26. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: se dipendente pubblico aggiungere le seguenti: o di società a totale capitale pubblico.

3. 27. Ferro, Bellucci.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: più anziano per età preposto ad unità *con le seguenti:* più anziano nella direzione di unità.

3. 11. Santelli, Occhiuto, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 3.** Rostan, Stumpo.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 5.** Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 22.** Ferro, Bellucci.

Al comma 4, sostituire le parole: Può essere nominato *con le seguenti:* Non può essere nominato.

3. 12. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Al comma 4, sostituire le parole: per più enti *con le seguenti:* per non più di due enti territorialmente contigui.

3. 33. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende sanitarie provinciali, provvedono a istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e secondo le modalità operative indicate dal Commissario *ad acta*, le Unità di cure primarie a cui dovranno afferire i pazienti

interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma si attuano nell'ambito delle risorse della regione.

3. 13. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria.

3. 6. Santelli, Maria Tripodi, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai, Versace, Bond, Novelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'ente del Servizio sanitario della Regione Calabria corrisponde al Commissario straordinario il compenso determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;

b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;

c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000;

d) per le Aziende ospedaliere e universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;

e) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto compresi tra 600 e 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;

f) per le Aziende ospedaliere e universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.

Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale. I compensi dei Direttori sanitari e dei Direttori amministrativi devono essere calcolati sulla base dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento.

3. 23. Ferro, Bellucci.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4.

3. 1. Rostan, Stumpo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: , anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4 *aggiungere le seguenti:* e comunque entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. 28. Ferro, Bellucci.

Al comma 5, sopprimere dal secondo periodo fino alla fine del comma.

*** 3. 4.** Rostan, Stumpo.

Al comma 5, sopprimere dal secondo periodo fino alla fine del comma.

*** 3. 34.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

3. 35. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: compenso aggiuntivo *aggiungere le seguenti:* , da erogare solo all'esito della valutazione positiva sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza,.

3. 36. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Commissario straordinario, *aggiungere le seguenti:* da erogare al raggiungimento degli obiettivi,.

3. 16. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

*** 3. 15.** Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

*** 3. 29.** Ferro, Bellucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente

comma è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 7.

3. 14. Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, Santelli, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Ettore.

Al comma 6, sostituire la parola: nove con la seguente: tre.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 8;*

b) *al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.*

3. 7. Maria Tripodi, D'Ettore, Occhiuto, Mugnai.

Al comma 6, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

3. 37. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un'Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall'istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario *ad acta* una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei

servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli *standards* necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, 6-*bis* e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. 40. La Relatrice.

Al comma 7, primo periodo, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.

3. 17. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimere il comma 8.

* **3. 18.** Santelli, Occhiuto, Mugnai, Bagnasco, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore.

Sopprimere il comma 8.

* **3. 20.** Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La nomina dei Commissari straordinari delle Aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dal Commissario *ad acta* previa intesa con il rettore dell'università, e sentita la Regione conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

3. 19. Ferro, Bellucci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni relative all'Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro)

1. La nomina del Commissario straordinario e del direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria *Mater Domini* e la loro revoca sono effettuate dal Commissario *ad acta* di intesa con il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

2. Il Protocollo tra la Regione e il Commissario *ad acta* e l'Università Magna Graecia di Catanzaro regola l'organizzazione interna dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Catanzaro.

3. Il finanziamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria *Mater Domini* è decretato, in coerenza con le vigenti norme in materia, a stralcio del protocollo ove questo non sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 01. Misiti, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo n. 171 del 2016 *aggiungere le seguenti:* ovvero, per i soli incarichi di

direttore amministrativo, nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.

4. 1. Ferro, Bellucci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 3.** Ferro, Bellucci.

Sopprimerlo.

*** 5. 6.** Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione *aggiungere le seguenti:* tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici.

5. 7. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e di altre amministrazioni dello Stato *fino alla fine del periodo.*

5. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, *aggiungere le seguenti:* , ovvero nell'ambito delle società a totale capitale pubblico.

5. 5. Ferro, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.

- * **5. 1.** Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o in quiescenza.

- * **5. 9.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 3, dopo le parole: Commissario straordinario di liquidazione, aggiungere le seguenti: comunque entro i limiti del compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 5,.

- 5. 2.** Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- 5. 4.** Ferro, Bellucci.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). – 1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il Commissario *ad acta* predisponde, in deroga alle disposizioni di legge che determinano il blocco automatico del *turn over* previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, un piano straordinario concernente il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.

2. Il piano straordinario è sottoposto, entro trenta giorni dalla sua predisposizione, alla valutazione congiunta del Ta-

volo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11 del presente decreto, è fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, compreso il vincolo di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

- 5. 01.** La Relatrice.

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

- * **6. 2.** Rostan, Stumpo.

Sopprimere il comma 1.

- * **6. 16.** Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

- 6. 11.** Ferro, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione aggiungere le seguenti: dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero.

- 6. 10.** Ferro, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da CONSIP S.p.A. fino alla fine del comma, con le seguenti: dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19.

- 6. 20.** Bond.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Pubblica amministrazione, ovvero, *aggiungere le seguenti:* della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima.

6. 5. Santelli, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni *con le seguenti:* previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria.

6. 4. Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria *aggiungere le seguenti:* e di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.

6. 13. Ferro, Bellucci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario *ad acta* assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza.

6. 17. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla stipula di tale protocollo d'intesa restano in vigore le norme e le procedure vigenti.

6. 6. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: predispone *aggiungere le seguenti:* , con il supporto di AGENAS e delle associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,.

6. 7. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Regione.

6. 18. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò.

Al comma 4, sostituire le parole: gli enti del Servizio sanitario della Regione possono avvalersi *con le seguenti:* il Commissario *ad acta* si avvale.

6. 12. Ferro, Bellucci.

Al comma 4, sostituire le parole: possono avvalersi *con le seguenti:* si avvalgono.

6. 14. Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario *ad acta* provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento.

6. 8. Santelli, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di euro 82.164.205 *con le seguenti:* la spesa di euro 200.000.000.

6. 15. Ferro, Bellucci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente e alle misure di cui all'articolo 11 del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga alla previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma **5-bis**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. 3. Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Maria Tripodi, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Durante il periodo di vigenza del presente decreto-legge non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 76, lettera *a*), punto 1), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

*** 6. 19.** Bruno Bossio, Viscomi, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Durante il periodo di vigenza del presente decreto-legge non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 76, lettera *a*), punto 1), della legge

23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

*** 6. 1.** Rostan, Stumpo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al *turn-over* e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario *ad acta* con decreto del Commissario *ad acta* n. 32 del 2012, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

6. 9. Cannizzaro, Santelli, Maria Tripodi, Occhiuto, Versace, D'Ettore, Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.

ART. 8.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi meritocratici; i curricula dei candidati assunti sono pubblicati *online* sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto.

8. 1. Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 10.

Sopprimerlo.

- 10. 3.** Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bruno Bossio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

- 10. 2.** Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Può essere disposto anche il commissariamento limitato ai dipartimenti, settori e unità operative nelle quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

- 10. 1.** Maria Tripodi, D'Ettore, Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

- 10. 4.** Viscomi, Bruno Bossio, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in deroga al blocco del turn-over del personale delle aziende del Servizio sanitario della regione Calabria)

1. In deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pub-

blico, di cui all'articolo 1, commi 174, 176 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comportanti il blocco del *turn-over* del personale del Servizio sanitario regionale, ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, comportante notevole contrazione della soglia minima dei livelli essenziali di assistenza, determinatasi nel territorio della regione Calabria, per come accertata dal Tavolo di verifica del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari è autorizzato, per l'intera vigenza delle disposizioni di cui al presente decreto, a disporre, con propri decreti, l'assunzione in servizio, nelle aziende del Servizio sanitario regionale, del personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione, ritenuto congruo, con priorità riservata all'ambito assistenziale dell'emergenza e urgenza, nel rispetto delle procedure legislative e contrattuali vigenti. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari dispone, altresì, con propri decreti, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato delle aziende del Servizio sanitario regionale che non ha ancora maturato i previsti trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, utili alla stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2015 e dell'articolo 1, commi 541, 542, 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In ogni caso, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato delle Aziende del Servizio sanitario regionale è disposto fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

- 10. 01.** Sapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammi, Menga, Nappi, Provenza, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico.

11. 12. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro;

b) *sostituire le parole:* indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* indirizzi regionali.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale sottoposte alla disciplina dei piani di rientro.

b) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* e le province autonome

di Trento e Bolzano *con le seguenti:* a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro.

11. 5. Panizzut, Vanessa Cattoi, Binelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque esse ricorrano, le parole: e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

*** 11. 1.** Emanuela Rossini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque esse ricorrano, le parole: e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

*** 11. 3.** Elisa Tripodi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* , in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'ar-

articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 9. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.

* **11. 14.** Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati.

* **11. 2.** Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse.

1-ter. Agli oneri derivanti dal fondo perequativo di cui al comma *1-bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11. 13. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

11. 11. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: diminuito dell'1,4 per cento sono soppresse.

11. 10. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del punteggio minimo di 160 per i livelli essenziali di assistenza (LEA), non trova applicazione la limitazione di cui al comma 1.

11. 18. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Maria Tripodi, D'Ettore.

Al comma 3, sostituire le parole: previo accordo *con le seguenti:* previa intesa.

11. 15. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ».

5-bis. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: « sicurezza degli alimenti » sono aggiunte le seguenti: « e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti ».

5-ter. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e comunque entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

11. 17. La Relatrice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali, e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

11. 16. La Relatrice.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

*(Carenza dei medici
del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono indire, fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza finalizzate all'assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza

della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un numero di ore di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.

2. L'indizione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) indisponibilità oggettiva di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all'assunzione;

d) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.

3. In esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un'altra scuola di specializzazione, equi-

pollente o affine alla disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, per le quali l'azienda sanitaria di inquadramento abbia espresso preferenza derivante da necessità organizzative interne, con oneri a carico della Regione o Provincia autonoma di pertinenza. L'attività di tirocinio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, cui compete in ogni caso la formazione teorica, è interamente svolta presso l'azienda sanitaria d'inquadramento.

4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto ai sensi del comma 1 è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica di cui al comma 3 e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica di cui al comma 3 comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 1.

5. Al fine di supplire alla carenza di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del SSN, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, possono, altresì, procedere fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all'assunzione di medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, con contratto a tempo determinato, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con funzioni adeguate al livello di competenze e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della

pertinente struttura dell'azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 3 e di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il medico assunto ai sensi del presente comma, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il medico non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999.

11. 01. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Bologna, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del mese di luglio 2021 con le seguenti: del mese di luglio 2020.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

12. 20. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1993, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.

12. 10. Ubaldo Pagano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « medici » sono inserite le seguenti: « , veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi ».

*** 12. 3.** Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « medici » sono inserite le seguenti: « , veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi ».

*** 12. 16.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « medici » sono inserite le seguenti: « , veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi ».

*** 12. 21.** De Filippo, Siani, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: « coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale ».

**** 12. 4.** Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: « coreutica » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale ».

**** 12. 23.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366 dopo la parola: « coreutica » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale medico, tecnico-professionale, amministrativo e infermieristico delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale ».

12. 24. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 365, è sostituito dal seguente: « Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale ».

12. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sopprimere il comma 3.

12. 25. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Pro-

vince autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

* **12. 5.** Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021-2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Pro-

vince autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

* **12. 26.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni.

12. 11. Ubaldo Pagano.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e le Province autonome di Trento e Bolzano.

12. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: complessivo fino alla fine del comma, con le seguenti: di incarichi pubblicati e rimasti vacanti nel settore dell'assistenza primaria, nelle more dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

12. 12. Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammi, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizino, Troiano, Leda Volpi, Bologna.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni resesi vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Mini-

stro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi.

12. 2. Bond.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno di corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

12. 27. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche » sono aggiunte le seguenti: « , previste da un *core curriculum* nazionale, definito da una Commissione nazionale di esperti in materia di Medicina Generale e Cure Primarie, ed in possesso di adeguata qualificazione scientifica ed accademica, i cui membri sono, designati dal Ministero della Salute di concerto col MIUR. Il core curriculum, ricomprensente gli obiettivi didattici e le competenze da acquisire, le metodologie di insegnamento-apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche, nonché gli standard organizzativi delle attività formative dei corsi di formazione specifica in medicina generale, viene adottato con decreto del Ministro della Salute di concerto col MIUR, sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ». Conseguentemente, sono soppresse le parole da: « da svolgersi in un ambiente ospedaliero » fino a: « ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma » e da « Gli obiettivi didattici » fino a « sentito il Consiglio superiore di sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ».

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali, facenti capo alle reti formative ove si svolge la formazione di cui al comma 2, devono essere accreditate

sulla base di criteri di qualità di cui ai successivi articoli 43 e 44. Le procedure per l'accreditamento dovranno iniziare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

b) all'articolo 27:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « I medici che svolgono la funzione di coordinamento dei corsi o di docente devono possedere documentate competenze didattiche e di ricerca, così come definite e validate dalla commissione di esperti di cui al precedente articolo 26. I coordinatori dei corsi, uno per polo formativo, ed i docenti dei corsi vengono selezionati dal comitato tecnico scientifico, di cui al successivo articolo 28, comma 1, sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Le attività didattiche pratiche professionalizzanti si svolgono all'interno delle strutture delle reti formative. Il comitato tecnico scientifico individua le strutture della rete formativa, nonché il personale incaricato di espletare la funzione tutoriale, affidata a medici di medicina generale con almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ovvero operanti nelle strutture afferenti alle cure primarie ed alle cure intermedie, accreditate ai sensi delle normative vigenti, ed a dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali. I medici di Medicina Generale in convenzione con il servizio sanitario nazionale possono rivestire il ruolo di tutor purché in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente, e purché operino in studi professionali, singolarmente o, in via prioritaria, in aggregazione, dotati di idonei spazi dedicati alla formazione, come definiti dalla commissione di esperti di cui al precedente articolo 26. Qualora siano svolte in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali, le funzioni di tutor vengono assegnate, sentito il responsabile della struttura. Il

presente comma dovrà essere effettivo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

2) il comma 3 è abrogato

c) All'articolo 28, al comma 1, alinea, le parole: « I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno » sono sostituite con le seguenti: « I corsi sono attivati dalle Regioni e dalle Province autonome di concerto con le Università e col supporto delle Aziende sanitarie territoriali e delle Aziende Universitarie, ed hanno inizio, di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno. L'organizzazione e la gestione dei corsi è affidata alle Regioni ed alle Province autonome, di concerto con le Università. A tal fine, le Regioni si avvalgono del supporto tecnico e scientifico di un Comitato regionale composto da due medici di medicina generale e da un dirigente medico ospedaliero di medicina interna o disciplina equipollente, designati dalla Regione, da un docente universitario di Medicina interna o di Medicina delle Comunità e delle Cure Primarie, e da un docente universitario di Igiene e medicina preventiva, designati dal Ministero della Salute. Tutti i componenti del Comitato tecnico scientifico devono possedere adeguata qualificazione scientifica ed accademica. Il presidente del Comitato regionale viene eletto tra i predetti membri. Al fine di garantire l'adeguato supporto logistico, organizzativo e culturale, necessario ad erogare la formazione specifica di medicina generale, le Regioni e le Province autonome stipulano apposite convenzioni con le Università e si avvalgono del contributo delle Aziende sanitarie territoriali e delle strutture assistenziali di riferimento per le Università, anche valorizzando l'istituto del dipartimento interaziendale integrato ».

d) All'articolo 29:

1) al comma 1, le parole: « dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato »

sono sostituite con le seguenti: « da un docente universitario di Medicina Interna o di Medicina delle Comunità e delle Cure Primarie » e le parole: « da un medico di medicina generale designato dall'ordine » sono sostituite con le seguenti: « da un medico di medicina generale designato dalla Regione »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « Al termine del triennio, la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale », sono sostituite con le seguenti: « Al termine del corso, una commissione di profitto, composta da due medici di medicina generale referenti del corso, da un dirigente medico ospedaliero di medicina interna o disciplina equipollente, designati dalla Regione, da un docente universitario di Medicina Interna o di Medicina delle Comunità e delle Cure Primarie, e da un docente universitario di Igiene e medicina preventiva, designati dal Comitato tecnico-scientifico regionale, di cui al precedente articolo 28, comma 1, nonché da un rappresentante del Ministero della Salute che assume le funzioni di presidente, formula il giudizio finale sulla base della discussione di una tesi predisposta dal candidato e dei singoli giudizi espressi dai tutori e dai docenti, durante il periodo formativo. Tutti i componenti della commissione di profitto devono possedere adeguata qualificazione scientifica ed Accademica ».

12. 13. Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammi, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale.

* **12. 9.** Bagnasco, Novelli, Bond, Pedrazzini, Brambilla, Mugnai, Versace.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale.

* **12. 28.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

** **12. 14.** Bologna, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammi, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizino.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

** **12. 29.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il Ministro della Salute con apposito decreto per solo 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

12. 30. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

12. 18. Ferro, Bellucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-quinquies*) dopo le parole: « sulla base di accordi regionali e aziendali » sono aggiunte le seguenti: « potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multiprofessionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Re-

gioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; »;

b) dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.

6-bis Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie.

12. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi con le

seguenti: di unità organizzative elementari multiprofessionali.

12. 35. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: dei modelli organizzativi, con le seguenti: di unità organizzative elementari.

12. 8. Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie.

*** 12. 7.** Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie.

*** 12. 32.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: e dello psicologo.

**** 12. 17.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico aggiungere le seguenti: e dello psicologo.

**** 12. 6.** Novelli, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Versace.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: anche di personale infermieristico *aggiungere le seguenti*: e dello psicologo.

**** 12. 31.** De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera a), *sostituire le parole*: senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica *con le seguenti*: a saldi invariati.

12. 34. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 6, lettera b), *sostituire le parole*: conseguenti alla *con le seguenti*: alternative volte a compensare la.

12. 15. Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammì.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per un periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della regione Calabria.

12. 19. Santelli, Occhiuto, Mugnai, Versace, Maria Tripodi, D'Ettore.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

« *1-bis.* I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti. ».

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

« 521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. ».

12. 38. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre

forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

12. 36. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.

12. 37. Schirò, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni a sostegno della formazione specialistica)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione

specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a pubblicare, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue.

2. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato, di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente.

12. 01. Tuzi, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia.

ART. 13

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: « alternative terapeutiche » sono aggiunte le seguenti: « ; a tal fine l'AIFA, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità; ».

13. 6. Leda Volpi, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la parola « due » è

sostituita dalla seguente: « quattro » e all'articolo 148, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole: « comma 7 » sono aggiunte le seguenti: « e, se, la violazione riguarda un medicinale appartenente alla classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche in ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6 ».

13. 5. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Siani, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della disciplina di cui ai commi *1-ter* e *1-quater*, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.

1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura,

classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela. »;

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.

13. 3. Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Chiazzese, Mammi, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15, comma *11-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « del Servizio sanitario nazionale » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita » sono sostituite dalle seguenti: « , inserendo in questo caso, ».

13. 4. Chiazzese, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammi, Nappi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni, il comma 1-bis è abrogato.

13. 7. Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammì, Menga.

Sopprimere il comma 2.

13. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il più efficace svolgimento dei compiti di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane nonché di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'attività di assistenza sanitaria, il Ministero della salute è autorizzato alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, interconnessione, raffronto, strutturazione ed elaborazione dei dati, su base individuale, relativi alla salute degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, anche attraverso l'implementazione di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Per le medesime finalità, il Ministero della salute può altresì interconnettere i dati raccolti nel Nuovo sistema informativo sanitario con i flussi informativi, anche non sanitari, gestiti da altre amministrazioni pubbliche, previo accordo con le stesse e nel rispetto delle modalità di cui al decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, che, pur consentendo il collegamento delle

informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.

13. 8. Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Loreface.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. 9. Sarli, Loreface, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I minori ultratredicenni possono sottoporsi ad accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o del soggetto affidatario, in un contesto protetto e dedicato, presso strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale in grado di garantire una specifica competenza di *counselling* e di accompagnamento alla diagnosi per le persone minori d'età »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei

dati personali, nell'ipotesi in cui si accerti l'infezione da HIV in un minore ultratredicenne, il risultato degli esami eseguiti nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3-bis è comunicato oltretutto alla persona cui gli stessi sono riferiti anche ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero al tutore o al soggetto affidatario, al fine di assicurare al minore un adeguato supporto affettivo ed ogni altra misura utile all'avvio del percorso terapeutico».

13. 10. Sportiello, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammì.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: « geriatrics » sono inserite le seguenti: « medicina di comunità e delle cure primarie ». Ai fini di cui al periodo precedente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le Tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998.

13. 11. Lapia, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Loreface, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: « può autorizzare l'importazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

« autorizza l'importazione, la trasformazione e la distribuzione presso le farmacie, anche ospedaliere, di ulteriori quote di *cannabis* da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prodotto importato deve disporre dei requisiti di coltivazione e produzione di cui al presente articolo ».

13. 01. Magi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie)

1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

« 158. I soggetti di cui all'articolo 7, al comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 5 per cento delle farmacie esistenti nel territorio di un medesimo comune e comunque non più del 10 per cento delle stesse su base nazionale. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti di cui ai precedenti due periodi sono tenuti ad adeguarsi alle modifiche apportate dal presente comma entro trentasei mesi dalla suddetta data, qualora a tale data essi controllino un numero di farmacie eccedente il limite di cui al primo periodo.

159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui il soggetto sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo periodo del comma 158 ».

13. 02. Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Nappi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. ».

2. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi alle norme del medesimo comma 1 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

13. 03. Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Ar-

rando, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull'esercizio societario delle farmacie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, ad eccezione della professione di farmacista e di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali.

2. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

3. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro ».

13. 04. Mandelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Le Regioni e le Province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute

a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

13. 05. Mandelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

*(Modifiche all'articolo 13
della legge 2 aprile 1968, n. 475)*

1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: « compresi » è sostituita dalle seguenti: « ad eccezione di ».

13. 06. Mugnai.

ART. 15.

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Santelli, Cannizzaro, Versace, Maria Tripodi, Occhiuto, Mugnai, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, D'Etторе.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ALLEGATO 2

**DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario
della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.**

NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 6.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione può essere stipulata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. 50. La Relatrice.

ART. 13.

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale, volto a prevenire gli stati di carenza di medicinali, a tutela della salute pubblica, l'Agenzia italiana del farmaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorna, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo in tale ambito, a supporto del Direttore generale, le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.

13. 50. La Relatrice.

ALLEGATO 3

**DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.**

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei livelli essenziali di assistenza.

1. 6. (Nuova formulazione) Carnevali, Bruno Bossio, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	179
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo predisposto dalla Relatrice adottato dalla Commissione come testo base</i>)	188

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Pignatone, ha svolto la relazione introduttiva e ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Soffermandosi sulla parte dispositiva, evidenzia, che – considerata la particolare rilevanza, anche per il comparto agricolo, delle disposizioni recate all'articolo 32, in materia di contrasto all'*Italian sounding* – ha ritenuto di formulare una condizione con la quale, al fine di rafforzare tale azione di contrasto, si chiede alle Commissioni di merito di provvedere ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni ivi contenute, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo.

Sottolinea poi che, con l'osservazione di cui alla lettera *a*) riferita agli articoli 1 e 20, si invitano le Commissioni di merito a prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta.

Rileva infine che l'osservazione formulata alla lettera *b*) sottolinea l'opportunità, allo scopo di rendere più efficace l'azione di contrasto all'*Italian sounding*, di integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, prevedendo che le risorse dallo stesso stanziare siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

Raffaele NEVI (FI) richiamato il contenuto della disposizione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera *a*), che è volta a specificare che, nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e

i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, segnala il rischio che tale disposizione comprometta la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di formulare un'osservazione a tale riguardo.

Federico FORNARO (LeU) nel rappresentare la sua contrarietà di fondo sui contenuti del provvedimento, osserva che, al di là dei consueti e roboanti annunci propagandistici del Governo, gli interventi disposti dal decreto-legge in esame per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi aziendali si traducono in realtà in misure dall'impatto molto limitato. Ritiene inoltre opportuno che, in sede di conversione del decreto, si sopprima l'articolo 32, che dispone in materia di contrasto all'*Italiana sounding*, nonché di incentivi al deposito di brevetti e marchi, al fine di compiere in sede parlamentare una riflessione approfondita e completa, anche in considerazione del fatto che sono all'esame della Commissione Attività produttive della Camera proposte di legge vertenti su analoga materia.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, concordando con il rilievo svolto dall'onorevole Nevi, ravvisa l'opportunità di integrare la sua proposta di parere favorevole con un'ulteriore osservazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, al fine di consentire al relatore di formulare un'ulteriore osservazione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.20.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita il relatore a illustrare la nuova proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato 2*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, illustra la sua nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, integrata con un'ulteriore osservazione con la quale, recependo il rilievo svolto dall'onorevole Nevi, si invitano le Commissioni di merito a valutare se la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 4, lettera *a*), non rischi di compromettere la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (*vedi allegato 2*).

Raffaele NEVI (FI) pur esprimendo apprezzamento per l'accoglimento del rilievo da lui svolto con riferimento all'articolo 32, comma 4, rimarca che il suo gruppo ritiene opportuno espungere dal testo del decreto-legge in esame tutte le disposizioni relative ai marchi che meritano di essere affrontate separatamente. Rammenta, a tal proposito, che presso la X Commissione sono in corso di esame in sede referente alcune proposte di legge in materia – tra le quali ve ne è una presentata dal suo gruppo – che consentirebbero di svolgere un'istruttoria più approfondita su una disciplina che investe profili complessi.

Preannuncia quindi il voto di astensione di Forza Italia sulla nuova proposta di parere predisposta dal relatore.

Maria Chiara GADDA (PD) osserva, in via generale, che, al di là del titolo, il decreto-legge in esame in realtà non contiene alcuna efficace misura di crescita ed affronta in maniera frettolosa temi che avrebbero richiesto un ben diverso approfondimento. Ne sono una dimostrazione – anche se non si tratta di materia di competenza della Commissione Agricoltura – le disposizioni contenute nell'articolo 43, con le quali l'attuale Esecutivo fa una marcia indietro rispetto alle misure eccessivamente stringenti dallo stesso in precedenza assunte con riferimento alla gestione degli enti del Terzo settore.

Con specifico riferimento al comparto agricolo, rileva che l'assenza di misure di

crescita pensate per tale settore è indice del fatto che il Governo non considera il comparto primario produttivo e degno di un effettivo interesse.

Osserva, inoltre, che le uniche agevolazioni previste dal decreto-legge in oggetto di cui anche il settore agricolo potrebbe beneficiare – sul merito delle quali il suo Gruppo, ovviamente, concorda – che sono legate alla reintroduzione del c.d. superammortamento e alle modifiche delle modalità di funzionamento della c.d. « Nuova Sabatini », non rappresentano altro che rifinanziamenti o riproposizioni di misure che erano già state introdotte dal precedente Governo. Rileva, peraltro, come la questione della necessità di estendere tali agevolazioni alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », attraverso l'attribuzione alle stesse di un equivalente credito di imposta, sia stata già posta in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2019.

Ritiene inoltre che le misure a tutela del *made in Italy*, di cui agli articoli 31 e 32, siano inadeguate a preservare l'azione delle aziende che portano avanti i prodotti di eccellenza nazionali. Evidenzia il limite insito nella definizione di marchio storico di interesse nazionale introdotta nel Codice della proprietà industriale che deriva dal fatto che la stessa si fonda esclusivamente su un dato temporale – cioè sulla registrazione del marchio da almeno cinquanta anni o sul suo uso continuativo per tale periodo – senza aver operato alcuna valutazione di merito sull'impatto ambientale dell'attività svolta dall'azienda e sulle modalità di gestione delle relazioni con i dipendenti.

Rileva, inoltre, la mancanza di misure efficaci per garantire la continuità aziendale e l'esiguità delle risorse stanziare per sostenere le piccole e medie imprese che per contrastare le pratiche dell'*Italian sounding* sono costrette a sostenere rilevanti spese legali, delle quali potranno beneficiare solo un numero ristretto di aziende.

Auspicato che in sede di conversione del decreto possano essere accolte le proposte emendative dell'opposizione volte a migliorare il testo, preannuncia che il gruppo Partito Democratico esprimerà un voto di astensione sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione di merito dovrà esprimere il parere entro il prossimo 29 maggio, pertanto la Commissione è chiamata a esprimere i rilievi entro la giornata di martedì 28 maggio.

Aurelia BUBISUTTI (Lega), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 dell'articolo 1 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ricorda che, ai sensi del citato comma 98, al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Tali decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.

Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 98 prevede, inoltre, che i medesimi decreti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi

del d.lgs. n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Osserva che il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Segnala che le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte, peraltro non quantificata, viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, di cui al comma 96. Il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Essendo state tali risorse assegnate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (A.G. n. 82, all'esame della Commissione IX Trasporti), per un importo complessivo di 900 milioni di euro nel periodo 2019-2027, con lo schema di decreto in esame si procede pertanto al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2019-2033.

Venendo al contenuto dello schema, osserva che le predette risorse, con il comma 1 dell'articolo 1, vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Nella relazione illustrativa, si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.

Rileva che le risorse del Fondo (42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi

(37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Nello specifico, al MIPAAFT per gli anni 2019-2033 sono stati assegnati in totale 300 milioni di euro così ripartiti: 10 milioni per il 2019, 16 per il 2020, 20 per il 2021, 30 per il 2022, 40 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 39 per il 2025, 35 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, che introduce nuovi obblighi informativi e opera un coordinamento con gli adempimenti previsti dal codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi fi-

nanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Tale disposizione prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Al riguardo, segnala che la relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Doc. CCXL) non risulta fin qui trasmessa alle Camere.

I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate.

In particolare, il comma 5, in attuazione di quanto stabilito dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a risorse destinate ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente.

La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello

Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Infine, osserva che lo schema di DPCM in esame non indica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi. Al riguardo, ricorda che in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto di riparto del primo finanziamento del Fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze ha depositato una tabella di maggior dettaglio che riportava le singole destinazioni per ciascuno dei settori di spesa previsti.

In occasione dell'esame del secondo decreto di riparto, invece, indicazioni più specifiche sulle richieste formulate dal Mipaft riguardo agli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi, necessarie per poter predisporre la proposta di parere, sono state fornite in seduta dal sottosegretario Manzato.

Formulo quindi uno specifico invito al rappresentante del Governo affinché proceda analogamente anche in occasione dell'esame dell'atto oggi all'attenzione della Commissione.

Rileva, da ultimo, che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, decorso il quale può intervenire la revoca. Il momento dell'assegnazione delle risorse, infatti, dipende anche dai tempi di pubblicazione del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Alessandra PESCE rassicura la relatrice in merito al fatto che non sussiste, con riferimento alle risorse assegnate al Mipaft, il rischio che le stesse possano non essere impegnate in quanto le richieste che sono state avanzate dal Ministero riguardano progetti cantie-

rabili, alcuni dei quali in stato di avanzamento. Preannuncia quindi che trasmetterà l'elenco dettagliato dei progetti al fine di consentire alla Commissione di esprimersi avendo contezza degli interventi da finanziare e delle modalità di utilizzo dei contributi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

C. 1549 Cenni.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 13 marzo scorso la relatrice, onorevole Gagnarli, ha introdotto la discussione e che ha poi avuto luogo un breve ciclo di audizioni, nel corso del quale sono state ascoltate le

organizzazioni agricole, i sindacati di categoria, Terra! Onlus, l'Osservatorio Placido Rizzotto, Oxfam Italia, Confcommercio, Confesercenti e la grande distribuzione (Federdistribuzione, ANCC-COOP, ANCD-CONAD).

Ricorda altresì che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Aula per il mese di giugno.

Non essendovi richieste di intervento nella discussione sulle linee generali del provvedimento, dichiara conclusa tale fase dell'esame e, trattandosi di un'unica proposta di legge, ove nulla osti da parte della Commissione, propone di conferire alla relatrice l'incarico di predisporre un nuovo testo che tenga conto delle sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

(La Commissione concorda).

Chiede quindi alla relatrice, onorevole Gagnarli, se sia già in grado di presentare un nuovo testo.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il nuovo testo della proposta di legge in esame (*vedi allegato 3*), fa presente di aver espunto l'articolo 1, relativo alle vendite sottocosto, al solo fine di svolgere sullo stesso un'istruttoria più approfondita allo scopo di pervenire ad una formulazione che, tenuto conto delle critiche emerse in sede di audizioni, contemperi gli interessi dei vari soggetti coinvolti: agricoltori, consumatori e operatori della grande distribuzione. Precisa, quindi, che tale articolo verrà reinserito nel testo in sede emendativa.

Segnala inoltre di aver riformulato l'originario articolo 2 nel senso di introdurre il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che, nel testo originario della proposta di legge, erano configurate quali atti di concorrenza sleale e di aver espunto l'articolo 5 che recava disposizioni in materia di tracciabilità di prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, in quanto superato dalle recenti norme approvate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge così detto semplificazione.

Susanna CENNI (PD) dichiara di condividere i contenuti del nuovo testo della proposta di legge a sua firma predisposto dalla relatrice. Si dichiara altresì favorevole all'espunzione dell'articolo 1 in materia di vendite sottocosto nella misura in cui tutti i gruppi si sono assunti l'impegno di pervenire ad una formulazione condivisa di tale articolo, recependo le istanze manifestate dai soggetti auditi, che dovrà essere quindi reinserito nel testo in sede emendativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altri interventi, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge C. 1549 elaborato dalla relatrice come

testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 1549, elaborato dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019 recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

osservato che il decreto-legge delinea un quadro articolato di interventi che comprende sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *Made in Italy* e ulteriori misure per la crescita;

espresso particolare apprezzamento per le disposizioni contenute al Capo III in materia di *tutela del made in Italy*, nell'ambito del quale l'articolo 31, al fine di valorizzare la storicità dei marchi detenuti dalle aziende italiane, introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) la definizione di marchio storico di interesse nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del logo « marchio storico di interesse nazionale » il cui utilizzo, riservato alle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali, potrà avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori;

manifestato altresì apprezzamento, sempre con riferimento alla tutela del *made in Italy*, per le misure contenute all'articolo 32 che, al comma 1, introduce un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*;

ravvisata in tale disposizione un'importante misura a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che in alcuni mercati esteri subiscono, soprattutto con riferimento ai prodotti tipici, il fenomeno dell'*Italian sounding*, del quale si introduce una definizione nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale in termini di pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

reputato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'*Italian sounding*, le risorse stanziare potrebbero essere destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

giudicato, inoltre, con estremo favore che il medesimo articolo 32, ai commi da 12 a 15, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, preveda la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno a decorrere dal 2019 – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-*bis* del Codice della proprietà industriale, da parte di associazioni rappresentative di categoria;

preso atto con favore delle ulteriori misure suscettibili di produrre effetti positivi anche sul comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la reintroduzione,

disposta all'articolo 1, dal 1° aprile 2019 del cosiddetto superammortamento che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; le modifiche apportate dall'articolo 20 alle modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini», prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento da due a quattro milioni di euro, nonché la concessione, prevista all'articolo 49, alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;

osservato, tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 1 e 20 che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tali agevolazioni, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi;

ritenuto pertanto necessario, al fine di superare tale limitazione e consentire agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che ef-

fettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo previsto dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, volte al contrasto dell'*Italian sounding*, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 1 e 20 si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) si dovrebbe integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, al fine di prevedere che le risorse dallo stesso stanziato siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019 recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi »;

osservato che il decreto-legge delinea un quadro articolato di interventi che comprende sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del *Made in Italy* e ulteriori misure per la crescita;

espresso particolare apprezzamento per le disposizioni contenute al Capo III in materia di *tutela del made in Italy*, nell'ambito del quale l'articolo 31, al fine di valorizzare la storicità dei marchi detenuti dalle aziende italiane, introduce nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) la definizione di marchio storico di interesse nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del logo « marchio storico di interesse nazionale » il cui utilizzo, riservato alle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali, potrà avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori;

manifestato altresì apprezzamento, sempre con riferimento alla tutela del *made in Italy*, per le misure contenute all'articolo 32 che, al comma 1, introduce un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*;

ravvisata in tale disposizione un'importante misura a sostegno delle piccole e medie imprese italiane che in alcuni mercati esteri subiscono, soprattutto con riferimento ai prodotti tipici, il fenomeno dell'*Italian sounding*, del quale si introduce una definizione nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale in termini di pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

reputato che, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'*Italian sounding*, le risorse stanziare potrebbero essere destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

giudicato, inoltre, con estremo favore che il medesimo articolo 32, ai commi da 12 a 15, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, preveda la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno a decorrere dal 2019 – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-*bis* del Codice della proprietà industriale, da parte di associazioni rappresentative di categoria;

preso atto con favore delle ulteriori misure suscettibili di produrre effetti positivi anche sul comparto agricolo, tra le quali, in particolare, la reintroduzione, disposta all'articolo 1, dal 1° aprile 2019 del cosiddetto superammortamento che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; le modifiche apportate dall'articolo 20 alle modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini», prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento da due a quattro milioni di euro, nonché la concessione, prevista all'articolo 49, alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro;

osservato, tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 1 e 20 che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tali agevolazioni, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi;

ritenuto pertanto necessario, al fine di superare tale limitazione e consentire agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo previsto dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 32, commi 1 e 13, al fine di inserire, nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, volte al contrasto dell'*Italian sounding*, il concerto del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 1 e 20 si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e che non possono – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dai predetti articoli, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) si dovrebbe integrare la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 1, al fine di prevedere che le risorse dallo stesso stanziare siano destinate anche alla realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;

c) si dovrebbe altresì valutare se la disposizione contenuta all'articolo 32, comma 4, lettera a), non rischi di compromettere la possibilità di utilizzare toponimi inclusi in marchi la cui registrazione resta soggetta alle altre disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni.

**NUOVO TESTO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

CAPO I

DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO

Art. 1.

(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Sono vietate per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 2.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche ».

CAPO II

**SOSTEGNO ALLE IMPRESE VIRTUOSE
CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE
DI PRODUZIONE**

Art. 3.

(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati.

2. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prov-

vede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari.

2. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di agevolazioni fiscali e norme premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;

c) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2019.

Andrea CRIPPA, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato nella

seduta del 9 maggio, dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva e che nella seduta di ieri la relatrice si è riservata di formulare una proposta di parere.

Guido Germano PETTARIN (FI) intervenendo sui lavori della Commissione rileva come, in linea generale, dovrebbe essere consentito ai deputati di svolgere più di un intervento nell'ambito della stessa discussione in sede consultiva.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sui lavori della Commissione si associa alla richiesta del deputato Pettarin sottolineando che le modalità seguite presso altre Commissioni parlamentari sembrano assicurare una discussione più ampia e libera, ove tutti gli interventi richiesti vengono svolti.

Nel merito del provvedimento all'esame chiede che la relatrice voglia approfondire

taluni aspetti che riguardano diverse parti del testo. Per quanto riguarda la disposizione relativa al commissario *ad acta* della regione Calabria chiede di sapere quale sia la scadenza prevista per tale carica, ricordando che, ordinariamente, gli incarichi di commissario straordinario hanno una durata di 18 mesi; ritiene che la questione della sua durata sia del tutto rilevante in considerazione del fatto che il decreto prevede tutta una serie di investimenti anche di non breve periodo per i quali si pone un problema di continuità e quindi del periodo in cui è in carica il predetto commissario *ad acta*. Ricorda che l'articolo 6, comma 1, dispone l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip per gli acquisti del servizio sanitario regionale, ovvero, previa convenzione, di stipulare convenzioni con altri centrali di committenza regionali nonché, al comma 2, la stipula di un protocollo d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per l'affidamento di appalti e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Su tale ultimo aspetto sottolinea che, con la ultima legge di bilancio, sono stati ritoccati al rialzo limiti per l'affidamento diretto, e osserva che la disposizione del testo all'esame sembra quindi in contraddizione con quanto recentemente stabilito, con tutto ciò che ne deriva in materia di rischi di infiltrazione della malavita. Per quanto riguarda l'articolo 9, che prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del corpo della Guardia di finanza in favore del commissario *ad acta* della regione Calabria, in considerazione del fatto che il testo prevede con precisione i relativi oneri, chiede se alla base di tale esatta previsione vi siano studi preliminari e materiali istruttori eventualmente ostensibili che la giustifichino. Osserva che in modo simile il decreto reca disposizioni circa la consistenza di personale, in particolar modo quello medico, senza che sia chiara la metodologia seguita per arrivare a tali conclusioni e determinare certi numeri e certe cifre di spesa: in tal senso ricorda gli articoli 11, 12 e 13, il primo recante misure finalizzate a superare la cronica carenza di personale del servizio sanitario, il secondo recante disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di

medicina generale, destinato agli Atenei, e il terzo recante disposizioni in materia di carenza di medicinali. Ritiene infatti che l'aumento delle spese previste per il 2020 non siano adeguatamente giustificate nel senso che non appare chiara la metodologia seguita e non è noto come siano state determinate. Ricorda peraltro che le modalità di assunzione dei medici come anche quanto concerne il loro sistema formativo sono oggetto di direttive dell'Unione europea e ritiene che sarebbe opportuno conoscere con precisione se vi sia una deroga alla normativa comunitaria e in base a quale norma. Osserva che è necessario capire ciò nel dettaglio in quanto possibili violazioni di normative europee, soprattutto circa la formazione dei medici comportano anche rischi professionali. Conclude ribadendo la sua richiesta di chiarimenti alla relatrice sulle predette problematiche.

Andrea CRIPPA, *presidente*, avverte che si riserva di comunicare le osservazioni dei deputati De Luca e Pettarin, concernenti l'organizzazione dei lavori della Commissione, al presidente.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) intervenendo sui lavori della Commissione segnala che anche lei è favorevole ad una maggiore flessibilità dello svolgimento dei lavori e quindi alla possibilità che venga assicurato un ampio dibattito. Tuttavia sottolinea che ciò richiede anche una ferma autodisciplina dei commissari affinché sia assicurata una gestione dei lavori corretta che scongiuri inutili ritardi ed eviti essa si traduca in sterili polemiche e perdite di tempo.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, replicando al deputato De Luca ricorda che la durata in carica del commissario *ad acta* per la regione Calabria è strettamente collegata alla situazione concernente i livelli essenziali di assistenza (LEA) della medesima regione, che sono assai al di sotto della soglia minima della griglia LEA pubblicata da parte del Ministero della salute ed in tal senso ritiene che sia al momento non prevedibile stabilirne il ter-

mine. Per quanto riguarda le altre osservazioni, ritiene che solo quelli concernenti gli articoli 12 e 13 riguardino profili di competenza della XIV Commissione e su di essi si riserva di rispondere dopo i necessari approfondimenti.

Rileva inoltre che il decreto determina certi livelli di intervento sulla base delle carenze che sono state specificamente individuate, con ciò ponendo rimedio ad esse, e che eventuali deroghe riferite alla normativa europea sono connesse a precise norme e relative alle esigenze riscontrate nel campo dei medici di medicina generale e tendono ad evitare gravi ripercussioni alla salute dell'intero Paese. Conclude segnalando che, nonostante ritenga già maturate le condizioni per la formulazione di una proposta di parere, qualora la Commissione lo ritenesse, si rende disponibile a rinviarla per riferire sugli approfondimenti richiesti.

Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata e specifica che andrebbe esattamente individuata quale sia la norma che consente di derogare ai percorsi di formazione relativi alle assunzioni dei medici di medicina generale nel quadro della normativa europea. Osserva inoltre che la carenza di tali medici riguarda l'intero Paese e non la sola Calabria e sottolinea che la finalità del commissariamento concerne la soluzione di problemi amministrativi e non l'assunzione di personale medico che rappresenta altra cosa. Su tale ultimo aspetto intende portare all'attenzione che anche le regioni più virtuose ricorrono ad altri strumenti per colmare tali lacune, ad esempio chiedendo la collaborazione di medici già pensionati e ciò perché le assunzioni presso il servizio sanitario nazionale debbono avvenire, come costituzionalmente previsto, attraverso concorso pubblico. È dell'avviso che l'immissione di medici che non hanno seguito un adeguato percorso professionale, soprattutto di medici chirurghi, possa essere controproducente e realizzare una vera e propria eterogeneità dei fini. Ribadisce comunque che tali assunzioni sembrano avulse dal senso proprio di un commissariamento che ha scopi amministrativi. Con-

clude rinnovando la richiesta che si controlli e verifichi se sia rispettata la normativa europea anche relativamente alle disposizioni recate nell'articolo 6 in materia di affidamento diretto e di soglie per gli appalti.

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

Andrea CRIPPA, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta svoltasi ieri, dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva e che sono state avanzate alcune richieste di approfondimento dai deputati De Luca e Pettarin.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, replicando alla richiesta di chiarimenti del deputato De Luca, ribadisce che nell'articolo 37 è prevista la sostanziale scissione dell'Alitalia in due società, l'una in amministrazione straordinaria e l'altra, come nuova compagnia. Questa disposizione investe con una certa consistenza il tema, di competenza della XIV Commissione, degli aiuti di Stato. Sul punto ricorda che gli aiuti di Stato alle imprese produttrici di beni e servizi sono vietati dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il pericolo che essi portano alla libera concorrenza e alla creazione di un sano mercato interno dell'intera Unione europea. Specifica che per aiuto di Stato si intende un contributo a un determinato operatore commerciale o a un determinato prodotto che avvenga con risorse direttamente o indiret-

tamente imputabili allo Stato e che sia suscettibile di falsare la concorrenza e – dunque – la parità delle opportunità per le imprese ma rileva che la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia è ferma nel ritenere che tale divieto non sia assoluto né inderogabile. Sottolinea, infatti, che, in primo luogo, vi sono delle eccezioni espresse già nell'articolo 107 del TFUE, per esempio, in caso di calamità naturali o in caso di necessità di riequilibrio territoriale per zone svantaggiate. Osserva quindi che esso è oggetto di un apposito procedimento – disciplinato dall'articolo 108 del TFUE – e pertanto tiene conto di diversi fattori, tra cui le esigenze pubbliche di stabilità del sistema economico e di garanzia di continuità dei servizi pubblici. Rammenta, inoltre, che vi sono fonti di diritto derivato, come i regolamenti nn. 1407 e 1408 del 2013 sui cosiddetti aiuti *de minimis* che ammettono l'aiuto di Stato fino a una certa soglia, ritenuta compatibile con il mercato interno. In ogni caso, rileva che, secondo l'articolo 108 del TFUE ogni aiuto di Stato deve essere notificato alla Commissione per consentire la relativa istruttoria. La stessa Commissione europea ha – dunque e a sua volta – emanato una comunicazione (la 2014/C 249/01) che reca i suoi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e le ristrutturazioni di imprese non finanziarie in difficoltà, anche alla luce della quale potrà essere valutato l'articolo in esame. Ricorda ancora che l'Alitalia – destinataria di diversi contributi, fin dagli anni '90 dello scorso secolo, e poi di un prestito ponte nel 2008 – ha avuto un ulteriore prestito di 600 milioni di euro, assegnato con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a titolo oneroso e per sei mesi. La restituzione era stata via via prorogata fino al 15 dicembre 2018. Nel frattempo era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi articoli 1 e 2 del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ricorda che, con il decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, sono stati spostati al 31 ottobre 2018 i termini per il completamento della procedura di ces-

sione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. Precisa che, successivamente, tali termini sono stati spostati al 30 giugno 2019. Osserva che una nuova fase della procedura di cessione è in corso dal 19 ottobre 2018 con i soggetti che hanno manifestato interesse ad acquisirla. Rileva che, in questo contesto, il comma 1 dell'articolo 37 del provvedimento in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (*NewCo*) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i complessi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. Rileva che la copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3, a titolo di interessi sul prestito, quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro. Il comma 2 prevede che alla società Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricorda che il citato finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Rammenta altresì che il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto « un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato ». Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale, argomentando che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del TFUE. In merito a tale indagine non sono state adottate decisioni. Ribadisce quindi che appare opportuno attendere gli sviluppi di questa procedura.

Piero DE LUCA (PD) ricorda che secondo l'articolo 107 del TFUE « salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ». Ricorda altresì che il medesimo articolo prevede al comma 3 i casi in cui tali aiuti sono consentiti, mentre altri aiuti possono essere dichiarati compatibili, ma solo da parte della Commissione europea, che decide all'esito di una precisa procedura che prevede passaggi formali ben definiti, e non certamente da parte del soggetto che li eroga. Sottolinea peraltro che durante questa fase i soggetti eroganti sono invece tenuti ad attendere il giudizio della Commissione europea prima di effettuare l'erogazione degli aiuti, perché agendo diversamente quell'erogazione potrebbe essere illegittima. Ribadisce che se si dispone direttamente un aiuto illegittimo se ne pagano le conseguenze, mentre se si segue la via della notifica alla Commissione europea si deve attendere. Osserva che la misura in questione è stata oggetto di notifica alla Commissione europea e che, come evidenziato anche nel corso della relazione sul provvedimento, questa non si è ancora pronunciata. È quindi dell'avviso che la Commissione non si trovi nelle condizioni di poter esprimere un parere positivo in materia in quanto l'Italia è tenuta ad attendere la pronuncia della Commissione europea. Osserva infatti che, qualora fosse considerata illegittima l'erogazione dei 145 milioni a favore di Alitalia, non solo questi ultimi dovrebbero essere restituiti, in quanto aiuti di Stato non compatibili con la normativa europea, ma si potrebbero altresì arrecare danni alla medesima Alitalia che dovrebbe trovare una liquidità, probabilmente, inesistente. Sottolinea comunque che vi è un problema più schiettamente politico che riguarda l'intenzione del Governo di nazionalizzare o meno l'Alitalia: ritiene che se questo è il fine che si propone l'Esecutivo andrebbe detto chiaramente ai cittadini che Lega e MoVimento 5 Stelle intendono realizzare una sua nazionalizzazione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime forti perplessità per le molte detrazioni fiscali, deroghe normative e comunque altre utilità economiche, disposte nel provvedimento all'esame che, a suo avviso, rischiano di compromettere l'equilibrio di bilancio. Ricorda, ad esempio, che l'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, cosa che ritiene abnorme considerato che l'intero territorio italiano è classificato come zona a rischio sismico 3 e che quindi tale beneficio si estenderebbe a tutto il Paese. Si chiede quindi se le attuali condizioni economiche italiane rendano possibile permettersi gli effetti di tale deroga. Peraltro ritiene che sia molto più utile per l'Italia incentivare il restauro degli immobili, anche per scongiurare che, attraverso la politica delle demolizioni, si provochi la scomparsa di vecchi borghi, piuttosto che demolire e ricostruire. Conclude osservando che, al di là del fatto se tutto ciò rappresenti o meno un aiuto di Stato, tali misure sembrano insensate.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ritiene che sulle aree individuate dal decreto all'esame sia doveroso intervenire e non vede ragionevoli impedimenti a farlo. Quindi, replicando alla richiesta di chiarimenti del deputato Pettarin, ricorda che l'articolo 38 concerne la situazione debitoria del comune di Roma. Al riguardo, per completezza d'informazione – pur in un ambito non di stretta attinenza alla materia di competenza della Commissione – rammenta che all'atto dell'insediamento del sindaco Alemanno nel 2008, il Governo di allora emanò un decreto-legge che scorporava dal bilancio del comune di Roma tutti i debiti maturati fino al 28 aprile 2008 e li assegnava a una gestione commissariale. Ricorda che si sono succeduti altri due commissari straordinari e che l'attuale commissario, nel corso di un'audizione presso le Commissioni di merito ha depositato un'approfondita documentazione da cui si possono trarre ragguagli completi sulla situazione del debito dell'ammini-

strazione di Roma. Rileva che, modificando quanto previsto nella legge di bilancio per il 2019, l'articolo 38 del decreto-legge dispone il trasferimento a « Roma capitale » della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale. Segnala che l'argomento è – per un verso – connotato da aspetti tecnico-contabili molto complessi; per l'altro, esso è esposto alla libera valutazione di ciascuno. Infine, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che non vi sono motivi ostativi, tenuto anche conto che la solidarietà e la coesione territoriale sono valori ben presenti all'Unione europea, specie ai sensi dell'articolo 174 del TFUE.

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Andrea CRIPPA, *presidente*, chiede alla relatrice, Angela Ianaro, se intenda replicare alle osservazioni formulate nella seduta antimeridiana.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, replicando alle osservazioni svolte dal collega De Luca nel corso della seduta antimeridiana, ricorda che l'articolo 6 del provvedimento all'esame dispone per la regione Calabria l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip per gli acquisti del servizio sanitario regionale, ovvero, previa convenzione, di stipulare convenzioni con altri centrali di committenza regionali. La norma prevede inoltre la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC per l'affidamento di appalti e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di talché in realtà non le pare vi siano contraddizioni con gli orientamenti legislativi più recenti. Ricorda, per completezza, che tutta la materia degli appalti di lavori, forniture e servizi è trattata nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rimanendo peraltro modificato da successivi interventi di novella legislativa. Quanto alle soglie d'importo, cui ha fatto riferimento il deputato De Luca, rammenta che in realtà vi sono due grandi ambiti: la rilevanza comunitaria e le somme che sono al di sotto di tale rilevanza. Le norme applicabili a quest'ultimo ambito sono contenute negli articoli 30 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; mentre le norme applicabili agli importi di rilevanza comunitaria sono individuati e disciplinati a partire dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Per memoria, precisa che la rilevanza comunitaria è prevista dalle norme nazionali in attuazione di direttive e regolamenti europei, prima fra tutti la direttiva 2014/24/UE, il cui articolo 4 fissa le soglie nei seguenti importi, al netto dell'IVA: *a)* 5 milioni e 186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori; *b)* 134.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative

centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità, salve ulteriori specifiche; c) 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni, salve ulteriori specifiche; d) 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XIV della direttiva. Tal importi sono riprodotti nel citato articolo 35, con le modeste modifiche imposte da un successivo regolamento dell'Unione europea. Quanto invece agli importi « sotto soglia » segnala che valgono le più generali regole di trasparenza, correttezza, non discriminazione e rispetto della concorrenza. Inoltre ricorda che l'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha in effetti introdotto, fino al 31 dicembre 2019, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti di lavori sotto la soglia europea al fine di prevedere: 1) l'affidamento diretto per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, in luogo della procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; 2) l'affidamento mediante procedura negoziata semplificata per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. Sottolinea che in pratica la semplificazione consiste nell'applicazione, fino alla soglia di 350.000 euro, delle modalità di affidamento ordinariamente previste per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro. Ribadisce, tuttavia, che questo assetto non è modificato dal decreto-legge all'esame. Con riferimento all'articolo 12, cui pure si riferiva il deputato De Luca, che reca disposizioni sulla formazione sanitaria e dei medici in medicina generale, ricorda che il comma 5 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante « Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE »: in particolare, con quelle all'articolo 21, comma 1, prevede – per l'esercizio dell'attività di medico chi-

urgo di medicina generale, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in alternativa al possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale – l'iscrizione al corso di formazione, mentre con le modifiche all'articolo 24, comma 3, dispone l'abrogazione delle lettere d) ed e). ricorda che tali ultime lettere concernono condizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione a tempo parziale da parte delle regioni e possono ritenersi ricomprese nelle precedenti lettere a), b) e c), in osservanza del disposto dell'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale, alle condizioni previste dalle autorità competenti, facendo sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, condizioni già riprese da tali lettere. Osserva che tale abrogazione appare coerente con le previsioni del citato articolo 9 del citato decreto-legge n. 135 del 2018, ove, al comma 2, si raccomanda alle regioni l'organizzazione dei corsi a tempo parziale, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo medesimo. Ricorda, in ultimo, che il deputato De Luca lamenta che queste sarebbero disposizioni di favore per la regione Calabria mentre anche altre regioni soffrirebbero della stessa carenza di medici: tuttavia, sottolinea in realtà, che l'articolo 12 rientra nel capo II del decreto-legge in esame che si applica a tutto il territorio nazionale e nulla impedisce che altre regioni possano giovarsene.

Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per i chiarimenti forniti, ma ritiene che non sia stata ancora fatta piena luce su quale sia la precisa disposizione della normativa unionale, che consenta l'adozione delle misure derogatorie introdotte dal Governo. Ritiene quindi che ciò sia meritevole di ulteriori approfondimenti da parte della relatrice.

Andrea CRIPPA, *presidente*, chiede alla relatrice, Angela Ianaro, se intenda ulte-

riormente replicare o se ritenga sussistere le condizioni per formulare la sua proposta di parere.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per gli approfondimenti che ha voluto condividere con i commissari e rimarca che la tematica concernente la carenza di farmaci in una parte del territorio italiano è assai rilevante e interessa tutti. Crede tuttavia che la strada intrapresa con il provvedimento in esame, peraltro dopo nove anni di commissariamento della sanità calabrese, sia sbagliata in quanto ritiene che esso non sia idoneo a risolvere i problemi rilevati e che, inoltre, violi il dettato costituzionale in materia di prerogative e diritti delle autonomie locali. Rileva che l'argomento è molto sentito nella stessa regione Calabria e ricorda che, recentemente, il Consiglio regionale di quella regione ha approvato un ordine del giorno per impegnare il presidente del Consiglio regionale e il presidente della Giunta ad attuare ogni iniziativa finalizzata « a non rendere operativo il decreto Calabria in materia sanitaria che non permette di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie concernenti i livelli essenziali di assistenza ». Peraltro segnala che anche il medesimo ordine del giorno sottolinea che « il decreto viola l'autonomia della regione sancita dalla Carta costituzionale ». Per i motivi suesposti annuncia che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Piero DE LUCA (PD) si associa alle considerazioni del deputato Pettarin e rimarca che le perplessità da lui espresse sono anche quelle del gruppo Partito democratico. Ritiene che il provvedimento all'esame è inadatto a risolvere i problemi della sanità calabrese e che violi la Costituzione e le prerogative costituzionali delle regioni e delle autonomie locali. Ribadisce

peraltro che non sono stati affatto chiariti nemmeno gli aspetti critici, che ha sollevato in precedenza, relativi al possibile mancato rispetto dei vincoli europei. Per tali motivi annuncia che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Andrea CRIPPA, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta antimeridiana la relatrice ha replicato ad alcune richieste di chiarimento e sono state formulate ulteriori richieste di approfondimento. Chiede pertanto alla relatrice, Francesca Galizia, se intenda replicare alle osservazioni formulate dai colleghi.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, in considerazione della rilevanza e della complessità delle richieste di chiarimento ricevute, si riserva di replicare in altra seduta.

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1816 Governo, di conversione in legge del DL 35/2019, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria »;

rilevato che l'articolo 6, in materia di acquisti del servizio sanitario regionale prevede la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC per l'affidamento di appalti e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;

considerato che l'articolo 12, comma 5, in materia di formazione sanitaria e dei medici in medicina generale, modifica il decreto legislativo n. 368 del 1999, recante « Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE », prevedendo per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in alternativa al possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, l'iscrizione al corso di formazione, e all'articolo 24, comma 3, disponendo l'abrogazione delle lettere *d)* ed *e)*;

tenuto conto che le disposizioni abrogate concernono condizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione a tempo

parziale da parte delle regioni e possono ritenersi ricomprese nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, in osservanza del disposto dell'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale, alle condizioni previste dalle autorità competenti, facendo sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, condizioni già riprese da tali lettere;

rilevato che l'articolo 13 modifica l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale attua la direttiva 2001/83/CE in materia di produzione di medicinali per uso umano, estendendo il termine temporale, da due a quattro mesi, entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute ad informare l'AIFA dell'interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari di autorizzazione;

considerato che l'articolo 23-*bis* della citata direttiva 2001/83/CE stabilisce che la richiamata comunicazione relativa a interruzione o sospensione della produzione dei medicinali debba essere effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione, lasciando pertanto agli Stati membri la possibilità, come previsto dalla norma in commento di individuare un termine più ampio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. S. 1144, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	204
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	205

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.40.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

S. 1144, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2019.

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che è in distribuzione la mozione approvata dal Consiglio regionale delle Marche

nella seduta del 16 aprile 2019 con la quale la regione ha espresso la propria contrarietà al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e alla loro aggregazione alla regione Emilia Romagna. Tra le motivazioni della contrarietà la regione indica il lungo periodo di tempo trascorso dal *referendum* del 2007 e l'opposizione al distacco manifestata da molti cittadini delle comunità interessate attraverso la sottoscrizione di una petizione che ha raccolto 1.043 firme in sei giorni.

Ricordo che comunque, ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il parere del Consiglio regionale non è vincolante. Avverte che sono in distribuzione anche le memorie depositate dai soggetti auditi dalla 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato nell'ambito dell'*iter* in sede referente del provvedimento.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PsD'Az), *relatore* con riferimento alla raccolta di firme effettuata nei comuni interessati per sancire la contrarietà dei cit-

tadini al distacco, fa presente che il sindaco del comune di Montefeltrio gli ha fatto pervenire i propri dubbi sulle modalità utilizzate nella raccolta delle firme, dubbi che condivide. Ritiene pertanto che la raccolta di firme non debba essere considerata rilevante, posto che in ogni caso una petizione non potrebbe inficiare la validità del referendum effettuato. Ricorda che i sindaci dei due comuni, da lui stesso interpellati, hanno confermato la volontà di procedere con il distacco dalla regione Marche e reputa pertanto non significativo il parere espresso dalla regione Marche. Esprime poi perplessità anche sul comportamento del consiglio regionale delle Marche che, dopo una lunghissima attesa, solo il 19 aprile scorso ha ritenuto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 132. Rileva, conclusivamente, che a suo giudizio la Commissione non può che ribadire il parere favorevole già espresso, anche in considerazione del fatto che l'osservazione contenuta nel precedente parere è stata recepita.

Dario BOND (FI), premesso che non sa dove siano esattamente ubicati i comuni e che non conosce i sindaci, fa presente di aver più volte fatto parte di comitati per raccolta di firme in materia ambientale e di essere a conoscenza del fatto che, talvolta le firme possono non essere del tutto regolari. Rileva tuttavia che tali firme non possono in ogni caso essere ignorate perché rendono evidente un'istanza che viene dalla popolazione e che, in quanto tale, deve essere tenuta in considerazione. Chiede pertanto alla Commissione di sospendere l'esame del provvedimento per una ulteriore riflessione. Ritiene infatti che una raccolta di firme, qualunque sia stata la modalità di raccolta, non possa essere messa in discussione.

Emanuela CORDA, *presidente*, dichiara che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato il 28 maggio prossimo e dunque è necessario che la Commissione esprima il proprio parere entro quella data.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PsD'Az), *relatore*, con riferimento alla richiesta del deputato Bond, fa presente che un approfondimento è già stato fatto. Si dichiara invece contrario qualora il collega con la sua richiesta intendesse non esprimere il parere o procedere ad una ulteriore consultazione referendaria o, addirittura, accantonare il provvedimento. Formula dunque una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in esame e rinviando per un'esposizione più esaustiva alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala in primo luogo, tra le disposizioni più significative del provvedimento, alcune disposizioni del Capo I, recante misure fiscali per la crescita economica. In particolare, l'articolo 1, che reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cosiddetto superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (nota come mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. L'articolo 7 dispone un regime di tassazione agevolata, con

applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche. Con riferimento al Capo II, in materia di misure per il rilancio degli investimenti privati, merita richiamare l'articolo 20 che modifica le modalità di funzionamento della cosiddetta « Nuova Sabatini », misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla Nuova Sabatini anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Il Capo III, recante misure per la tutela del *Made in Italy*, introduce all'articolo 31, la definizione di marchio storico di interesse nazionale, con la previsione di un fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale; l'articolo 32 dispone un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*italian sounding*. Tra le disposizioni del Capo IV (ulteriori misure per la crescita), ricorda poi l'articolo 35 che specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla legge annuale sulla concorrenza n. 124 del 2017; l'articolo 36, che proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari; l'articolo 37 che autorizza il Ministro dell'economia a sottoscrivere quote del capitale della *NewCo Nuova Alitalia* entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia e l'articolo 39, che prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro per

l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

Per quel che concerne l'ambito di competenza della Commissione, segnala in primo luogo che nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Evidenzia pertanto l'esigenza di verificare l'esistenza nel testo di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Nello specifico, inoltre, il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera *r*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Ai sensi del comma 2, nelle regioni sul cui territorio è già disposta una limitazione dell'intervento del fondo di garanzia alla sola controgaranzia, la limitazione stessa rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge in esame, ovvero il minor termine previsto dalla delibera della Conferenza unificata. In proposito, la relazione illustrativa giustifica l'intervento al fine di evitare l'utilizzo distorto da parte di alcune regioni della facoltà concessa loro al fine di sostenere i confidi regionali in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Dichiara, al riguardo, che appare comunque opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie nella gestione del Fondo.

L'articolo 26 prevede l'introduzione di forme di agevolazione per l'economia cir-

colare. Al riguardo, il coinvolgimento delle regioni è assicurato dalla prevista intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico; segnala l'opportunità di chiarire la formulazione della disposizione che infatti fa riferimento a un'«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento.

L'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area. Anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali. Segnala l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali. Segnala l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico. Segnala l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale. Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni. In particolare, si interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. In proposito, osserva che il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare assicurato dalle previste intese in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei previsti decreti attuativi del Ministro della pubblica amministrazione. Rileva che la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025 senza però disciplinare il caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025.

Segnala inoltre come d'interesse della Commissione l'articolo 38, che dispone il trasferimento a Roma Capitale la titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma; la norma dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti.

Evidenzia ancora che l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», utilizzando un'espressione non chiara; segnala la necessità in proposito di fare

riferimento a « provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria ».

Rileva infine che d'interesse della Commissione risulta anche l'articolo 45, il quale proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine – fissato dalla legge di bilancio 2019 – entro il quale le regioni devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Dario BOND (FI), dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. Infatti, pur valutando positivamente alcune disposizioni del provvedimento in

esame tra cui, in particolare, la reintroduzione della misura del superammortamento e l'articolo 21 che estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla Nuova Sabatini anche alle micro, piccole e medie imprese, altri aspetti attinenti il riparto di competenze tra Stato e regioni dovrebbero essere approfonditi, in considerazione del carattere concorrente di molte delle materie interessate dal provvedimento. Ciò nonostante lo sforzo, meritevole di apprezzamento, già compiuto dal relatore nella proposta di parere per valorizzare il coinvolgimento delle regioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

S. 1144 – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge S. 1144 recante Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, approvato dalla Camera;

richiamato il parere reso dalla Commissione nella seduta del 6 marzo in occasione dell'esame del provvedimento presso la Camera;

rilevato che:

nel corso dell'*iter* alla Camera è stato dato seguito all'osservazione conte-

nuta nel precedente parere e volta a richiedere l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali coinvolti nel procedimento di nomina del Commissario preposto agli adempimenti necessari al trasferimento dei comuni, nonché la definizione delle conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi;

la materia trattata dalla proposta di legge rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 1807 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. « DL Crescita »).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1807 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

rilevato che:

nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma);

il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, appare opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo;

l'articolo 26, nel prevedere forme di agevolazione per l'economia circolare, fa riferimento, ai fini dell'adozione del necessario decreto attuativo, a un'« intesa

in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;

l'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area; anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali; al riguardo andrebbe però valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;

l'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni.

l'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale; anche in questo caso andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni; ai fini di tali agevolazioni, la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025;

l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria », utilizzando un'espressione non chiara; occorrerebbe piuttosto fare riferimento a « provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire, all'articolo 18, comma 1, le modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione

del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che viene abrogato;

chiarire, all'articolo 26, comma 1, se si intenda fare riferimento a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o a un'intesa in sede di Conferenza unificata;

sostituire, all'articolo 28, comma 3, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

aggiungere, all'articolo 29, comma 3, dopo le parole: « con propri decreti » le seguenti: « , da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano »;

aggiungere, all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: « da emanarsi » le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

aggiungere all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), capoverso articolo 11-ter, comma 2, dopo le parole: « decreto del Ministro dello sviluppo economico » le seguenti parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano »;

approfondire la formulazione dell'articolo 33;

sostituire, all'articolo 40, comma 3, le parole: « decreti delle regioni » con le seguenti: « provvedimenti delle regioni ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 maggio 2019. – Presidenza
del presidente Alberto BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 maggio 2019. – Presidenza
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni TRIA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Giovanni Tria, Ministro dell'economia e delle finanze.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni TRIA.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni TRIA, accompagnato dal generale Fabrizio Carrarini e dal generale Paolo Kalenda.

Giovanni TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Giovanni TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Tria, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Comunicazioni del Presidente 210

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 maggio 2019. – Presidenza
del presidente PUGLIA.*

Comunicazioni del Presidente.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.55 alle 13.08.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	7
Sulla pubblicità dei lavori	7

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	17
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	24
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	29
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Conferimento del titolo di « città già capitale d'Italia » alla città di Brindisi. C. 954 Elvira Savino e C. 1831 Macina (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1831</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Esame emendamenti C. 506-A ...	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	53
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	56

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	59
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	60
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati. C. 1206 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
--	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione dell'Amministratrice Delegata della <i>Global Partnership for Education</i> , Alice Albright (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui lavori della Commissione	65
Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.	
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Salvatore Farina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; <i>b)</i> Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; <i>c)</i> Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. C. 1798 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (Rilievi alle Commissioni VII e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco	73
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano librai e cartolibrari – Confesercenti (SIL), dell'Associazione degli editori indipendenti (ADEI), dell'Associazione Librai italiani – Confcommercio (ALI), dell'Associazione Librerie del fumetto (ALF) e di Culturmedia Legacoop Editoria, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura	75
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello	75
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	76
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 78 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	76
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
AVVERTENZA	78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 34/2019 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	82
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Roma all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) svoltasi il 18 aprile 2019	82
ALLEGATO 2 (<i>Relazione sulla missione a Roma all'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB) svoltasi il 18 aprile 2019</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
ERRATA CORRIGE	83

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
5-02113 Bergamini: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.	
5-02114 Maccanti: Prosecuzione dell'attività degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone	90
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	95

5-02115 Paita: Differimento del termine dell'entrata in vigore delle sanzioni relative all'autonoleggio con conducente	90
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	96
5-02116 Tasso: Nascita della società FSTechnology e tutela delle competenze informatiche del personale del Gruppo FS	90
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	97
5-02117 Grippa: Disponibilità di dati relativi ai controlli ispettivi effettuati in materia di revisione periodica dei veicoli	91
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	98
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	99
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	92
ALLEGATO 6 (Testo unificato adottato come testo base)	100
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	116
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione del professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 22)	119
SEDE CONSULTIVA:	
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Nuovo testo C. 875 Corda e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	131
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
SEDE REFERENTE:	
DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti della Relatrice</i>)	174
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	175
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	184
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	186
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	179
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo predisposto dalla Relatrice adottato dalla Commissione come testo base</i>)	188

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. S. 1144, approvato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	204
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	205

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni TRIA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Comunicazioni del Presidente	210
------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0060090